



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

Errata corrige

D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste d.d.u.o. 7 febbraio 2025 - n. 1519: "Regolamento (U.E.) n. 2021/1139 – Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'acquacoltura FEAMPA 2021-2027. Approvazione del bando di attuazione dell'Obiettivo specifico 1.1 - anno 2025 «Rafforzare le attività di pesca sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale» pubblicato sul BURL SEO del 12 febbraio 2025" 3

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Seduta di Giunta regionale n. 108 del 3 marzo 2025
Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 3974 al n. 4008) 34

Delibera Giunta regionale 3 marzo 2025 - n. XII/3986
Premio internazionale «Lombardia è ricerca» anno 2025: approvazione del regolamento per l'attribuzione del premio 36

Delibera Giunta regionale 3 marzo 2025 - n. XII/3989
Approvazione e attuazione della sperimentazione di equipe specializzate ospedaliere per le dipendenze (ESOD), in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8 della l.r. n. 23/2020 «Nuovo sistema di intervento sulle dipendenze patologiche» e contestuale assegnazione, a favore delle ATS, delle risorse in merito previste dalla d.g.r. n. 12/3720 del 30 dicembre 2024 «Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2025» 45

Delibera Giunta regionale 3 marzo 2025 - n. XII/3998
Approvazione di uno «Studio di fattibilità della valutazione del rischio di cancro della mammella al primo accesso in screening per le donne di età compresa tra 40 - 44 e 45 - 49 anni» condotto dall'ATS di Pavia nell'ambito del piano studi e ricerche 2025 ex d.g.r. n. XII/3718 del 30 dicembre 2024 47

Delibera Giunta regionale 3 marzo 2025 - n. XII/4006
Regolamentazione dello standard professionale e formativo dell'agente di affari in mediazione in attuazione delle Linee guida approvate in Conferenza delle Regioni 54

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Sviluppo economico

Decreto dirigente unità organizzativa 27 febbraio 2025 - n. 2661
Bando «Patrimonio impresa – Misura per favorire il rafforzamento patrimoniale delle PMI lombarde e la ripresa economica» di cui al d.d.u.o. 30 giugno 2021, n. 8917. Esito istruttorio relativo alla domanda ID 5878505 dell'impresa SPLINT s.r.l. 60

Decreto dirigente unità organizzativa 28 febbraio 2025 - n. 2713
Aggiornamento all'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti ai sensi dell'articolo 3 del regolamento regionale 11 febbraio 2014, n. 1_a seguito di presentazione istanza di adesione da parte dell'associazione Cittadinanzattiva Lombardia APS 63

D.G. Enti locali, montagna, risorse energetiche, utilizzo risorsa idrica

Decreto dirigente struttura 28 febbraio 2025 - n. 2690
Programma di Cooperazione Interreg VI-A Italia-Svizzera 2021-2027: presa d'atto delle decisioni assunte dal comitato di sorveglianza nella riunione del 9 dicembre 2024 e dal comitato direttivo con procedura scritta avviata il 17 gennaio 2025 e conclusa il 28 gennaio 2025 e apertura della seconda finestra del primo avviso per la presentazione dei progetti ordinari 65

Decreto dirigente unità organizzativa 28 febbraio 2025 - n. 2710
T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 – R.r. 24 marzo 2006, n. 2. Concessione di derivazione d'acqua pubblica sotterranea ad uso potabile, dalla sorgente «Nossana» in comune di Parre e Premolo (bg). Variante non sostanziale per ampliamento dei comuni serviti dalla rete acquedottistica e introduzione dell'uso idroelettrico con produzione di 36,87 kw in una nuova centralina ubicata in comune di Bergamo (BG). Istanza datata 15 aprile 2024 dalla società Uniacque s.p.a., con sede in Bergamo, via delle Canovine 21 (Codice Fiscale e P.IVA 03299640163) - Codice pratica: 30/BG 115

Serie Ordinaria n. 10 - Giovedì 06 marzo 2025

D.G. Istruzione, formazione, lavoro

Decreto direttore generale 4 marzo 2025 - n. 2810

Approvazione della proroga dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione all'avviso «Misura per la valorizzazione della componente manageriale del capitale umano in Regione Lombardia a valere sul Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027 120

Errata corrige

D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste d.d.u.o. 7 febbraio 2025 - n. 1519: "Regolamento (U.E.) n. 2021/1139 - Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'acquacoltura FEAMPA 2021-2027. Approvazione del bando di attuazione dell'Obiettivo specifico 1.1 - anno 2025 «Rafforzare le attività di pesca sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale» pubblicato sul BURL SEO del 12 febbraio 2025"

Al provvedimento sopra citato, per un mero errore informatico, erroneamente, non è stato pubblicato l'allegato A.

Si provvede, pertanto, a pubblicare l'allegato A parte integrante e sostanziale dell'atto.

— • —

ALLEGATO A



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione
Lombardia

PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027

**PIANO OPERATIVO NAZIONALE DEL FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI
MARITTIMI, LA PESCA E L'ACQUACOLTURA 2021-2027 (FEAMPA)**

Reg. (UE) 2021/1139

BANDO DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO SPECIFICO 1.1 - anno 2025

"Rafforzare le attività di pesca sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale."

Azioni dell'Obiettivo Specifico 1.1:

Azione 1 – Azione volta ad incrementare la competitività delle imprese di PPC in mare e quelle delle acque interne e a migliorare le condizioni reddituali degli addetti

Azione 6 – Azioni di sostegno ai giovani pescatori per l'acquisto di un peschereccio e per investimenti a bordo per il miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro e di efficientamento energetico

Azione 7 – Azioni di sostegno ai giovani pescatori, di età compresa tra i 18 e i 40 anni, per favorire il ricambio generazionale

ALLEGATO A

INDICE

1.	FINALITÀ E OBIETTIVI	4
2.	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	4
3.	SOGGETTI BENEFICIARI	5
4.	DOTAZIONE FINANZIARIA	5
5.	CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE	6
6.	COMUNICAZIONI TRA AMMINISTRAZIONE E RICHIEDENTE	6
7.	DESCRIZIONE DELLE AZIONI.....	7
7.1.	AZIONE 1	7
7.2.	AZIONE 6	9
7.3.	AZIONE 7	10
7.4.	VALUTAZIONE DEI PROGETTI.....	11
8.	AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA.....	11
9.	PERIODO DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE.....	12
10.	CONGRUITÀ DELLE SPESE.....	12
10.1.	SPESE AMMISSIBILI.....	13
10.2.	SPESE NON AMMISSIBILI.....	15
11.	PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ DELLE SPESE.....	15
12.	DIVIETO DI CUMULO	16
13.	FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO: TERMINI GENERALI	16
14.	PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	17
15.	DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA	18
16.	ISTRUTTORIA	19
17.	ACCETTAZIONE DEL CONTRIBUTO.....	20
18.	PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONE E CONTATTI	20
19.	TERMINI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO	22
20.	COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ	22
21.	ADATTAMENTI TECNICI	22
22.	MODALITÀ E TEMPI DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	22
23.	RICHIESTA DEL SALDO	23
24.	CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	23
25.	VINCOLI DI INALIENABILITÀ E DESTINAZIONE D'USO	24
26.	OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO.....	25
27.	INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ	25
28.	RINUNCIA.....	25
29.	CONTROLLI	26
30.	MONITORAGGIO DEI RISULTATI	26
30.1.	COSTUMER SATISFACTION	27
31.	REVOCA DEL CONTRIBUTO E RECUPERO DELLE SOMME EROGATE.....	27

ALLEGATO A

32.	CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI.....	27
33.	DIRITTI DEL BENEFICIARIO	28
34.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	28
35.	DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.....	28
36.	RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTO	29
37.	UFFICI REGIONALI TERRITORIALEMENTE COMPETENTI	29
38.	ALLEGATI.....	29

ALLEGATO A

1. FINALITÀ E OBIETTIVI

Il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA), disciplinato dal Reg. (UE) n. 2021/1139, è lo strumento finanziario di sostegno del settore pesca e acquacoltura per il periodo 2021-2027. Il Regolamento è attuato mediante la Programmazione Operativa Nazionale PO FEAMPA 2021-2027.

L'Obiettivo Specifico 1.1 del PO FEAMPA sostiene lo sviluppo delle piccole imprese di pesca. L'obiettivo prevede investimenti per fornire valore aggiunto al pescato attraverso la prima trasformazione e la vendita diretta dei prodotti della pesca, lo sviluppo di altre attività di diversificazione, formazione, il miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro.

Quadro di riferimento dell'Intervento:

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI, LA PESCA E L'ACQUACOLTURA		
Riferimento normativo	Art. 27 Reg. (UE) 2021/1139	
Priorità FEAMPA	1 – Promuovere la pesca sostenibile e il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche.	
Obiettivo Specifico	1.1 – Rafforzare le attività di pesca sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale.	
Azione	1 - Azione volta ad incrementare la competitività delle imprese di PPC in mare e quelle delle acque interne e a migliorare le condizioni reddituali degli addetti	
	6 - Azioni di sostegno ai giovani pescatori per l'acquisto di un peschereccio e per investimenti a bordo per il miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro	
	7 - Azioni di sostegno ai giovani pescatori, di età compresa tra i 18 e i 40 anni, per favorire il ricambio generazionale	
Operazioni attivate - tabella 7 Reg. (UE)	Codice Operazione	Descrizione
	06	Primo acquisto di un peschereccio
	12	Altre attività di diversificazione delle imprese che non riguardano la pesca, l'acquacoltura o l'innovazione
	14	Formazione
	54	Investimenti in dispositivi di sicurezza
	55	Investimenti nelle condizioni di lavoro
	64	Premio giovani
66	Investimenti per fornire valore aggiunto	

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Reg. (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Reg. (UE) n. 2021/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) per il periodo 2021-2027 e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004;
- Decreto ministeriale n. 0069969 del 14 febbraio 2022 recante la ripartizione percentuale delle risorse finanziarie in quota comunitaria del Programma Nazionale relativo al FEAMPA 2021-2027 tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati

ALLEGATO A

dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 02/02/2022;

- Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 approvato con Decisione di Esecuzione C (2022) 4787 del 5 luglio 2022;
- Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027 approvato con Decisione della Commissione (2022) 8023 final del 3 novembre 2022.

3. SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti ammissibili a presentare istanza di sostegno, in forma singola o associata sono:

- Imprese di piccola pesca nelle acque interne¹;
- Associazioni di categoria della pesca e organizzazioni sindacali di settore, accreditate per la formazione;
- Giovani pescatori professionisti²;
- Nuove imprese di pesca³.

Al momento della presentazione della domanda, rispettivamente al tipo di forma giuridica, i richiedenti devono possedere:

- Licenza di pesca professionale di tipo A in corso di validità;
- Posizione INPS;
- Partita IVA;
- Codice ATECO 03.12;
- Statuto o atto costitutivo per le Associazioni di categoria e organizzazioni sindacali di settore;
- Sede operativa nel territorio regionale;

Inoltre, devono:

- Applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro (CNL) di riferimento, nel caso di utilizzo di personale dipendente;
- Non rientrare nei casi di esclusione di cui all'art. 136 del [Reg. \(UE\) n. 1046/2018](#);
- Non rientrare nei casi di cui all'art. 11, par. 1 e 3 del [Reg. \(UE\) 2021/1139](#).

4. DOTAZIONE FINANZIARIA

Il FEAMPA si attua tramite cofinanziamento (quota comunitaria, quota nazionale e quota regionale).

La dotazione finanziaria è così articolata:

- 50% a carico del FEAMPA;
- 35% a carico delle risorse nazionali;
- 15% a carico delle risorse regionali.

La dotazione finanziaria a disposizione per il presente bando è pari al € 900.000,00 come descritto in tabella:

¹ Impresa che esegue l'attività di pesca commerciale professionale sia in forma autonoma che collettiva.

² Giovane pescatore in possesso di licenza di pesca di tipo A di età compresa tra i 18 e i 40 anni non compiuti.

³ Imprese di pesca e/o attività connesse che hanno aperto partita IVA da meno di 12 mesi.

ALLEGATO A

CODICE INTERVENTO	DOTAZIONE FINANZIARIA	AZIONE
2 – Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi, competitivi e attraenti.	900.000,00	Azione 1 Azione 6 Azione 7

La dotazione finanziaria è ripartita come segue:

1. **€ 750.000,00** per gli investimenti ammessi dall'Azione 1;
2. **€ 30.000,00** per l'attività di formazione;
3. **€ 120.000,00** per le Azioni 6 e 7.

Le eventuali economie registrate possono essere messe a disposizione per le domande presenti nelle altre categorie, proporzionalmente al budget assegnato.

5. CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE

L'aliquota di contributo è pari a:

- 70% della spesa ammissibile per il valore aggiunto, la sicurezza e il miglioramento delle condizioni di lavoro a bordo (op 54, 55, 66);
- 50% della spesa ammissibile fino ad un massimo di € 75.000,00 di contributo per attività di diversificazione (op 12);
- 60 % per attività di formazione (op 14);
- 40% per l'acquisto della prima imbarcazione da pesca ai giovani pescatori professionisti (op 06);
- € 10.000,00 come premio avvio attività per giovani pescatori professionisti (op 64).

Limiti di spesa per domanda:

- Spesa minima ammissibile € 5.000,00 IVA esclusa;
- Spesa minima ammissibile per formazione € 5.592,00 a corso (€ 233 × 24h);
- Spesa massima ammissibile € 150.000,00 IVA esclusa.

L'attuazione di questi interventi non è soggetta alle norme sugli aiuti di Stato.

6. COMUNICAZIONI TRA AMMINISTRAZIONE E RICHIEDENTE

Le comunicazioni generate in automatico dalla piattaforma informatica Bandi e Servizi vengono inviate all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di compilazione della domanda iniziale.

Le ulteriori comunicazioni tra l'Amministrazione e il richiedente avvengono mediante casella di posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo inserito nella domanda di adesione.

L'indirizzo di posta elettronica a cui il richiedente trasmette la comunicazione è il seguente: agricoltura@pec.regione.lombardia.it.

ALLEGATO A

7. DESCRIZIONE DELLE AZIONI

L'Obiettivo Specifico 1.1 permette di presentare domanda di contributo per le seguenti Azioni:

Azione 1	Azione volta ad incrementare la competitività delle imprese di pesca e a migliorarne le condizioni reddituali.
Azione 6	Azioni di sostegno ai giovani pescatori per l'acquisto del primo peschereccio
Azione 7	Premio di avvio attività ai giovani pescatori per favorire il ricambio generazionale

Le domande possono essere presentate per una singola azione o per due azioni, considerando che l'Azione 6 e l'Azione 7 non sono cumulabili. Per ogni azione è possibile attivare una o più operazioni, contrassegnate da un Codice Operazione diverso.

7.1. AZIONE 1

DESCRIZIONE

Sono sostenuti investimenti per attività di diversificazione, formazione, sicurezza e miglioramento delle condizioni di lavoro ed investimenti per incrementare il valore aggiunto dell'attività di pesca.

Operazioni attivabili per l'Azione 1:

CODICE OPERAZIONE	DESCRIZIONE
12	Altre attività di diversificazione delle imprese che non riguardano la pesca, l'acquacoltura o l'innovazione
14	Formazione per migliorare le competenze e sviluppare il capitale umano
54 + 55	Investimenti in dispositivi di sicurezza e nelle condizioni di lavoro
66	Investimenti per fornire valore aggiunto

INTERVENTI AMMISSIBILI

Codice operazione 12

Investimenti per la diversificazione delle attività aziendali mediante lo sviluppo e il potenziamento di attività complementari a quelle della pesca, ma che non riguardano la commercializzazione e la trasformazione dei prodotti ittici. Le attività ammissibili comprendono investimenti a bordo finalizzati al turismo legato alla pesca sportiva, ittiturismo (ristorazione e ricezione) e attività didattiche relative alla pesca.

Requisiti richiesti per le attività di Ittiturismo:

Essere in possesso del Certificato di connessione al momento della presentazione della domanda o prima della richiesta del saldo. Se al momento della presentazione della domanda, non si è ancora in possesso del certificato, è necessario dimostrare di averne fatto richiesta.

Requisiti richiesti per le attività didattiche:

Aderire alla rete delle fattorie didattiche di Regione Lombardia al momento della presentazione della domanda o prima della richiesta del saldo. Al momento della presentazione della domanda è necessario dimostrare di averne fatto richiesta.

Codice Operazione 14

Formazione professionale. Sono finanziabili servizi di formazione continua (in presenza o a distanza) resi da associazioni di categoria della pesca e organizzazioni sindacali di settore accreditate per erogare servizi di formazione.

ALLEGATO A

Codice operazione 54 e 55

Investimenti finalizzati a migliorare la sicurezza (di livello superiore a quello stabilito dalle norme vigenti) e le condizioni di lavoro a bordo delle imbarcazioni da pesca.

Codice operazione 66

Investimenti finalizzati a fornire valore aggiunto alle produzioni e a migliorare la qualità del pescato, acquisto di automezzi coibentati per il trasporto di prodotti ittici. Sono comprese: prima lavorazione, trasformazione, commercializzazione e vendita diretta.

CRITERI DI SELEZIONE

N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggi o P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI				
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile	T1=NO C=0 T2=SI C=1	2	
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro	T2 (o media) >40 anni C=0 T2 (o media) ≤ 40 anni C=1	3	
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE				
SR1	Il richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa	R1=Micro C=1 R1=Piccola C=0.9 R1=Media C=0.8	20	
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE				
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione	Q1=alta C=1 Q1=bassa C=Min /0.5	20	
Q2	Livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli investimenti a carattere innovativo sul costo totale dell'investimento	C=Costo investimento innovazione/ Costo totale investimento	10	
SO3	L'operazione prevede investimenti per migliorare la tracciabilità dei prodotti a partire da bordo	C=Costo investimento per la tracciabilità/ Costo totale dell'investimento	3	
SO6	L'iniziativa prevede attività di diversificazione d'impresa con attività complementari al settore della pesca	O6=NO C=0 O6=SI C=1	5	
SO11 e SO12	L'iniziativa prevede investimenti a bordo delle imbarcazioni da pesca per migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro	C=Costo investimento tematico/Costo totale	4	
SO13	L'iniziativa prevede investimenti per fornire valore aggiunto alle produzioni della piccola pesca costiera	C=Costo investimento	5	

ALLEGATO A

		tematico/Costo totale		
SO14	L'iniziativa prevede investimenti sulla formazione professionale e miglioramento delle competenze.	C=Costo investimento tematico/Costo totale	28	
TOTALE			100	

7.2. AZIONE 6

DESCRIZIONE

Acquisto della prima imbarcazione da pesca per giovani pescatori professionisti di età compresa tra i 18 e i 40 anni non compiuti.

Operazione attivabile per l'Azione 6:

CODICE OPERAZIONE	DESCRIZIONE
06	Primo acquisto di un peschereccio

INTERVENTI AMMISSIBILI

Codice operazione 06

Primo acquisto di un'imbarcazione da pesca. Il richiedente, alla data di presentazione della domanda, deve possedere i seguenti requisiti:

- Non deve aver compiuto i 40 anni di età;
- Requisiti di ammissibilità come da paragrafo 3.

Se non è ancora iscritto al registro dei pescatori di professione, deve dimostrare di averne fatto domanda.

L'imbarcazione deve essere attrezzata per l'attività di pesca professionale e non deve superare i 12 metri di lunghezza.

CRITERI DI SELEZIONE

N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggi o P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI				
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro e di sesso femminile	T1=NO C=0 T2=SI C=1	10	
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro	T2 (o media) > 35 C=0,5 T2 (o media) < 35 anni C=1	15	
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE				

ALLEGATO A

SR1	Il richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa (MPMI)	R1=Micro C=1 R1=Piccola C=0.9 R1=Media C=0.8	25	
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE				
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione	Q1=alta C=1 Q1=media C=0.9 Q1 bassa C=0.8	15	
SO1	L'iniziativa è attuata da nuova impresa (apertura di partita IVA da meno di 12 mesi dalla data di presentazione dell'istanza)	SO1=NO C=0 SO1=SI C=1	20	
SO4	L'iniziativa riguarda un'imbarcazione di piccola pesca costiera	SO4=SI C=1 SO4=NO C=0	5	
SO5	Lunghezza imbarcazione (m)	SO5<4m C=0 SO5>5m C=1	10	
TOTALE			100	

7.3. AZIONE 7

DESCRIZIONE

Erogazione di un premio per l'avvio di un'attività di impresa di pesca.

Codice operazione attivabile per l'Azione 7:

CODICE OPERAZIONE	DESCRIZIONE
64	Premio giovani

INTERVENTI AMMISSIBILI

Codice operazione 64

Consiste nell'erogazione di un premio di € 10.000,00 per l'avvio di attività di impresa di pesca e/o attività connesse. Per accedere al premio il giovane pescatore professionista deve possedere i seguenti requisiti:

- avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni non compiuti;
- aver avviato una nuova impresa di pesca mediante l'apertura della partita IVA da meno di 12 mesi.

L'operazione 06 (primo acquisto di un peschereccio) e l'operazione 64 (premio giovani) non sono cumulabili.

Si ricorda che l'impresa deve permanere attiva per un periodo di cinque anni dal pagamento finale (vedi par. 25).

CRITERI DI SELEZIONE

N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI				
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di	T1=NO C=0 T2=SI C=1	25	

ALLEGATO A

	rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro e di sesso femminile (T1)			
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro (T2)	T2 (o media) >35 anni C=0,5 T2 (o media) < 35 anni C=1	5	
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE				
SR1	Il richiedente (R1) è una Micro, Piccola e Media Impresa (MPMI)	R1=Micro C=1 R1=Piccola C=0.9 R1=Media C=0.8	15	
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE				
Q1	Coerenza (Q1) con gli obiettivi dell'azione	Q1=alta C=1 Q1=media C=0.9 Q1 bassa C=0.8	30	
SO2	L'iniziativa prevede la creazione di una impresa di piccola pesca	O2=NO C=0 O2=si C=1	25	
TOTALE			100	

7.4. VALUTAZIONE DEI PROGETTI

Il richiedente può presentare, tramite la piattaforma Bandi e Servizi, un'unica domanda di contributo selezionando i codici operazione scelti.

La domanda, per poter essere inserita nella graduatoria di ammissibilità, deve raggiungere un punteggio minimo di **40 punti** per ciascuna azione, ottenuti dalla sommatoria dei punteggi assegnati nell'ambito delle tabelle dei criteri di selezione.

In caso di parità di punteggio, si applica il criterio dell'età del richiedente, in ordine di priorità per età minore.

8. AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA

Sono ammissibili al sostegno gli interventi coerenti con gli obiettivi del bando.

Le spese sostenute dal beneficiario devono essere:

- **Pertinenti ed imputabili** all'Azione scelta;
- **Congrue** rispetto alle Azioni scelte e commisurate all'intervento;
- **Effettivamente sostenute dal beneficiario**, comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili equivalenti, accompagnati da documenti di pagamento;
- **Sostenute nel periodo di ammissibilità** indicato nel paragrafo 9;
- **Tracciabili** secondo quanto indicato al paragrafo 11;
- **Contabilizzate**, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili.

ALLEGATO A

I beni acquistati oggetto dell'investimento devono essere nuovi di fabbrica e privi di vincoli ed ipoteche. I macchinari devono riportare il marchio/dichiarazione di conformità CE.

L'imposta sul Valore Aggiunto (IVA) non è ammissibile a contributo.

Per l'Azione 6, codice operazione 06, la prima imbarcazione da pesca può essere acquistata usata a queste condizioni:

- Il venditore rilascia una dichiarazione attestante la provenienza del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi cinque anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o europeo;
- Il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo;
- L'assenza di vincoli di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado, di rapporto di matrimonio o regolato da patto civile di solidarietà, ovvero l'assenza di ipotesi di collegamento e/o controllo ai sensi dell'art.2359 e ss. del Codice civile tra il beneficiario e il fornitore del materiale usato.

9. PERIODO DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

Sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo.

Sono ammissibili anche spese precedenti, purché sostenute dopo il **01/01/2024** e relative ad **operazioni non concluse** alla data di presentazione della domanda di contributo.

La spesa per l'acquisto del primo peschereccio non è ammissibile se effettuata prima della data di presentazione della domanda di contributo.

10. CONGRUITÀ DELLE SPESE

PREVENTIVI

Il richiedente, per ogni acquisto, deve presentare **tre preventivi** di spesa indipendenti e comparabili.

Le voci di spesa ammissibili si classificano come segue:

- Impianti fissi e lavori di assistenza;
- Beni inventariabili, macchinari e attrezzature,
- Automezzi refrigerati;
- Altre tipologie di spesa.
- Spese generali;
- Formazione;

I preventivi devono provenire da aziende qualificate ed essere corredati della relativa richiesta scritta.

Per gli acquisti di costo inferiore a € 200,00 è sufficiente dimostrare che la selezione è stata fatta confrontando tre prezzi da venditori diversi.

Ferma restando la libera scelta del richiedente tra i preventivi, l'importo ammissibile è quello del preventivo con l'ammontare minore.

Nel caso in cui un bene sia soggetto ad esclusiva industriale, occorre che il tecnico attesti l'unicità del bene e alleghi idonea documentazione.

Per impianti fissi e lavori di assistenza deve essere presentato il progetto firmato da un tecnico abilitato. Il progetto deve essere corredato del computo metrico estimativo redatto sulla base del

ALLEGATO A

prezzario regionale vigente, il tetto di spesa ammissibile per ogni voce del computo è costituito dagli importi definiti dal prezzario.

Le spese generali collegate all'intervento sono ammissibili fino ad una percentuale del 12 % sul totale delle spese ammesse.

In caso di spese già sostenute alla data di presentazione della domanda, il richiedente deve presentare la relativa fattura e il progetto del tecnico (se necessario), dimostrando la congruità di tale spesa allegando due ulteriori preventivi indipendenti e comparabili. Se non fosse possibile ottenere i due ulteriori preventivi, allegare apposita dichiarazione firmata dal legale rappresentante.

Per le attività di formazione, l'importo ammissibile è determinato dall'applicazione dei costi standard definiti dall'Autorità di Gestione (Ministero dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste).

10.1. SPESE AMMISSIBILI**Codice operazione 12 - Azione 1*****IMPIANTI FISSI E LAVORI DI ASSISTENZA***

- Impianti ed opere di assistenza annesse destinate alle strutture di ristorazione e ricettività.

BENI INVENTARIABILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE

- Allestimenti e arredi inventariabili, macchinari e attrezzature funzionali alle attività di ristorazione, ricettività e didattica;
- Investimenti a bordo per attività di pesca-turismo.

L'aliquota di aiuto è il 50% della spesa ammessa, per un massimo di 75.000 euro di contributo.

Codice operazione 14 - Azione 1

Possono presentare domanda le Associazioni di categoria della pesca riconosciute dallo Stato e le Organizzazioni sindacali di settore, accreditate per l'erogazione di corsi di formazione professionale.

I corsi devono essere rivolti ai pescatori professionali e riguardare tematiche inerenti alla pesca e attività connesse.

Ciascuna domanda deve riguardare un solo corso, organizzato in più tematiche.

È possibile presentare più edizioni del medesimo corso, fino ad un massimo di tre, rispettando le tempistiche come da paragrafo 19.

I corsi possono essere realizzati attraverso una delle seguenti modalità:

1. Lezioni in presenza (in aula e/o in campo e/o esercitazioni pratiche);
2. Lezioni a distanza (FAD).

Ciascun corso deve avere una durata minima di 24 ore e massima di 30 ore.

Il **numero dei partecipanti** per corso deve essere compreso tra **6** e **20 partecipanti**.

Il numero totale dei docenti qualificati per ciascun corso non può essere superiore a 4.

In caso di formazione a distanza, è necessario utilizzare le piattaforme telematiche. Non è ammessa l'erogazione di corsi in modalità asincrona, in cui i partecipanti seguono le lezioni precedentemente caricate su un portale e i docenti sono off-line.

Le piattaforme telematiche per la formazione a distanza devono:

ALLEGATO A

- Consentire di tracciare, estrarre e documentare i partecipanti, i tempi di accesso e la durata dell'utilizzo degli strumenti online;
- Permettere di registrare le sessioni formative e le eventuali interazioni tra gli utenti collegati;
- Consentire l'interazione tra docenti e frequentanti.

Il calendario delle lezioni va comunicato in anticipo al Responsabile del procedimento per effettuare i controlli come da paragrafo 24.

L'elenco dei soggetti interessati a partecipare ai corsi deve essere indicato nella fase di presentazione della domanda di contributo e potrà successivamente essere integrato.

Il materiale didattico deve essere descritto nella proposta formativa e allegato alla domanda di contributo.

L'avvio del corso può avvenire solo dopo l'ammissione a finanziamento.

Il contributo è pari al **60%** del **costo dell'attività di formazione**, determinato secondo il costo standard stabilito dalle disposizioni ministeriali, pari a **233,00 euro all'ora, per gruppo**.

Il costo complessivo dell'attività formativa è determinato dal costo standard per il numero di ore di formazione erogate.

I costi comprendono:

- Costi di preparazione;
- Costi di realizzazione (docenze e tutoraggio, trasferta di docenti e tutor, noleggio e quota di ammortamento di equipaggiamenti attrezzature per la didattica, noleggio quota di ammortamento di piattaforme per l'erogazione della formazione, acquisto di materiale di consumo per la didattica e le esercitazioni, noleggio di aule e strutture didattiche, spese per visite ed esercitazioni);
- Costi di diffusione (spese di promozione e pubblicizzazione del corso);
- Costi di direzione e monitoraggio;
- Costi indiretti (costi per il personale amministrativo e ausiliario, coperture assicurative, spese bancarie e notari, affitto e utenze sede, ecc).

Il contributo può essere erogato se:

- Il soggetto erogatore realizza l'intero corso formativo;
- I partecipanti frequentano almeno il 70% del totale delle ore previste;
- Viene garantito il numero minimo di sei partecipanti per tutta la durata del corso.

Codice operazione 54 + 55 - Azione 1**ALTRE TIPOLOGIE DI SPESA**

Lista non esaustiva:

- Dispositivi individuali di galleggiamento;
- Segnali di soccorso;
- Estintori;
- Protezioni sulle macchine;
- Illuminazione;
- Cassette di pronto soccorso;
- Vernici e stuoie di gomma antiscivolo;
- Abiti e dispositivi da lavoro;

ALLEGATO A

- Attrezzi per pulizia;
- Rimessaggio e manutenzione straordinaria della barca;
- Impiego di antivegetativi atossici (ad es. ramatura).

Codice operazione 66 - Azione 1**AUTOMEZZI REFRIGERATI**

- Acquisto di automezzi dotati di coibentazione e gruppo frigorifero non rimovibile;

BENI INVENTARIABILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE

- Acquisto di macchinari e attrezzature per il commercio al dettaglio esercitato dall'azienda quale parte integrante dell'attività di pesca;
- Allestimenti e attrezzature per la prima lavorazione e trasformazione del proprio pescato;
- Acquisto/posa in opera di attrezzature atti al trasporto dei prodotti ittici quali cassoni coibentati e sistemi di refrigeramento dei prodotti ittici;
- Acquisto di pannelli fotovoltaici da utilizzare a bordo dell'imbarcazione;
- Creazione di siti internet per la pubblicizzazione e promozione del progetto e sistemi di e-commerce;
- Acquisto di hardware e software per la gestione del commercio dei prodotti della pesca;
- Sistemi di tracciabilità del prodotto lungo la filiera produttiva (dal pescato alla commercializzazione).

SPESE GENERALI

Le spese generali sono finanziabili fino al 12% dell'importo totale delle altre spese ammissibili.

Le spese generali comprendono:

- Spese di progettazione;
- Spese per consulenza tecnica e finanziaria, comprese quelle per la predisposizione dell'istanza, spese relative a perizie tecniche, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata.

Per il Codice operazione 06 (Prima imbarcazione da pesca) e 64 (Premio Giovani), la spesa ammissibile è quella indicata nei paragrafi 7.2 e 7.3.

10.2. SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili le voci di spesa non elencate al paragrafo 10.1, fatte salve le "Altre tipologie di spesa".

11. PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ DELLE SPESE

Il beneficiario deve utilizzare le seguenti modalità di pagamento:

- Bonifico SEPA: a rendicontazione, allegare alle fatture la copia della contabile bancaria e/o copia dell'estratto conto;
- Carta di credito/debito/prepagata: a rendicontazione, allegare alle fatture la copia della ricevuta del pagamento e copia dell'estratto conto della carta utilizzata. Devono essere visibili

ALLEGATO A

l'intestatario del conto corrente/carta di credito o debito, le ultime quattro cifre della carta di credito.

I pagamenti effettuati per la realizzazione degli interventi finanziati devono transitare su **conto corrente dedicato**.

Per le fatture di importo superiore a € 200,00, a rendicontazione il beneficiario deve presentare la **dichiarazione liberatoria** emessa dal fornitore del bene o del servizio (**Allegato C1**).

Sulle fatture comprovanti le spese sostenute e ammesse a finanziamento, deve essere presente la dicitura "PN FEAMPA 2021-2027 – O.S. 1.1 - C.U.P. _____".

La stessa dicitura deve essere riportata nelle causali di pagamento sui documenti attestanti i pagamenti delle medesime fatture. Sulle fatture elettroniche la suddetta dicitura deve essere riportata nei campi "Oggetto" o "Descrizione attività".

12. DIVIETO DI CUMULO

Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni ottenute dal beneficiario per le medesime spese.

L'eventuale rinuncia ad altra agevolazione deve essere comunicata entro 30 giorni dal ricevimento dell'ammissione a finanziamento a valere sul bando FEAMPA.

La violazione del divieto di cumulo comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero delle somme eventualmente liquidate.

13. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO: TERMINI GENERALI

Presentazione della domanda di contributo	Dal 24 marzo al 30 aprile 2025
Termine iniziale di ammissibilità della spesa	1° gennaio 2024 (eccetto acquisto prima imbarcazione di pesca)
Conclusione delle istruttorie delle domande di contributo e comunicazione	Entro 90 giorni dalla data successiva alla scadenza per la presentazione delle domande.
Data di adozione del decreto di concessione del contributo	Entro 15 giorni dalla conclusione delle istruttorie
Comunicazione di accettazione del contributo	Entro 15 gg dalla data di comunicazione della concessione di contributo
Presentazione della Comunicazione di inizio delle attività	Entro 60 giorni dalla data di comunicazione della concessione del contributo
Presentazione del titolo urbanistico-abilitativo (ove necessario) nel caso in cui non sia stato prodotto all'atto della presentazione della domanda di aiuto	Entro 60 giorni dalla data di comunicazione di concessione del contributo
Termine finale per il completamento dei lavori e di ammissibilità della spesa	Entro 12 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo.
Proroghe	Sono consentite entro un massimo di 6 mesi.
Presentazione della richiesta di saldo	Entro 30 giorni dal termine di completamento degli interventi

ALLEGATO A

Pagamento del contributo richiesto	Entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di pagamento
------------------------------------	--

14. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Nel periodo di applicazione del bando, ciascun richiedente può presentare una domanda di contributo. Qualora un soggetto presentasse un'ulteriore domanda, la più recente sostituisce e annulla quella precedente.

La domanda di contributo può essere presentata esclusivamente online sul portale Bandi e Servizi di Regione Lombardia www.bandiregione.lombardia.it dal giorno 24 marzo al giorno 30 aprile 2025.

Può presentare domanda di partecipazione al bando il legale rappresentante dell'impresa o altra persona delegata in nome e per conto del soggetto richiedente che deve:

- Registrarsi alla piattaforma Bandi e Servizi con Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID) o con Carta Nazionale dei Servizi (CNS) – Carta di identità Elettronica;
- Completare la fase di profilazione del soggetto richiedente.

Per poter operare, occorre attendere la verifica delle informazioni di registrazione e profilazione, che potrà richiedere fino a 16 ore lavorative.

La domanda deve essere corredata degli "Allegati B" ed ulteriori documenti indicati al paragrafo 15.

L'allegato B0 deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante del richiedente o dal suo delegato. Gli Allegati B e C caricati rispettivamente in fase di domanda e saldo, devono essere firmati elettronicamente dal soggetto dichiarante indicato nell'allegato stesso.

La mancata osservazione delle modalità di presentazione è causa di inammissibilità formale della domanda di partecipazione.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/02/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2 e 71".

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi dell'Allegato B, articolo 21 bis al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Le domande di partecipazione al bando sono trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi di adesione cliccando il pulsante "Invio al protocollo".

A conclusione della procedura il sistema informativo rilascia in automatico numero e data di protocollo della domanda di contributo presentata.

L'avvenuta ricezione della domanda è comunicata via posta elettronica all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi e Servizi al richiedente. La mail rilasciata da Bandi e Servizi costituisce comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90. Essa riporta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

ALLEGATO A

Per modificare una domanda già presentata, il richiedente può presentarne una nuova con tutta la relativa documentazione entro il limite indicato.

15. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Dovrà essere allegata alla domanda la seguente documentazione:

1. Copia della licenza di pesca in corso di validità;
2. Copia iscrizione al Registro Navi minori e galleggianti (non necessaria per i beneficiari dell'azione 6);
3. Copia autorizzazione sanitaria, se richiesta dal tipo di attività esercitata (allegare la richiesta all'ATS se in corso di acquisizione per nuova attività);
4. Copia certificato di connessione o della richiesta di connessione, se previsto dal tipo di operazione scelta;
5. Per le nuove aziende, la dichiarazione di inizio delle attività (modello dell'Agenzia delle Entrate AA7/10 per soggetti diversi da persone fisiche e AA9/12 per persone fisiche);
6. Nel caso il richiedente sia in forma societaria:
 - Copia dello statuto, dell'atto costitutivo, qualora non reperibile tramite accesso al Registro Imprese della Camera di Commercio, ed elenco soci;
 - Delibera/atto dal quale risulta che il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli impegni previsti dal progetto, a richiedere ed a riscuotere il contributo e a mantenere i vincoli di cui al paragrafo 25.
7. Relazione tecnica iniziale del progetto (**Allegato B1**) con descrizione dell'azienda e del programma degli interventi da realizzare. Per le associazioni di categoria o organizzazioni sindacali, descrivere nella relazione gli obiettivi e gli argomenti del corso di formazione e il numero di edizioni programmate. Per le nuove aziende (aperte da meno di 12 mesi) inserire in relazione il piano di sviluppo aziendale. Inserire in relazione la tabella con la previsione degli "**Indicatori di risultato**" come descritto al paragrafo 30.
8. Per gli enti eroganti corsi di formazione:
 - Documento comprovante l'accreditamento per erogare corsi di formazione continua;
 - Materiale didattico;
 - Elenco dei soggetti interessati a partecipare al corso e dei docenti qualificati;
9. Cronoprogramma delle fasi di realizzazione del progetto e delle fasi temporali della spesa (**Allegato B2**).
10. Quadro economico contenente il riepilogo delle spese eventualmente sostenute e previste, con i relativi importi (**Allegato B3**). Allegare anche in formato Excel.
11. Fatture delle spese già sostenute e due ulteriori preventivi. Se non fosse possibile ottenere i due ulteriori preventivi, allegare apposita dichiarazione firmata dal legale rappresentante.
12. Tre preventivi per ogni fornitura con relativa richiesta scritta o relazione del tecnico (vedi par. 10). Per l'acquisto di beni di costo inferiore ad € 200,00 allegare il confronto di tre prezzi da fornitori diversi.
13. Quadro di confronto tra i preventivi, sottoscritto dal richiedente, che indichi la scelta del preventivo finale (**Allegato B4**). Allegare anche in formato Excel. L'Allegato B4 non deve essere compilato dagli enti eroganti corsi di formazione.
14. Dichiarazione relativa alla capacità finanziaria rilasciata da un soggetto qualificato (revisore dei conti, esperto contabile o commercialista) che attesti la capacità finanziaria del richiedente a sostenere l'operazione (**Allegato B5**).

ALLEGATO A

15. Dichiarazione del tecnico abilitato relativa al rilascio di permessi e autorizzazioni, se richieste (**Allegato B6**).
16. Copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione.
17. Dichiarazione a firma del legale rappresentante relativa alla disponibilità e al titolo di godimento della struttura (se inerente all'intervento) in cui avrà luogo l'investimento.
 - Se il richiedente è il proprietario dei beni, l'atto di acquisto registrato o visura catastale da cui si evinca la proprietà.
 - Se il richiedente è affittuario/comodatario, il contratto registrato ed in corso di validità e dichiarazione sostitutiva di atto notorio di assenso all'esecuzione delle opere ed all'iscrizione dei relativi vincoli, a firma del proprietario del bene immobile, corredata da un documento di riconoscimento valido.

Se al momento di presentazione della domanda, i titoli di possesso sono di durata inferiore ai vincoli di destinazione d'uso (par. 25), è necessario presentare al momento della domanda di pagamento un titolo idoneo che dimostri il rispetto di tali vincoli.

Documentazione in caso di **impianti fissi**:

1. Documentazione fotografica dell'intervento (situazione ex-ante e situazione ex-post in caso di spese già sostenute), mappa catastale delle particelle interessate e planimetria;
2. Progetto esecutivo delle opere e degli impianti firmato dal tecnico;
3. Computo metrico estimativo in caso di impianti fissi e servizi annessi.
4. Tre preventivi per ogni fornitura non rientrante nel computo metrico.

16. ISTRUTTORIA

L'istruttoria si conclude entro 90 giorni, a partire dal giorno successivo al termine per la presentazione delle domande, prorogabili con atto del Responsabile del procedimento.

L'istruttoria è costituita dalle fasi di seguito illustrate.

A. VERIFICA DI RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA

In questa fase si verifica:

- Che il termine e le modalità di presentazione della domanda siano stati rispettati;
- Che la domanda sia stata correttamente compilata;
- La completezza dei dati riportati in domanda e della firma da parte del legale rappresentante o soggetto delegato;
- Che il costo dell'investimento sia pari o superiore a € 5.000,00 (IVA esclusa).

Gli esiti delle verifiche di ricevibilità non prevedono integrazioni. La domanda non è ricevibile se manca anche uno solo dei requisiti elencati.

Se la domanda non è ricevibile il procedimento è concluso⁴. Il Responsabile del procedimento comunica al richiedente l'irricevibilità della domanda e le motivazioni dell'esclusione.

Le domande ricevibili sono sottoposte all'esame di ammissibilità.

B. VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA

In questa fase si verifica:

- L'ammissibilità del beneficiario e dell'operazione ed il rispetto di tutti i requisiti richiesti;

⁴ Ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L. 241/1990.

ALLEGATO A

- Presenza, validità e correttezza della documentazione elencata al paragrafo 15.

Tutta la documentazione richiesta deve essere allegata alla domanda di contributo sul portale Bandi e Servizi.

Se risulta necessario perfezionare la documentazione presentata, per carenza di chiarezza/esaustività, il Responsabile del procedimento ne chiede la trasmissione entro un termine di dieci giorni. La trasmissione avviene tramite il caricamento della documentazione nell'apposita funzionalità disponibile su Bandi e Servizi. Passato tale termine, la domanda non è ammissibile alle successive fasi dell'istruttoria ed il Responsabile lo comunica al richiedente.

C. VALUTAZIONE E SELEZIONE DEI PROGETTI

Tale fase prevede, per ogni progetto:

- La valutazione della documentazione presentata in allegato alla domanda;
- La verifica della congruità della spesa;
- L'attribuzione del punteggio.

Se risulta necessario perfezionare la documentazione presentata, per carenza di chiarezza/esaustività, il Responsabile del procedimento ne chiede la trasmissione entro un termine di dieci giorni. La trasmissione avviene tramite il caricamento della documentazione nell'apposita funzionalità disponibile sul portale Bandi e Servizi. Passato tale termine, l'istruttoria potrà avere esito negativo, parziale o totale.

Se l'istruttoria si conclude con esito negativo, anche solo parziale, per il mancato riconoscimento di alcune spese, il Responsabile del procedimento ne comunica al richiedente i motivi, indicando il termine entro il quale presentare eventuali osservazioni.

Scaduto il termine senza che siano state inviate osservazioni, l'esito istruttorio diventa definitivo.

Il Responsabile del procedimento comunica a tutti i richiedenti gli esiti istruttori, con il dettaglio delle spese ammesse/non ammesse.

D. APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Il Responsabile del procedimento approva gli esiti definitivi dell'istruttoria con proprio decreto.

La graduatoria delle domande con esito istruttorio positivo rimane efficace fino a sei mesi dalla data di adozione del provvedimento.

Le condizioni indicate nella domanda di contributo, che hanno determinato l'attribuzione del punteggio, devono essere mantenute fino alla completa realizzazione del progetto finanziato. In caso contrario, la domanda decade e le somme eventualmente erogate devono essere restituite maggiorate degli interessi legali.

17. ACCETTAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Responsabile del procedimento comunica ai richiedenti la concessione del contributo, indicando il codice CUP dell'intervento finanziato ed il termine per la conclusione dell'intervento. L'accettazione del contributo si intende acquisita in assenza di osservazioni o dinieghi, espressi entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

18. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONE E CONTATTI

Di seguito i riferimenti e contatti:

- Responsabile del procedimento.

Serie Ordinaria n. 10 - Giovedì 06 marzo 2025

ALLEGATO A

 Faustino Bertinotti, e-mail: fausto_bertinotti@regione.lombardia.it

- Informazioni sul bando.

 Marianna Garlanda, e-mail: marianna_garlanda@regione.lombardia.it

 Angelica Bigo, e-mail: angelica_bigo@regione.lombardia.it

 Francesca Piccolo, e-mail: francesca_piccolo@regione.lombardia.it

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della L.R. 1° febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

TITOLO	Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e l'Acquacoltura (FEAMPA), Bando dell'Obiettivo Specifico 1.1. "Rafforzare le attività di pesca sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale" art. 26 - Regolamento (UE) n. 2021/1139.
DI COSA SI TRATTA	Concessione di contributi a favore delle imprese di pesca delle acque interne per investimenti volti a fornire valore aggiunto al pescato attraverso la prima trasformazione e la vendita diretta dei prodotti della pesca, lo sviluppo di altre attività di diversificazione, formazione, il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza
CHI PUÒ PARTECIPARE	<ul style="list-style-type: none"> - Imprese di pesca professionale nelle acque interne; - Associazioni di categoria della pesca riconosciute dallo Stato, le organizzazioni sindacali di settore; - Giovani pescatori professionisti
DOTAZIONE FINANZIARIA	Il FEAMPA si attua tramite cofinanziamento (quota comunitaria, quota nazionale e quota regionale). La dotazione finanziaria messa a disposizione per questo bando è di € 900.000,00. Le risorse stanziare sono così ripartite: <ul style="list-style-type: none"> - 50% a carico del FEAMPA - 35% a carico del Fondo di Rotazione - 15% a carico del Bilancio della Regione
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	L'aiuto è in conto capitale. Le aliquote di contributo sono: 50% (max 75.000, 00 euro di contributo) per diversificazione 40% acquisto prima imbarcazione da pesca 60% formazione 70% valore aggiunto, miglioramento sicurezza e condizioni di lavoro; 10.000 euro premio avvio attività L'erogazione avviene con collaudo finale.
REGIME DI AIUTO DI STATO	Nessuno
PROCEDURA DI SELEZIONE	Procedura valutativa delle domande con graduatoria. Le domande sono valutate in base ad una griglia di criteri di selezione indicati nel bando.
DATA APERTURA	24 Marzo 2025
DATA CHIUSURA	30 Aprile 2025
COME PARTECIPARE	I richiedenti possono presentare una sola domanda mediante il portale "Bandi e Servizi" di Regione Lombardia www.bandiregione.lombardia.it
CONTATTI	U.O. Politiche Ittiche, Faunistico Venatorie, Foreste e Montagna Responsabile del procedimento: Faustino Bertinotti, e-mail: fausto_bertinotti@regione.lombardia.it Informazioni sul bando: Marianna Garlanda, e-mail: marianna_garlanda@regione.lombardia.it Angelica Bigo, e-mail: angelica_bigo@regione.lombardia.it Francesca Piccolo, e-mail: francesca_piccolo@regione.lombardia.it

Nota: la scheda informativa non ha valore legale. Si rinvia al resto del bando per tutti i contenuti completi e vincolanti.

ALLEGATO A

19. TERMINI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

L'intervento deve essere concluso entro 12 mesi decorrenti dalla data di adozione del decreto di concessione del contributo.

È possibile la concessione di una sola proroga al termine di conclusione degli interventi, fino a un massimo di 6 mesi, su richiesta motivata, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del richiedente, da presentare almeno 60 giorni prima del termine indicato nella comunicazione di concessione del contributo⁵.

20. COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ

Le comunicazioni di inizio attività devono pervenire tramite la piattaforma Bandi e Servizi, entro 60 giorni dalla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo, allegando un eventuale aggiornamento del cronoprogramma.

21. ADATTAMENTI TECNICI

Gli adattamenti tecnici riguardano soluzioni migliorative o la sostituzione di macchinari o forniture previsti nel progetto approvato con altri funzionalmente equivalenti individuati attraverso la selezione basata sul confronto tra i preventivi.

Gli adattamenti tecnici sono ammessi a condizione che:

- Sia possibile identificare l'oggetto o gli oggetti della sostituzione;
- Non siano modificate le finalità del progetto;
- Siano forniti in sede di rendicontazione i preventivi comprovanti la congruità della spesa.

L'adozione di adattamenti tecnici deve essere motivata nella Relazione tecnica finale (**Allegato C2** - relazione descrittiva degli interventi effettuati).

22. MODALITÀ E TEMPI DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

L'agevolazione è erogata a seguito dei controlli svolti dalle Strutture competenti della Direzione Generale Agricoltura.

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015). In caso di accertata irregolarità, in fase di erogazione verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

⁵ Art. 27 l.r. 34/1978

ALLEGATO A

23. RICHIESTA DEL SALDO

La domanda di erogazione del saldo deve essere presentata sul portale Bandi e Servizi, entro 30 giorni dal termine di conclusione degli interventi indicati nell'ultimo cronoprogramma presentato, allegando la seguente documentazione:

1. Fatture e/o altri titoli di spesa con relativi documenti di pagamento (bonifici etc.), dichiarazioni liberatorie emesse dalle imprese fornitrici per spese superiori a € 200,00 (**Allegato C1**), eventuale copia dei DDT (documenti di trasporto).
2. Relazione descrittiva degli interventi (**Allegato C2**).
3. Per gli impianti fissi, il computo metrico a consuntivo redatto dal direttore dei lavori e asseverato dal direttore lavori e/o dal collaudatore o da un libero professionista iscritto all'albo.
4. Se necessario, il certificato di collaudo e/o di conformità degli impianti.
5. Documentazione fotografica degli interventi conclusi e dei beni oggetto di intervento.
6. Certificati di connessione per agriturismo o didattica se previsti, qualora ottenuti dopo la data di presentazione della domanda.
7. Quadro di raffronto (**Allegato C3**, anche in formato EXCEL) tra:
 - Spese richieste (al netto dell'IVA);
 - Spese ammesse (al netto dell'IVA);
 - Spese sostenute (al netto dell'IVA).Le spese devono essere suddivise come nell'Allegato B3 e ogni voce di spesa dovrà riportare la sua descrizione.
8. Elenco riepilogativo finale delle spese rendicontate (**Allegato C4**), da allegare anche in formato Excel.
9. Documenti comprovanti l'utilizzo del codice contabile distinto, quali pagine del Registro IVA/acquisti in cui sono annotate le spese riferite al progetto finanziato (evidenziare in modo chiaro le spese del progetto).
10. Per il pagamento delle fatture dei professionisti, ricevuta dell'F24 utilizzato per il versamento delle ritenute d'acconto.
11. Per i corsi di formazione:
 - Relazione dell'attività realizzata a firma del soggetto erogatore;
 - Copia dei registri delle presenze di allievi e docenti, tempi di accesso e la durata dell'utilizzo degli strumenti online per la formazione a distanza;
 - Elenco delle risorse umane impiegate (docenze esterne e personale interno) sul progetto firmato e relativi timesheet.

Per le spese già sostenute prima della presentazione della domanda:

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante che:

- Il documento giustificativo di spesa/fattura n. _____ del _____ è riferito a spesa a valere sul PN FEAMPA 2021/2027 – CUP _____; (si tratta del Codice Unico di Progetto assegnato alle domande ammesse).

La spesa ammessa in sede di collaudo dovrà essere almeno il 70% della spesa ammessa in fase di concessione del contributo.

24. CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'erogazione del contributo è subordinata all'esito positivo dei controlli di primo livello e dei controlli amministrativi.

ALLEGATO A

I controlli consistono in:

1. Verifica della completezza e della correttezza della documentazione;
2. Sopralluogo nella sede di realizzazione del progetto.

In sede di sopralluogo, il funzionario della struttura AFCP competente per territorio verifica:

- L'operatività del beneficiario;
- La documentazione amministrativo-contabile in originale e la corrispondenza con quella rendicontata;
- Il completamento del progetto, così come rendicontato, e l'effettiva esistenza delle opere, dei beni o dei servizi oggetto di cofinanziamento.

Il funzionario della struttura AFCP compila e sottoscrive le check list di saldo e di controllo in loco, che deve essere controfirmata anche dal beneficiario, e le invia al Soggetto pagatore.

L'istruttoria di pagamento si conclude con la determinazione del contributo da erogare, entro 60 giorni dalla richiesta di saldo.

Se la spesa ammessa a contributo è inferiore all'importo rendicontato, il quadro finanziario è ricalcolato, comprese le eventuali spese generali.

A seguito delle verifiche di competenza, il soggetto pagatore predispone la liquidazione del contributo entro 90 giorni dalla richiesta di pagamento.

25. VINCOLI DI INALIENABILITÀ E DESTINAZIONE D'USO

Per investimenti produttivi, il contributo è revocato e recuperato se, entro cinque anni⁶ dal pagamento finale, si verifica quanto segue:

- a) Cessazione o ricollocazione di un'attività produttiva al di fuori della regione di livello NUTS 2 in cui ha ricevuto sostegno;
- b) Cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri vantaggio indebito a un'impresa o a un organismo di diritto pubblico;
- c) Modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare al Responsabile del procedimento il verificarsi di una circostanza tra quelle sopra indicate entro 30 giorni dal suo avvenimento.

In tal caso, il beneficiario deve restituire la parte del contributo riferito al bene coinvolto, maggiorato degli interessi legali in proporzione al periodo per il quale è durata la circostanza, oppure, in caso di mancata o tardiva comunicazione, viene revocato l'intero contributo maggiorato degli interessi legali.

In caso di fallimento o procedura di concordato preventivo, la Regione attiverà le procedure previste dalla legislazione vigente.

⁶ Secondo quanto disposto dall'art. 65 del Reg. (UE) n. 2021/1060

ALLEGATO A

26. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità al progetto approvato e nel rispetto dei seguenti obblighi:

1. Rispettare la normativa comunitaria e regionale;
2. Non richiedere e non percepire per gli stessi interventi altri finanziamenti, a carico del bilancio comunitario, nazionale e regionale;
3. Assicurare il supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l'Amministrazione riterrà di effettuare;
4. Comunicare nell'immediato ogni variazione di quanto dichiarato nella domanda;
5. Fornire i dati e le informazioni richieste dall'Amministrazione per monitorare lo stato di avanzamento del progetto;
6. Realizzare gli interventi e rendicontare le spese in conformità a quanto prescritto nel bando;
7. Rendicontare una spesa finale ammissibile non inferiore al 70% della spesa ammessa;
8. Mantenere un sistema di contabilità dedicata;
9. Conservare la documentazione giustificativa della spesa inerente agli interventi finanziati per almeno cinque anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo;
10. Comunicare al Responsabile del procedimento l'eventuale rinuncia al contributo. Nel caso in cui siano già state erogate quote del contributo, il soggetto beneficiario deve restituire le somme ricevute;

Qualora il beneficiario contravvenga agli obblighi assunti con la presentazione della domanda di contributo, il finanziamento potrà essere revocato.

27. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

I beneficiari di un contributo a valere sul PN FEAMPA 2021-2027 devono⁷:

- Fornire, sul proprio sito web o social media, ove questo esista, una breve descrizione del progetto, evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione Europea;
- Informare che il progetto in corso è stato finanziato dal FEAMPA 2021-2027 su documenti o materiali destinati al pubblico;
- Collocare una targa nel luogo in cui è stato realizzato l'intervento finanziato, che riporti il logo dell'Unione Europea, il logo PN FEAMPA 2021-2027.

28. RINUNCIA

Il beneficiario può rinunciare al contributo concesso, tramite comunicazione, utilizzando apposita funzionalità su Bandi e Servizi.

Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l'ufficio istruttore abbia comunicato al beneficiario la presenza di irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura di revoca.

La rinuncia non è, inoltre, consentita se al beneficiario è stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco.

La rinuncia volontaria comporta la revoca ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

⁷ Ai sensi dell'art. 50 del Reg. (UE) n. 2021/1060.

ALLEGATO A

29. CONTROLLI

Ogni progetto ammesso a finanziamento è sottoposto a controlli (amministrativi, in sede, in loco ed ex post) in fase di ammissione prima e/o dopo la liquidazione del saldo, anche in relazione al rispetto dei vincoli di inalienabilità (par. 25.)

I controlli sono effettuati dalle Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca territorialmente competenti (controlli di primo livello) o da altre Autorità a ciò deputate (controlli ex post).

30. MONITORAGGIO DEI RISULTATI

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questi interventi, gli indicatori individuati, conformemente a quanto riportato nell'allegato 1 al Reg. (UE) 2021/1139, sono i seguenti.

Indicatori di risultato dell'intervento presenti nel PN FEAMPA 2021-2027.

AZIONE 1			
CODICE OPERAZIONE	CODICE INDICATORE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA
12	CR 04	Imprese con un fatturato elevato	Numero di entità ⁸
14, 54, 55	CR 08	Persone beneficiarie	Numero di persone
14	CR 16	Entità che beneficiano di attività di promozione e informazione	Numero di entità
AZIONE 6			
06	CR 03	Imprese create	Numero di entità

Indicatori di risultato aggiuntivi per Infosys.

AZIONE 1			
CODICE OPERAZIONE	CODICE INDICATORE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA
66	CR 17	Entità che migliorano l'efficienza delle risorse nella produzione e / o nella trasformazione	Numero di entità
AZIONE 7			
64	CR 06	Lavori creati	Numero di persone

In **fase di presentazione** dell'istanza il richiedente deve dichiarare il **valore previsionale** degli indicatori sopra riportati, anche qualora uno di essi assuma valore 0 o risulti non pertinente (np). Non possono essere ammesse iniziative per le quali tutti gli indicatori assumano valore previsionale pari a zero o risultino non pertinenti.

In sede di **domanda di pagamento finale** (saldo) deve essere valorizzato il **valore raggiunto**.

⁸ Inserire un valore dell'indicatore pari a 1 se è previsto un incremento del fatturato annuo pari ad almeno il 2% rispetto a quello realizzato nell'anno precedente grazie alla realizzazione del progetto con codice operazione 12.

ALLEGATO A

30.1. COSTUMER SATISFACTION

In attuazione del dispositivo normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l.r. 01/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di adesione che di rendicontazione.

Tutte le informazioni vengono raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizza in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

31. REVOCA DEL CONTRIBUTO E RECUPERO DELLE SOMME EROGATE

Il contributo è revocato a seguito di:

- Rinuncia espressa del beneficiario;
- Non rispondenza del progetto ai requisiti per i quali è stato ammesso e/o realizzazione difforme da quanto approvato, ivi comprese eventuali irregolarità riscontrate in riferimento alle norme di settore;
- Mancato rispetto dei termini per la realizzazione del progetto e per la presentazione della rendicontazione, fatte salve le cause di forza maggiore che devono essere comunicate (quali calamità naturali, conflitti, eventi comunque imprevedibili);
- Realizzazione del progetto al di sotto del 70% della spesa ammessa;
- Esito negativo dei controlli, di primo livello o ex post (par 29);
- Mancato rispetto degli impegni assunti e/o violazione degli obblighi previsti dal presente bando.

Le accertate false dichiarazioni comportano la denuncia all'autorità giudiziaria, la revoca del finanziamento e il recupero delle somme liquidate maggiorate degli interessi di legge, le sanzioni previste dalle norme comunitarie, e l'esclusione dall'accesso ad altri finanziamenti a valere sui bandi FEAMPA.

In caso di revoca si procede al recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

32. CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

I documenti di spesa/pagamento relativi agli interventi finanziati dal FEAMPA devono essere conservati per un periodo di cinque anni a partire dalla data di pagamento del saldo.

I documenti devono essere conservati originali o sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico.

ALLEGATO A

33. DIRITTI DEL BENEFICIARIO

Al beneficiario spettano i diritti e le tutele previsti dalle norme sul procedimento amministrativo, da quelle in materia di accesso ai documenti amministrativi inerenti al bando, nonché dalle norme in materia di trattamento dei dati personali.

L'interessato può presentare ricorso o alternativamente esercitare azione secondo le modalità di seguito riportate.

Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1972, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Rimedi giurisdizionali

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previste dall'ordinamento.

34. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. N. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D. Lgs. 101/2018), si rimanda all'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'**Allegato D**.

35. DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti. Per la consultazione o la richiesta di copie – conformi o in carta libera – è possibile presentare domanda verbale o scritta all'Ufficio:

D.G. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste
Unità Organizzativa Politiche Ittiche, Faunistico Venatorie, Foreste e Montagna
Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano – telefono: (+39) 02/67653168
E-mail: agricoltura@pec.regione.lombardia.it

ALLEGATO A

36. RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Regionale dell'Unità Organizzativa (U.O) competente, Faustino Bertinotti.

Di seguito sono elencati i Soggetti coinvolti nel procedimento e le relative funzioni.

Denominazione	Struttura	Ruolo/attività
Responsabile del procedimento	U.O. Politiche Ittiche, Faunistico Venatorie, Foreste e Montagna	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica di ricevibilità e ammissibilità - Valutazione e selezione dei progetti - Approvazione della graduatoria e assunzione dell'impegno giuridico nei confronti del beneficiario.
Nucleo controlli I livello	Uffici Territoriali Competenti (AFCP)	<ul style="list-style-type: none"> - Sopralluoghi in sede di erogazione dei corsi - Gestione controlli richiesta di pagamento del saldo - Sopralluogo finale
Soggetto pagatore	U.O. Politiche Ittiche, Faunistico Venatorie, Foreste e Montagna	<ul style="list-style-type: none"> - Liquidazione a saldo

37. UFFICI REGIONALI TERRITORIALEMENTE COMPETENTI

Provincia	Struttura regionale territoriale competente (AFCP)	Casella di posta elettronica certificata (PEC)
BERGAMO	Agricoltura Foreste Caccia e Pesca	Agricolturabergamo@pec.regione.lombardia.it
BRESCIA	Agricoltura Foreste Caccia e Pesca	Agricolturabrescia@pec.regione.lombardia.it
VARESE, COMO, LECCO	Agricoltura Foreste Caccia e Pesca Varese, Como e Lecco	Agrituravacolc@pec.regione.lombardia.it

38. ALLEGATI

Allegato B0 - Domanda

Allegato B1 - Relazione tecnica iniziale

Allegato B2 - Cronoprogramma

Allegato B3 - Quadro economico

Allegato B4 - Quadro raffronto preventivi

Allegato B5 - Capacità finanziaria

Allegato B6 - Dichiarazioni del tecnico abilitato

ALLEGATO A

Allegato C1 – Dichiarazione liberatoria

Allegato C2 – Relazione descrittiva interventi effettuati

Allegato C3 – Quadro di raffronto

Allegato C4 – Elenco delle spese rendicontate

Allegato D – Informativa Privacy

Serie Ordinaria n. 10 - Giovedì 06 marzo 2025

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Seduta di Giunta regionale n. 108 del 3 marzo 2025
Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 3974 al n. 4008)

A) PROPOSTE DI ALTA AMMINISTRAZIONE

DIREZIONE GENERALE H CASA E HOUSING SOCIALE
(Relatore l'assessore Franco)

3974 - APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE «ULTERIORI MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 4 AGOSTO 2017, N. 4 (DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA ABITATIVA PUBBLICA E SOCIALE E DELL'ACCESSO E DELLA PERMANENZA NEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI)», A SEGUITO DI PARERE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE. PROROGA DELL'EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL PUNTO 2 DELLA D.G.R. 4177/2020 E DETERMINAZIONI URGENTI IN ORDINE ALL'ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 1481/2025 DEL TRIBUNALE DI MILANO

DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA
(Relatore il Vicepresidente Alparone)

3975 - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 (D.LGS. 118/11 - L.R. 19/12 ART. 1, CO. 4) 8° PROVVEDIMENTO - PRELIEVO DAL FONDO SPESE IMPREVISTE 1° PROVVEDIMENTO

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

DIREZIONE CENTRALE AG AFFARI ISTITUZIONALI, GENERALI E SOCIETÀ PARTECIPATE

AG - DIREZIONE CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI, GENERALI E SOCIETÀ PARTECIPATE

(Relatore il Presidente Fontana)

3976 - ADESIONE ALLA FONDAZIONE GIANGIACOMO FELTRINELLI, AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 1 DELLA L.R. 12 SETTEMBRE 1986, N. 50

AG61 - AVVOCATURA, AFFARI EUROPEI E SUPPORTO GIURIDICO
(Relatore il Presidente Fontana)

3977 - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO IN RIASSUNZIONE PROMOSSO AVANTI IL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - ROMA - PER L'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA N. 15 DEL 12 MAGGIO 2017 DEL COMUNE DI VALDISOTTO, SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO - OPERE PUBBLICHE - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA. NOMINA DEL DIFENSORE REGIONALE AVV.TO ALESSANDRO GIANELLI DELL'AVVOCATURA REGIONALE (NS. RF. N. 2025001000000)

3978 - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO, PROMOSSO AVANTI IL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, CONCERNENTE UN'AZIONE DI ACCERTAMENTO NEGATIVO DELL'OBBLIGO DI DEPOSITARE UNA GARANZIA FIDEIUSSORIA, QUALE CONDIZIONE PER L'EMISSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA PER COSTRUIRE ED ESERCIRE UN IMPIANTO IDROELETTRICO. NOMINA DEL DIFENSORE REGIONALE AVV. ALESSANDRA ZIMMITTI DELL'AVVOCATURA REGIONALE (NS. RIF. N. 20240731)

3979 - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO, PROMOSSO AVANTI IL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, PER LA REVOCAZIONE DELLA SENTENZA DEL TSAP N. 218/2024, CONCERNENTE UN ACCERTAMENTO NEGATIVO DELL'OBBLIGO DI CEDERE GRATUITAMENTE UNA QUOTA DI ENERGIA, A DECORRERE DALL'ANNUALITÀ 2020, A FAVORE DI REGIONE LOMBARDIA E/O DEI TERRITORI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA, AI SENSI DELLA D.G.R. N. XI/3347/2020. NOMINA DEL DIFENSORE REGIONALE AVV. ALESSANDRO GIANELLI DELL'AVVOCATURA REGIONALE (NS. RIF. N. 20250016)

DIREZIONE CENTRALE AI PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE
AI - DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE

(Relatore il Presidente Fontana)

3980 - PIANO DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE 2025

3981 - BANDO IMPIANTI SPORTIVI 2025 - CRITERI E MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FONDO PERDUTO IN CONTO CAPITALE PER LA MESSA IN SICUREZZA, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI ESISTENTI SUL TERRITORIO LOMBARDO

(Relatore il Presidente Fontana)

3982 - DETERMINAZIONI IN MERITO AL RICONOSCIMENTO DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARSI NELLA PROVINCIA DI BRESCIA IN ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE PROMOSSE DALLA FONDAZIONE CARIPOLO «PROGETTI EMBLEMATICI MAGGIORI» BANDO 2024

AI64 - PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA DI PROGETTI STRATEGICI TRASVERSALI

(Relatore il Presidente Fontana)

3983 - APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 11, COMMA 3 DELLA LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 29 NOVEMBRE 2019 «DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA DI INTERESSE REGIONALE» (CLAUSOLA VALUTATIVA)

DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA

AM - DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E FINANZA

(Relatore il Presidente Fontana)

3984 - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E COMUNE DI CREMA FINALIZZATA ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

AM63 - RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE DEL SISTEMA SOCIO SANITARIO

(Relatore il Vicepresidente Alparone)

3985 - APPROVAZIONE DEI BILANCI PREVENTIVI ECONOMICI 2025 DELLE AZIENDE SOCIO SANITARIE TERRITORIALI (A.S.S.T.)

DIREZIONE GENERALE F UNIVERSITÀ, RICERCA, INNOVAZIONE

(Relatore l'assessore Fermi)

F160 - AFFARI LEGISLATIVI, PROGRAMMAZIONE E GOVERNANCE DELLA RICERCA

3986 - PREMIO INTERNAZIONALE «LOMBARDIA È RICERCA» ANNO 2025: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DEL PREMIO

DIREZIONE GENERALE G WELFARE

(Relatore l'assessore Bertolaso)

G151 - PROGETTI TRASVERSALI E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

3987 - ELENCO DELLE PRESTAZIONI NON SOGGETTE ALL'OBBLIGO DI PRENOTAZIONE E NOTIFICA ALLA RETE REGIONALE DI PRENOTAZIONE DI CUI ALLA L.R. 33/2009 ART. 21, A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL NOMENCLATORE TARIFFARIO REGIONALE DELL'ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE E PROTENSICA DI CUI ALLA D.G.R. N. XII/3630/2024

G152 - POLO OSPEDALIERO

3988 - APPROVAZIONE DELL'ACCREDITAMENTO E VARIAZIONE DELL'ASSETTO ACCREDITATO RELATIVO ALLE ATTIVITÀ SANITARIE SVOLTE PRESSO LE STRUTTURE «NUOVA RISANA S.R.L.» DI GALLARATE (VA), «CENTRO MEDICO DIAGNOSTICO S. LORENZO» DI CREMA (CR), «HABILITA LABORATORIO ANALISI MEDICHE» DI BONATE SOTTO (BG), «HUMANITAS GAVAZZENI» DI BERGAMO, «CENTRO DI RICERCHE CLINICHE PER LE MALATTIE RARE ALDO E CELE DACCÒ» DI RANICA (BG), AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 20 MAGGIO 2022 N. 8

G153 - RETE TERRITORIALE

3989 - APPROVAZIONE E ATTUAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE DI EQUIPE SPECIALIZZATE OSPEDALIERE PER LE DIPENDENZE (ESOD), IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 8 DELLA L.R. N. 23/2020 «NUOVO SISTEMA DI INTERVENTO SULLE DIPENDENZE PATOLOGICHE» E CONTESTUALE ASSEGNAZIONE, A FAVORE DELLE ATS, DELLE RISORSE IN MERITO PREVISTE DALLA D.G.R. N. 12/3720 DEL 30 DICEMBRE 2024 «DETERMINAZIONI IN ORDINE AGLI INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE DEL SSR PER L'ANNO 2025»

3990 - RICLASSIFICAZIONE DELL'ACCREDITAMENTO, AI SENSI DELLA D.G.R. XII/1435/2023, DELL'OSPEDALE DI COMUNITÀ DI SONCINO, CON SEDE IN VIA DE' MARCHESCHI N. 3/5, SONCINO (CR). ENTE GESTORE ASST DI CREMA CON SEDE LEGALE IN LARGO UGO DOSSENA N. 2, CREMA (CR) - C.F./P.IVA 01629350198

3991 - SOSPENSIONE DELL'ACCREDITAMENTO DELLE UNITÀ D'OFFERTA SOCIOSANITARIE RSA ZAFFIRO IRIS, CUDES 090221 E RSA ZAFFIRO LOTO, CUDES 090227, CON SEDE IN VIA BOSE N. 1/QUARTER, BRESCIA (BS). ENTE GESTORE ZAFFIRO NORD S.R.L., CON SEDE LEGALE IN VIA MELCHIORRE GIOIA N. 121, MILANO (MI) - C.F./P.IVA 02881800300

3992 - MODIFICA DELL'ACCREDITAMENTO, PER TRASFERIMENTO SEDE IN VIA PARCO VECCHIO N. 6/B, PAVIA (PV), DELL'UNITÀ D'OFFERTA SOCIOSANITARIA CURE PALLIATIVE DOMICILIARI FINISTERRE UCP-DOM PAVIA, CUDES 018341. ENTE GESTORE FINISTERRE S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA VARESE N. 25/D, SARONNO (VA) - C.F./P.IVA 02761090121

3993 - VOLTURA DELL'ACCREDITAMENTO DELL'UNITÀ D'OFFERTA SOCIOSANITARIA CENTRO DIURNO INTEGRATO PER ANZIANI CDI C/O FONDAZIONE INSIEME TRENZANO ONLUS, CUDES 001576, CON SEDE IN PIAZZA DEL VOLONTARIO N. 1, TRENZANO (BS), A FAVORE DELL'ENTE GESTORE GENESI IMPRESA SOCIALE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, CON SEDE LEGALE IN VIA BILINE N. 74/76, RODENGO SAIANO (BS) - C.F./PIVA 03480310170

3994 - ACCREDITAMENTO DELL'UNITÀ D'OFFERTA SOCIOSANITARIA RIABILITAZIONE AMBULATORIALE DENOMINATA CENTRO ABILITATIVO GIOC-ABILE, CUDES 030424, CON SEDE IN VIA BOSCHETTI N. 15, MANERBA DEL GARDA (BS). ENTE GESTORE LA RONDINE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, CON SEDE LEGALE IN VIALE GIUSEPPE MAZZINI N. 85, MAZZANO (BS) - C.F./PIVA 01486880170

3995 - MODIFICA DELL'ACCREDITAMENTO DELL'UNITÀ D'OFFERTA SOCIOSANITARIA CDI CENTRO DIURNO INTEGRATO IL GELSO, CUDES 002002, A SEGUITO DI TRASFERIMENTO DELLA SEDE IN STRADA SAN APOLLONIO S.N.C., CASTEL GOFFREDO (MN) ED AMPLIAMENTO DELLA CAPACITÀ RICETTIVA. ENTE GESTORE IL GELSO S.R.L., CON SEDE LEGALE IN VIA PORLEZZA N. 8, MILANO (MI) - C.F./PIVA 12156120011

3996 - MODIFICA DELL'ACCREDITAMENTO DELL'UNITÀ D'OFFERTA SOCIOSANITARIA RSA IL GELSO, CUDES 001871, A SEGUITO DI TRASFERIMENTO DELLA SEDE IN STRADA SAN APOLLONIO S.N.C., CASTEL GOFFREDO (MN) ED AMPLIAMENTO DELLA CAPACITÀ RICETTIVA. ENTE GESTORE IL GELSO S.R.L., CON SEDE LEGALE IN VIA PORLEZZA N. 8, MILANO (MI) - C.F./PIVA 12156120011

G194 - PREVENZIONE

3997 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA DG WELFARE UO PREVENZIONE E LA REGIONE DEL PIEMONTE DIREZIONE SANITÀ, NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ DI IMMUNIZZAZIONE PASSIVA DEI NEONATI CONTRO IL VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE (RSV) - TRASFERIMENTO FINO A 500 DOSI DELL'ANTICORPO MONOCLONALE NIRSEVIMAB-BEYFORTUS, UTILIZZATO PER LA PREVENZIONE DELLE INFEZIONI DI RSV IN ETÀ NEONATALE, IN CAMBIO DI EQUIVALENTE QUANTITATIVO

3998 - APPROVAZIONE DI UNO «STUDIO DI FATTIBILITÀ DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CANCRO DELLA MAMMELLA AL PRIMO ACCESSO IN SCREENING PER LE DONNE DI ETÀ COMPRESA TRA 40 - 44 E 45 - 49 ANNI» CONDOTTO DALL'ATS DI PAVIA NELL'AMBITO DEL PIANO STUDI E RICERCHE 2025 EX D.G.R. N. XII/3718 DEL 30 DICEMBRE 2024

DIREZIONE GENERALE H CASA E HOUSING SOCIALE

(Relatore l'assessore Franco)

H160 - SISTEMA REGIONALE DEI SERVIZI ABITATIVI

3999 - APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PER L'ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO DESTINATO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTELCOVATI (BS) - (L.R. 16/2016 E S.M.I. - TITOLO III - CAPO II - ARTT. 28 E 30)

DIREZIONE GENERALE I CULTURA

(Relatore l'assessore Caruso)

I1 - DIREZIONE GENERALE CULTURA

4000 - APPROVAZIONE DEI REQUISITI E CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BANDO PER IL SOSTEGNO DI FESTIVAL DI MUSICA, DI DANZA E MULTIDISCIPLINARI RICONOSCIUTI DI RILEVANZA REGIONALE PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

4001 - APPROVAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI CHE OPERANO NEL CAMPO DELLE ATTIVITÀ E DEI BENI CULTURALI - ANNO 2025

L160 - VALORIZZAZIONE CULTURALE

4002 - FONDAZIONE BAGATTI VALSECCHI ONLUS. CRITERI, MODALITÀ E TERMINI PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO DI EURO 150.000,00 PER CIASCUN ANNO DEL TRIENNIO 2025-2027, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 3 DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2024, N. 22 «LEGGE DI STABILITÀ 2025-2027»

DIREZIONE GENERALE P TURISMO, MARKETING TERRITORIALE E MODA

(Relatore l'assessore Mazzali)

P1 - DIREZIONE GENERALE TURISMO, MARKETING TERRITORIALE E MODA

4003 - APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA PER LA PROMOZIONE, L'ADESIONE E LO SVILUPPO DEL PRIMO RECYCLING HUB ITALIANO

DIREZIONE GENERALE T AMBIENTE E CLIMA

(Relatore l'assessore Maione)

T160 - ECONOMIA CIRCOLARE E TUTELA DELLE RISORSE NATURALI

4004 - NOMINA DEI MEMBRI DEL COMITATO CONSULTIVO REGIONALE PER LE ATTIVITÀ ESTRATTIVE DI CAVA, AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 5, DELLA L.R. 8 NOVEMBRE 2021, N. 20

DIREZIONE GENERALE V ENTI LOCALI, MONTAGNA, RISORSE ENERGETICHE, UTILIZZO RISORSA IDRICA

(Relatore l'assessore Sertori)

V160 - ENTI LOCALI, MONTAGNA, AREE INTERNE

4005 - DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA PER LA RETE ESCURSIONISTICA DELLA LOMBARDIA, PER LE STRADE STORICHE DI MONTAGNA E PER LE IPOVIE, DI CUI ALL'ART. 7 DELLA LEGGE REGIONALE 27 FEBBRAIO 2017, N. 5, COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2024, N. 17

DIREZIONE GENERALE W ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO

(Relatore l'assessore Tironi)

W162 - ACCREDITAMENTI, REGOLE E CONTROLLI

4006 - REGOLAMENTAZIONE DELLO STANDARD PROFESSIONALE E FORMATIVO DELL'AGENTE DI AFFARI IN MEDIAZIONE IN ATTUAZIONE DELLE LINEE GUIDE APPROVATE IN CONFERENZA DELLE REGIONI

DIREZIONE GENERALE Z TERRITORIO E SISTEMI VERDI

(Relatore l'assessore Comazzi)

Z165 - DIFESA DEL SUOLO E GESTIONE ATTIVITÀ COMMISSARIALI

4007 - APPROVAZIONE «SCHEMA DI DISCIPLINARE PER L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE E LA VIGILANZA DELL'AREA DI LAMINAZIONE DEL TORRENTE SEVESO IN COMUNE DI MILANO» TRA REGIONE LOMBARDIA, AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO) E COMUNE DI MILANO

Z166 - PARCHI, BIODIVERSITÀ E SISTEMA DELLE CONOSCENZE

4008 - INTEGRAZIONE DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE DELLE ZONE DI CONSERVAZIONE SPECIALE (ZSC) RELATIVE AD HABITAT E SPECIE INSERITI NEGLI ALLEGATI I E II DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE; APPROVAZIONE DEFINITIVA DEI FORMAT AI SENSI DELLA D.G.R. XII/3594/2024

Serie Ordinaria n. 10 - Giovedì 06 marzo 2025

D.g.r. 3 marzo 2025 - n. XII/3986
Premio internazionale «Lombardia è ricerca» anno 2025:
approvazione del regolamento per l'attribuzione del premio

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- lo Statuto di Autonomia della Regione Lombardia che, all'articolo 10, riconosce il ruolo centrale e trainante della ricerca scientifica e dell'innovazione per il conseguimento dei propri obiettivi e stabilisce, al comma 2, che la Regione valorizza, promuove e incentiva l'innovazione tecnica, scientifica e produttiva, gli investimenti e le iniziative nel campo della ricerca di base e applicata;
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, approvato con d.c.r. XII/42 del 20 giugno 2023, che individua la ricerca e l'innovazione quali ambiti strategici dell'azione regionale, da sostenere anche attraverso iniziative premiali e azioni di qualificazione delle competenze e delle abilità dei ricercatori;

Richiamata la legge regionale del 23 novembre 2016 n. 29 «Lombardia è ricerca e innovazione» che in particolare, all'articolo 2:

- comma 6, lettera e) dà mandato alla Giunta regionale di istituire [...] la Giornata della ricerca nella quale assegnare uno o più premi a ricercatori, studenti e imprenditori che si sono particolarmente distinti nell'ambito della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico»;
- comma 6-bis dispone che «La Giornata della ricerca si tiene l'8 novembre di ogni anno in ricordo dell'oncologo Umberto Veronesi»;
- comma 6-ter attribuisce alla Giunta regionale il compito di definire «gli aspetti organizzativi afferenti all'assegnazione dei premi di cui al comma 6, lettera e), la consistenza del premio o dei premi e l'area strategica per cui vengono assegnati, nonché eventuali variazioni della data di svolgimento degli eventi correlati alla Giornata della ricerca»;

Confermato che l'evento collegato alla Giornata della ricerca si svolgerà l'8 novembre 2025;

Evidenziato che, in attuazione della l.r. n. 29/2016, sono state realizzate sette edizioni del premio internazionale «Lombardia è ricerca», negli anni 2017, 2018, 2019, 2020 (Rinviata al 2021 per l'emergenza COVID), 2022, 2023 e 2024, che hanno avuto esiti positivi ed una significativa ricaduta sul territorio lombardo anche attraverso il sostegno ad attività di ricerca connesse alla scoperta vincitrice;

Considerato che il premio «Lombardia è ricerca» ha, tra i suoi obiettivi, quello di riconoscere pubblicamente l'impegno ed il talento di ricercatori e scienziati che, tramite le proprie ricerche e scoperte, hanno apportato un contributo significativo all'avanzamento della conoscenza scientifica e tecnologica e ha, al tempo stesso, l'obiettivo di valorizzare l'ecosistema della ricerca e dell'innovazione lombardo, a livello nazionale ed internazionale;

Ritenuto di realizzare l'ottava edizione del premio internazionale «Lombardia è ricerca» anno 2025 sul tema «Metodi innovativi di diagnostica precoce o di medicina preventiva» e di approvare il regolamento per l'attribuzione del premio di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Precisato che nell'ambito del tema «Metodi innovativi di diagnostica precoce o di medicina preventiva» le aree tematiche di rilievo sono le seguenti:

- diagnostica precoce:
 - individuazione tempestiva di patologie;
 - innovazioni in ambito radiologico, istopatologico o di laboratorio;
 - approcci genomici e proteomici alla diagnostica;
 - utilizzo di intelligenza artificiale e analisi dei dati;
- medicina preventiva:
 - screening e interventi preventivi personalizzati;
 - vaccinazione e immunizzazione;
 - approcci genetici e molecolari alla prevenzione;
 - promozione della salute e prevenzione delle malattie;

Stabilito che:

- il premio è assegnato a scienziati in attività, di qualsiasi nazionalità, che abbiano una produzione scientifica significativa e comprovata da un h-index pari almeno a 50;
- ogni scienziato potrà candidarsi, in forma singola o associata (Indicando al massimo due nominativi di colleghi con cui si è condiviso il lavoro di ricerca), esplicitando il

contributo significativo apportato alla ricerca nell'ambito del tema «Metodi innovativi di diagnostica precoce o di medicina preventiva» e presentando, al tempo stesso, un progetto di ricerca traslazionale finalizzato a consolidare la propria ricerca, da attivare in collaborazione con uno o più organismi di ricerca pubblici o privati della Lombardia;

- il premio consiste nella somma di 1 milione di euro, di cui una quota del 30% è assegnata allo scienziato vincitore (O agli scienziati vincitori) e una quota del 70% è destinata al sostegno del progetto traslazionale abbinato alla candidatura;
- il dossier di candidatura sarà articolato nelle seguenti sezioni:
 - sezione A: profilo del candidato;
 - sezione B: progetto di ricerca traslazionale;
 - sezione C: lettere di endorsement;
- non sono ammesse candidature di terze parti;

Stabilito, in ordine al progetto di ricerca abbinato alla candidatura, che:

- il vincitore e gli organismi di ricerca lombardi individuati per la collaborazione dovranno definire e presentare un progetto di ricerca completo di finalità, descrizione attività da realizzare, cronoprogramma, budget di spesa, composizione del team di progetto e risultati attesi. La fase esecutiva del progetto dovrà avere una durata massima di due anni;
- gli organismi di ricerca non potranno destinare, neanche indirettamente, le risorse del premio ad attività economiche, ma devono utilizzarle nello svolgimento della propria attività istituzionale non economica. Devono altresì impegnarsi a diffondere i risultati della ricerca alla più ampia comunità scientifica;
- il progetto di ricerca dovrà essere inviato a Regione Lombardia che, verificata la coerenza con quanto stabilito dalla presente deliberazione e la congruità di tempi e dei costi rispetto alle attività da realizzare, lo approverà con proprio provvedimento impegnando le risorse ed erogandole in favore degli organismi di ricerca beneficiari;
- al termine del progetto, il vincitore e gli organismi di ricerca dovranno presentare a Regione Lombardia una relazione tecnico scientifica che illustri gli esiti della ricerca e dia evidenza, tra le altre cose, delle modalità di utilizzo delle risorse concesse, dei risultati realizzati e delle modalità di promozione alla più ampia comunità scientifica;

Stabilito altresì che:

- per la scelta del vincitore è individuata una Giuria di selezione internazionale composta da 15 membri, individuati tramite il sistema Scopus (www.scopus.com) tra le aree tematiche più rilevanti connesse al tema 2025, ovvero Biomedical Research, Clinical Medicine, Biology, Chemistry, ICT, Engineering;
- almeno 10 membri saranno selezionati tra i ricercatori e scienziati (Italiani o non) afferenti ad Istituzioni di ricerca italiane;
- è invitato ad essere parte della Giuria, con diritto di voto, il vincitore dell'edizione 2024 del premio, in aggiunta ai 15 componenti individuati tramite il sistema Scopus;
- Regione Lombardia garantisce pari opportunità nell'ambito della Giuria di selezione. A tal fine il numero di giurati appartenenti allo stesso genere non può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi;

Dato atto che per la realizzazione dell'iniziativa è previsto uno stanziamento regionale di 1 milione di euro che trova copertura sul capitolo 14.03.104.13591 del Bilancio regionale dell'esercizio finanziario 2025 e che la quota da destinare al progetto di ricerca traslazionale sarà appostata con successiva variazione di bilancio sui capitoli con adeguato piano dei conti, sulla base dei soggetti individuati per la realizzazione del progetto;

 Dato atto che in sede di progettazione sono state rispettate e previste, in merito al trattamento dei dati personali, le medesime regole e procedure di cui alla policy in materia di *Privacy by Design* validata il 9 marzo 2023 dal Privacy Officer regionale;

Dato atto altresì che nell'ambito del procedimento di assegnazione del premio viene resa apposita informativa per il trattamento dei dati personali (Ex articoli 13 e 14 del Reg. UE 2016/679) di cui all'allegato B, parte integrante del presente provvedimento;

Viste:

- la Comunicazione sulla disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01) e ss.mm.ii., di cui da ultimo la Comunicazione C(2022) 7388 del 19 ottobre 2022, che prevede che qualora un organismo di ricerca svolga attività economiche e non economi-

che «il finanziamento pubblico dell'attività non economica non ricade nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato se i due tipi di attività e i relativi costi, finanziamenti e entrate possono essere nettamente separati. La corretta imputazione dei costi, dei finanziamenti e delle entrate può essere comprovata mediante i rendiconti finanziari annuali della pertinente entità»;

- la Comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01 come da ultimo aggiornata con la Comunicazione C(2022) 7388 del 19 ottobre 2022), che prevede, al paragrafo 31, che determinate attività svolte da Organismi di ricerca non rientrano nell'ambito di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato, ricomprendendo tra queste «le attività di ricerca e sviluppo svolte in maniera indipendente e finalizzate ad incrementare il sapere e migliorare la comprensione e in particolare le attività di ricerca e sviluppo svolte in collaborazione» e «la diffusione dei risultati della ricerca»;

Valutato che la presente iniziativa non ha rilevanza ai fini dell'applicazione della disciplina sugli aiuti di Stato per quanto riguarda:

- la quota del 30% del premio assegnata allo scienziato (O agli scienziati) vincitore;
- la quota del 70% destinata al sostegno del progetto traslazionale abbinato alla candidatura in quanto gli organismi di ricerca lombardi neanche indirettamente svolgeranno attività economica nell'ambito del progetto e che lo stesso è finalizzato ad incrementare il sapere e migliorare la comprensione sulla tematica vincitrice 2025;

Ricordato che i premi sono conferiti dal Presidente della Regione in occasione della Giornata della ricerca, che si svolgerà l'8 novembre 2025, con la consegna di una pergamena recante la motivazione dell'attribuzione dei premi;

Dato atto che con successivi provvedimenti della Direzione Università, ricerca e innovazione si procederà all'assunzione degli atti amministrativi, comprese eventuali proroghe dei termini, e degli atti necessari per l'assegnazione della quota del 70% del premio;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni degli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità a cui devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Richiamate:

- la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» ed i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;
- la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 e successive modifiche ed integrazioni nonché il regolamento di contabilità della Giunta regionale;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di indire il premio internazionale «Lombardia è ricerca» anno 2025 sul tema «Metodi innovativi di diagnostica precoce o di medicina preventiva» e di approvare il regolamento per l'attribuzione del premio di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire che:

- il premio è assegnato a scienziati in attività, di qualsiasi nazionalità, che abbiano una produzione scientifica significativa e comprovata da un h-index pari almeno a 50;
- ogni scienziato potrà candidarsi, in forma singola o associata (Indicando al massimo due nominativi di colleghi con cui si è condiviso il lavoro di ricerca), esplicitando il contributo significativo apportato alla ricerca nell'ambito del tema «Metodi innovativi di diagnostica precoce o di medicina preventiva» e presentando, al tempo stesso, un progetto di ricerca traslazionale finalizzato a consolidare la propria ricerca, da attivare in collaborazione con uno o più organismi di ricerca pubblici o privati della Lombardia;
- il premio consiste nella somma di 1 milione di euro, di cui una quota del 30% è assegnata allo scienziato vincitore (O agli scienziati vincitori) e una quota del 70% è destinata al sostegno del progetto traslazionale abbinato alla candidatura;
- il dossier di candidatura sarà articolato nelle seguenti sezioni:
 - sezione A: profilo del candidato;

– sezione B: progetto di ricerca traslazionale;

– sezione C: lettere di endorsement;

- non sono ammesse candidature di terze parti;

3. di stabilire, in ordine al progetto di ricerca abbinato alla candidatura, che:

- il vincitore e gli organismi di ricerca lombardi individuati per la collaborazione dovranno definire e presentare un progetto di ricerca completo di finalità, descrizione attività da realizzare, cronoprogramma, budget di spesa, composizione del team di progetto e risultati attesi. La fase esecutiva del progetto dovrà avere una durata massima di due anni;
- gli organismi di ricerca non potranno destinare, neanche indirettamente, le risorse del premio ad attività economiche, ma devono utilizzarle nello svolgimento della propria attività istituzionale non economica. Devono altresì impegnarsi a diffondere i risultati della ricerca alla più ampia comunità scientifica;
- il progetto di ricerca dovrà essere inviato a Regione Lombardia che, verificata la coerenza con quanto stabilito dalla presente deliberazione e la congruità di tempi e costi rispetto alle attività da realizzare, lo approverà con proprio provvedimento impegnando le risorse ed erogandole in favore degli organismi di ricerca beneficiari;
- al termine del progetto, il vincitore e gli organismi di ricerca dovranno presentare a Regione Lombardia una relazione tecnica scientifica che illustri gli esiti della ricerca e dia evidenza, tra le altre cose, delle modalità di utilizzo delle risorse concesse, dei risultati realizzati e delle modalità di promozione alla più ampia comunità scientifica;

4. di stabilire altresì che:

- per la scelta del vincitore è individuata una giuria di selezione internazionale composta da 15 membri, individuati tramite il sistema Scopus (www.scopus.com) tra le aree tematiche più rilevanti connesse al tema 2025, ovvero Biomedical Research, Clinical Medicine, Biology, Chemistry, ICT, Engineering;
- almeno 10 membri saranno selezionati tra i ricercatori e scienziati (Italiani o non) afferenti ad Istituzioni di Ricerca italiane;
- è invitato ad essere parte della giuria, con diritto di voto, il vincitore dell'edizione 2024 del premio, in aggiunta ai 15 componenti individuati tramite il sistema Scopus;
- Regione Lombardia garantisce pari opportunità nell'ambito della giuria di selezione. A tal fine il numero di giurati appartenenti allo stesso genere non può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi;

5. di dare atto che per la realizzazione dell'iniziativa è previsto uno stanziamento regionale di 1 milione di euro che trova copertura sul capitolo 14.03.104.13591 del bilancio regionale dell'esercizio finanziario 2025 e che la quota da destinare al progetto di ricerca traslazionale sarà appostata con successiva variazione di bilancio sui capitoli con adeguato piano dei conti, sulla base dei soggetti individuati per la realizzazione del progetto;

6. di demandare a successivi provvedimenti della Direzione Università, ricerca e innovazione l'assunzione degli atti amministrativi, comprese eventuali proroghe dei termini, e degli atti necessari per l'assegnazione della quota del 70% del premio;

7. di dare atto che nell'ambito del procedimento di assegnazione del Premio viene resa apposita informativa per il trattamento dei dati personali (Ex articoli 13 e 14 del Reg. UE 2016/679) di cui all'allegato B, parte integrante del presente provvedimento;

8. di dare atto che i premi sono conferiti dal Presidente della Regione in occasione della Giornata della ricerca, che si svolgerà l'8 novembre 2025, con la consegna di una pergamena recante la motivazione dell'attribuzione del premio;

9. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, sulla piattaforma regionale Open Innovation e sul sito istituzionale, sezione trasparenza ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Riccardo Perini

ALLEGATO A

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DEL
PREMIO INTERNAZIONALE "LOMBARDIA È RICERCA"

ANNO 2025

Articolo 1
Premio Lombardia è ricerca

1. Nell'ambito della Giornata della ricerca in ricordo di Umberto Veronesi, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, lettera e), della legge regionale n. 29/2016, la Giunta regionale istituisce il Premio Internazionale "Lombardia è Ricerca" per riconoscere pubblicamente l'impegno ed il talento di persone che tramite le proprie ricerche, scoperte ed invenzioni abbiano apportato un significativo contributo nell'avanzamento della conoscenza scientifica e tecnologica.

2. Il Premio Internazionale "Lombardia è ricerca" è dedicato alle Scienze della Vita e nell'edizione 2025 sarà assegnato a scienziati che abbiano fornito un contributo significativo allo sviluppo di **metodi innovativi di diagnostica precoce o di medicina preventiva** con l'obiettivo di migliorare l'aspettativa e la qualità di vita dei cittadini.

Il Premio sarà dedicato a quelle innovazioni o contributi scientifici, farmacologici, tecnologici o operativi grazie ai quali è oggi possibile identificare precocemente le patologie e intervenire in maniera sempre più mirata e personalizzata per prevenirne l'insorgenza.

Nello specifico, gli ambiti di interesse che verranno presi in considerazione sono:

- Diagnostica Precoce:
 - Individuazione tempestiva di patologie;
 - Innovazioni in ambito radiologico, istopatologico o di laboratorio;
 - Approcci genomici e proteomici alla diagnostica;
 - Utilizzo di intelligenza artificiale e analisi dei dati;
- Medicina Preventiva:
 - Screening e interventi preventivi personalizzati;
 - Vaccinazione e immunizzazione;
 - Approcci genetici e molecolari alla prevenzione;
 - Promozione della salute e prevenzione delle malattie;

3. Il Premio è assegnato a scienziati in attività, di qualsiasi nazionalità. Ogni scienziato potrà presentare la propria candidatura, in forma singola o associata (indicando al massimo due nominativi di colleghi con cui si è condiviso il lavoro di ricerca), esplicitando il contributo significativo apportato alla ricerca nell'ambito del tema "Metodi innovativi di diagnostica precoce o di medicina preventiva" e presentando, al tempo stesso, un progetto di ricerca traslazionale finalizzato a consolidare la propria ricerca, da attivare in collaborazione con uno o più organismi di ricerca pubblici o privati della Lombardia.

4. Il Premio è conferito dal Presidente della Regione in occasione della Giornata della Ricerca

con la consegna di una pergamena recante la motivazione dell'attribuzione.

5. Il Premio deve essere ritirato personalmente dal vincitore tramite la partecipazione all'evento di premiazione, cui potranno aggiungersi ulteriori momenti di divulgazione al pubblico, anche a carattere scientifico.

6. Per il Premio è previsto lo stanziamento di 1 milione di euro, di cui una quota del 30% è assegnata allo scienziato vincitore (o agli scienziati vincitori) e una quota del 70% è destinato al sostegno del progetto traslazionale abbinato alla candidatura.

Articolo 2

Progetto di ricerca abbinato alla candidatura

1. A seguito dell'assegnazione del Premio, il vincitore e gli organismi di ricerca lombardi individuati per la collaborazione dovranno definire e presentare un progetto di ricerca completo di finalità, descrizione attività da realizzare, cronoprogramma, budget di spesa, composizione del team di progetto e risultati attesi da raggiungere per accrescere il sapere e migliorare la comprensione nella tematica del premio. La fase esecutiva del progetto dovrà avere una durata massima di due anni.

2. Gli organismi di ricerca non potranno destinare, neanche indirettamente, le risorse del Premio ad attività economiche, ma devono utilizzarle nello svolgimento della propria attività istituzionale non economica. Devono altresì impegnarsi a diffondere i risultati della ricerca alla più ampia comunità scientifica attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito, ecc..

3. Il progetto di ricerca, come descritto al comma 1, elaborato in modo da rispondere ai suddetti criteri, dovrà essere inviato a Regione Lombardia che, verificata la coerenza con quanto stabilito dalla presente deliberazione e la congruità di tempi e dei costi rispetto alle attività da realizzare, lo approverà con proprio provvedimento impegnando le risorse ed erogandole in favore degli organismi di ricerca beneficiari.

4. Al termine del progetto, il vincitore e gli organismi di ricerca dovranno presentare a Regione Lombardia una relazione tecnico scientifica che illustri gli esiti della ricerca e dia evidenza, tra le altre cose, delle modalità di utilizzo delle risorse concesse, dei risultati realizzati e delle modalità di promozione alla più ampia comunità scientifica.

Articolo 3

Giuria di selezione

1. Per la scelta del vincitore è individuata una Giuria di selezione internazionale quale organo straordinario e temporale. Tale organo si configura come un collegio imperfetto.

2. La Giuria si compone di 15 membri, individuati tramite il sistema Scopus (www.scopus.com), che combina in modo univoco un database completo e curato di abstract e citazioni con dati arricchiti e contenuti accademici collegati, in cui gli utenti possono trovare rapidamente ricerche pertinenti ed affidabili, identificare esperti ed accedere a dati, metriche e strumenti analitici affidabili per supportare decisioni sicure sulla strategia di ricerca.

3. I giurati dovranno essere selezionati tra quelli afferenti alle aree tematiche più rilevanti connesse al tema di cui all'art. 1 comma 2, ovvero: Biomedical Research, Clinical Medicine, Biology, Chemistry, ICT, Engineering.

4. All'interno del database Scopus sono individuati quali componenti della Giuria i membri con il più alto h-index per ciascuna delle aree tematiche di cui al punto 3. In particolare, almeno 10 membri saranno selezionati tra i ricercatori e scienziati (italiani o non) afferenti ad Istituzioni di Ricerca italiane.

5. È invitato ad essere parte della Giuria, con diritto di voto, il vincitore dell'edizione 2024 del Premio, in aggiunta ai 15 componenti individuati tramite il sistema Scopus.

6. Regione Lombardia garantisce pari opportunità nell'ambito della Giuria di selezione. A tal fine il numero di giurati appartenenti allo stesso genere non può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi.

7. I membri del sistema Scopus, individuati secondo i criteri di cui ai punti 3, 4 e 6 del presente articolo, sono invitati a manifestare interesse a far parte della Giuria di selezione compilando il modulo online disponibile sulla piattaforma Open Innovation entro il termine del 15 giugno 2025. I ricercatori sono selezionati in ordine di h-index, tenendo conto dei vincoli di genere, di affiliazione accademica e delle aree tematiche di competenza, fino a completa composizione della Giuria.

8. La Giuria nomina al suo interno un Presidente e redige per ogni seduta il processo verbale, da trasmettere alla Direzione Generale competente, sottoscritto dal Presidente, previa validazione di tutti i componenti dell'organo.

9. In prima convocazione la Giuria è convocata dal Direttore Generale competente. Dopo l'elezione del Presidente, quest'ultimo, qualora ne ravvisi la necessità, provvede alle ulteriori convocazioni.

10. È causa di incompatibilità per il ruolo di componente della Giuria l'aver riportato condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione e la situazione di conflitto di interessi rispetto ai candidati alla selezione.

Articolo 4 **Presentazione delle candidature**

1. Le candidature al Premio possono essere presentate da tutti gli scienziati, di qualsiasi nazionalità, che abbiano una produzione scientifica significativa e comprovata da un h-index pari almeno a 50 (in caso di candidature congiunte, almeno uno scienziato deve avere un h-index pari almeno a 50), ad esclusione dei componenti della Giuria.

2. Il dossier di candidatura sarà articolato nelle seguenti sezioni:

- **Sezione A: profilo del candidato** (o dei candidati, fino ad un massimo di tre scienziati)
 - Curriculum vitae completo di pubblicazioni, brevetti o risultati di ricerca rilevanti;
 - Descrizione sintetica del contributo offerto nell'attuale panorama scientifico;
 - Analisi retrospettiva del valore aggiunto del proprio lavoro e delle potenziali applicazioni in ambito clinico, diagnostico, terapeutico o tecnologico;
 - Illustrazione delle scoperte realizzate, ove presenti, con prove a supporto (dati sperimentali, pubblicazioni, citazioni, ecc.);
- **Sezione B: progetto di ricerca traslazionale**
 - Obiettivi specifici, metodologia e tempistiche;
 - Modalità di collaborazione con uno o più organismi di ricerca lombardi;
 - Piano di utilizzo dei fondi (700.000 euro);
 - Indicatori di successo (KPIs) per valutare l'avanzamento e l'impatto del progetto;

- **Sezione C: lettere di endorsement**

- Almeno una lettera scritta da figure accademiche di riconosciuta autorevolezza, che facciano esplicito riferimento al contributo di ricerca offerto dal/i candidato/i e alle prospettive di sviluppo futuro della ricerca.

3. I soggetti di cui al punto 1 del presente articolo possono presentare una sola candidatura.

4. Le candidature devono essere presentate esclusivamente online sulla piattaforma regionale Open Innovation all'indirizzo www.openinnovation.regione.lombardia.it dal 18 marzo all'8 luglio 2025.

5. Non sono ammesse candidature di terze parti.

Articolo 5

Criteri di valutazione delle candidature

1. Sono candidabili al Premio "Lombardia è ricerca" coloro che si siano particolarmente distinti nella ricerca scientifica nell'ambito della tematica individuata per il Premio 2025 ed abbiano fornito un contributo innovativo all'avanzamento della conoscenza scientifica. Saranno pertanto considerate ricerche con un impatto quantificabile sulle specifiche tematiche di cui all'articolo 1, punto 2.

2. Si considereranno solo contributi scientifici originali, di grande valore innovativo e impatto scientifico ed – ove applicabile – economico/sociale. Al fine di agevolare una valutazione comparativa e di carattere oggettivo delle diverse candidature, saranno presi in considerazione i seguenti criteri di selezione e valutazione:

- **Profilo del candidato:** rilevanza del contributo nell'ambito delle Scienze della Vita, originalità, impatto sulla comunità scientifica e potenzialità di avanzamento dello stato dell'arte;
- **Progetto di ricerca traslazionale:** grado di innovazione e trasferibilità della ricerca in soluzioni pratiche, qualità progettuale, capacità tecnica/scientifica/strumentale degli organismi di ricerca coinvolti;

3. Gli elementi di cui al punto 2 devono essere evidenziati nella motivazione della candidatura e saranno valutati in modo comparativo dalla Giuria che, a seguito di votazione, proclamerà il vincitore.

4. Il vincitore, ricevuta la comunicazione di assegnazione del Premio, deve formalizzare l'accettazione del riconoscimento.

5. Il procedimento di assegnazione dei premi si concluderà entro l'8 novembre 2025, data in cui ricorre la Giornata della ricerca.

Articolo 6

Trattamento dei dati personali

1. Regione Lombardia, nell'ambito del procedimento per l'assegnazione del Premio, rende apposita informativa per il trattamento dei dati personali di cui agli articoli 13 e 14 del REG UE 2016/679, di cui all'Allegato B al provvedimento di indizione del Premio.

Articolo 7
Pubblicazione, informazioni e contatti

1. Copia integrale del presente Regolamento è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sulla piattaforma Open Innovation.
2. Adeguate azioni di divulgazione e promozione dell'iniziativa saranno attivate anche attraverso canali internazionali, oltre che attraverso i canali della Delegazione lombarda a Bruxelles.
3. Qualsiasi informazione relativa al presente Regolamento potrà essere richiesta all'indirizzo email premiericerca@regione.lombardia.it.

ALLEGATO B



Regione Lombardia

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

Premio Internazionale "Lombardia è ricerca" 2025

Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito "Regolamento"), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il "Codice Privacy"), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all'art. 13 e 14 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
1- I Suoi dati personali sono trattati nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa: <ul style="list-style-type: none"> - Valutazione e selezione delle candidature al Premio; - valutazione e selezione dei componenti della Giuria 	1- Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6 (1) lett. e) del GDPR), nonché dell'art. 2-ter del Codice Privacy.	Dati comuni: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, telefono, e-mail, qualifica professionale, curriculum vitae. Regime fiscale e iban (solo per il vincitore del Premio). I dati comuni si riferiscono sia ai candidati al Premio che ai componenti della Giuria.

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali, è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento dei dati, tra cui enti pubblici o privati quali: Ministero di Giustizia, Consolati/Ambasciate, Enti comunali e Agenzia delle Entrate.

I Suoi dati personali saranno oggetto di pubblicazione secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

ALLEGATO B

Il Titolare del trattamento ha nominato ARIA S.p.A. per la gestione della piattaforma Edma e Open Innovation, come Responsabile del trattamento.

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

I Suoi dati personali saranno conservati per un tempo non superiore a 3 anni a decorrere dalla presentazione delle candidature al Premio e per l'espletamento di eventuali attività di controllo.

8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15)**
- **Diritto alla rettifica (art. 16)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**
- **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo: ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano, all'attenzione della Direzione Competente Direzione Generale Università, Ricerca e Innovazione.

9. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it.

11. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ultimo aggiornamento: 25/02/2025

D.g.r. 3 marzo 2025 - n. XII/3989

Approvazione e attuazione della sperimentazione di equipe specializzate ospedaliere per le dipendenze (ESOD), in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8 della l.r. n. 23/2020 «Nuovo sistema di intervento sulle dipendenze patologiche» e contestuale assegnazione, a favore delle ATS, delle risorse in merito previste dalla d.g.r. n. 12/3720 del 30 dicembre 2024 «Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2025»

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.p.r. 309/1990 «Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»;

Considerato il d.p.c.m. del 12 gennaio 2017 «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502» ed in particolare il Capo IV che riguarda l'assistenza socio-sanitaria e prevede che il Servizio sanitario nazionale garantisca alle persone con dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da gioco d'azzardo, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, ivi incluse le persone detenute o internate, la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico individualizzato che include le prestazioni mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, prevedendo altresì la collaborazione con i reparti ospedalieri;

Vista la l.r. 14 dicembre 2020 n. 23 «Nuovo sistema d'intervento sulle dipendenze patologiche» che all'art. 8 prevede che ogni ATS, nell'ambito del territorio di competenza, costituisca, in accordo, con almeno una ASST, un IRCCS o altro soggetto di ricovero e cura accreditato, una Equipe Specializzata Ospedaliera Dipendenze (ESOD) per il trattamento della disintossicazione e di situazioni cliniche complesse o atipiche, con un numero di posti letto proporzionato al volume di attività complessiva;

Preso atto delle seguenti deliberazioni di Regione Lombardia per la determinazione degli indirizzi di programmazione del SSR e in particolare:

- d.g.r. n. XI/7758 del 28 dicembre 2022 «Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2023 - (di concerto con gli Assessori Caparini e Lucchini)» che stabilisce che tutte le azioni previste nell'area Dipendenze siano fortemente indirizzate all'applicazione della l.r. 14 dicembre 2020 n. 23 «Nuovo sistema d'intervento sulle dipendenze patologiche»;
- d.g.r. n. XII/1827 del 31 gennaio 2024 «Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2024 - (di concerto con il Vicepresidente Alparone e gli Assessori Lucchini e Fermi)» che prevede, in merito alle Equipe Specializzate Ospedaliere per le Dipendenze (ESOD), che entro il 30 giugno 2024 si chieda alle ASST/IRCCS, sotto la regia e per il tramite delle ATS, di trasmettere proposte legate alla organizzazione sperimentale di un possibile reparto di degenza con posti letto dedicati alla medicina delle dipendenze e alla tossicologia, con particolare focus sulle nuove sostanze d'abuso, dotandosi quindi di adeguata strumentazione per l'identificazione delle nuove sostanze, e che siano specificatamente dedicati alla fascia d'età giovanile e in grado di fare rete con i Servizi per le Dipendenze. All'esito della valutazione, che terrà conto del modello organizzativo di governance delle dipendenze, definito dalla legge 23/2020, verranno scelte tre fra le proposte pervenute;
- d.g.r. n. XII/2966 del 5 agosto 2024 «Ulteriori determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2024 - Terzo provvedimento (di concerto con l'Assessore Lucchini)» che, con riferimento a quanto previsto dall'art. 8 l.r. n. 23 del 12 dicembre 2020 in relazione all'Equipe Specializzata Ospedaliera Dipendenze (ESOD) ed a quanto previsto dalla d.g.r. n. XII/1827 del 31 gennaio 2024 (Regole 2024) - Allegato 5 paragrafo 5.5.6.4, prevede uno stanziamento di risorse fino a 2,1 mln/euro già nelle disponibilità delle risorse previste dal Quadro economico programmatico SSR anno 2024, di cui alla d.g.r. XII/1511 del 13 dicembre 2023 all'interno della macroarea 4 «Unità di offerta socio-sanitaria». L'individuazione delle progettualità, che deve in ogni caso essere sviluppata prevedendo l'utilizzo di posti letto già esistenti presso U.U.O.O. che siano coerenti con la presa in carico della patologia principale per cui il paziente viene ricoverato, a budget complessivo invariato e considerando i costi derivanti esclusivamente dalla costituzione dell'equipe, sarà oggetto di uno specifico provvedimento a

cura della DG Welfare;

Richiamata nello specifico la d.g.r. n. XII/3720 del 30 dicembre 2024 «Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2025 - (di concerto con il Vicepresidente Alparone e gli Assessori Lucchini e Fermi)» che prevede in merito alla costituzione delle Equipe Specializzate Ospedaliere per le Dipendenze (ESOD), in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8 l.r. n. 23/2020 e facendo seguito a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 2966/2024, l'avvio, in una prospettiva triennale, di una sperimentazione assegnando annualmente:

- 750.000.00 € ad ATS Milano per creare, in un progetto unitario coordinato da ATS, tre équipe dedicate. Due ESOD saranno attivate presso ASST Santi Paolo e Carlo e ASST Niguarda per garantire sostegno a pazienti ricoverati per patologie da tossico-alcol dipendenza, affrontando crisi e acuzie legate all'abuso di sostanze. Una terza ESOD sarà attivata presso ASST Fatebenefratelli- Sacco per sperimentare postazioni ambulatoriali per il proseguimento della disintossicazione;
- 675.000.00 € ad ATS Pavia per realizzare una ESOD che sperimenti un modello per la diagnosi, cura e recupero dei giovani con abuso di Nuove Sostanze Psicoattive (NSP), al fine di stabilizzare quadri clinici complessi, identificare complicanze e sviluppare percorsi diagnostico-terapeutici specialistici;
- 675.000.00 € ad ATS Brianza per realizzare una ESOD, presso la ASST Lecco, che preveda un «percorso» ospedaliero in reparto dedicato, con una unità di ricovero per acuti, per soggetti con disturbi correlati a sostanze;

Specificato che Regione intende avviare l'implementazione di ESOD nelle tre ATS sopra individuate (ATS Milano, ATS Pavia, ATS Brianza) che hanno presentato proposte ritenute significative ai fini di una prima sperimentazione e di un successivo ampliamento dell'intervento nei territori di altre ATS lombarde, come previsto dalla l.r. n. 23/2020;

Ritenuto pertanto, di procedere con il presente atto alla assegnazione alle ATS del totale delle risorse previste dalla d.g.r. n. XII/3720 del 30 dicembre 2024 pari ad euro 2,1 ML per la sperimentazione di ESOD sulla base dei progetti presentati a RL dalle ATS Milano, ATS Pavia e ATS Brianza, agli atti degli Uffici regionali preposti, e secondo le assegnazioni sopra richiamate;

Dato atto che i costi complessivi derivanti dall'adozione del presente provvedimento, quantificati fino ad un massimo di euro 2,1 milioni, per ciascuno degli esercizi 2025/2027, sono garantiti dalle disponibilità di cui al capitolo di spesa 8378 del bilancio regionale pluriennale 2025/2027;

Stabilito di dare mandato alle ATS di procedere all'esecuzione di tutti gli atti e gli adempimenti necessari all'attuazione delle azioni previste dalla d.g.r. n. XII/3720 del 30 dicembre 2024 in merito alla sperimentazione ESOD di cui al presente atto, prevedendo altresì la fase di rendicontazione secondo le tempistiche e modulistiche che verranno definite successivamente dalla DG Welfare;

Ritenuto altresì di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it;

Stabilito che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Vista in particolare la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità» e successive modifiche e integrazioni, come da ultimo modificata con legge regionale n. 22 del 14 dicembre 2021 «Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)»;

Richiamata la l.r. 20/08 e le dd.g.r. relative all'assetto organizzativo della Giunta regionale;

Vagliate ed assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per tutte le motivazioni espresse in premessa:

1. di procedere alle assegnazioni alle tre ATS del totale delle risorse previste dalla d.g.r. n. XII/3720 del 30 dicembre 2024 per la sperimentazione di ESOD sulla base dei progetti presentati a RL dalle ATS Milano, ATS Pavia e ATS Brianza e secondo la ripartizione prevista dalla d.g.r. stessa;

2. di dare mandato alle ATS di procedere all'esecuzione di tutti gli atti e gli adempimenti necessari all'attuazione delle azioni previste dalla d.g.r. n. XII/3720 del 30 dicembre 2024 in merito alla sperimentazione ESOD di cui al presente atto prevedendo altresì la fase di rendicontazione secondo le tempistiche e modulistiche che verranno definite successivamente dalla DG Welfare;

Serie Ordinaria n. 10 - Giovedì 06 marzo 2025

3. di stabilire che costi complessivi derivanti dall'adozione del presente provvedimento, quantificati fino ad un massimo di euro 2,1 milioni, per ciascuno degli esercizi 2025/2027, sono garantiti dalle disponibilità di cui al capitolo di spesa 8378 del bilancio regionale pluriennale 2025/2027;

4. di trasmettere il presente atto alle ATS coinvolte;

5. di attestare che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Riccardo Perini

D.g.r. 3 marzo 2025 - n. XII/3998
Approvazione di uno «Studio di fattibilità della valutazione del rischio di cancro della mammella al primo accesso in screening per le donne di età compresa tra 40 - 44 e 45 - 49 anni» condotto dall'ATS di Pavia nell'ambito del piano studi e ricerche 2025 ex d.g.r. n. XII/3718 del 30 dicembre 2024

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato l'art. 2 del d.lgs. 502/1992, così come successivamente integrato e modificato, che prevede, al comma 2, che le Regioni abbiano l'onere di determinare i principi di organizzazione dei servizi e dell'attività destinata alla tutela della salute, nonché le attività di indirizzo tecnico, di promozione e di supporto nei confronti delle Aziende sanitarie;

Vista la Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2022 su rafforzare l'Europa nella lotta contro il cancro - Verso una strategia globale e coordinata, che al punto 56 dei Campi di Azione accoglie con favore, tra l'altro, il processo di aggiornamento della raccomandazione del Consiglio del 2003 sullo screening del carcinoma della mammella, della cervice uterina e del colon-retto, che tenga conto dei nuovi esami di screening e dei dati più recenti riguardanti i migliori protocolli di screening (Risonanza magnetica, test dell'HPV, approcci di stratificazione del rischio e calcolatori del rischio);

Richiamato il Piano nazionale della prevenzione 2020-2025, che:

- al capitolo 2, paragrafo 4, definisce, nell'ambito della prevenzione per la Individuazione del rischio individuale, l'organizzazione di interventi e percorsi diagnostico-terapeutici di medicina predittiva, in particolare mirati, in campo oncologico, ai tumori della mammella e del colon-retto;
- il Macro Obiettivo 5.1 «Malattie croniche non trasmissibili», pone l'accento sullo screening mammografico quale comprovata strategia protettiva per mortalità e morbilità oncologica. Individua inoltre tra gli Obiettivi strategici (N. 1.22) l'Identificazione precoce dei soggetti a rischio eredo familiare per tumore della mammella»;

Richiamate altresì:

- la d.c.r. n. XI/2395 del 15 febbraio 2022 - Piano regionale di prevenzione 2021/2025, ai sensi delle Intese Stato - Regioni del 6 agosto 2020 e del 5 maggio 2021 ed in particolare il capitolo 4 - Programmi liberi:
 - PL14 «Screening oncologici» come Obiettivo strategico MO1-22 «Identificare precocemente i soggetti a rischio eredo familiare per tumore della mammella»;
 - linea strategica di Intervento MO1LSq «Implementazione di percorsi diagnostico terapeutici, integrati con i programmi di screening in essere, per donne ad alto rischio di cancro alla mammella per mutazioni genetiche di BRCA1 e BRCA2»;
- la d.g.r. n. XII/2173 del 15 aprile 2024, di approvazione del Programma di Azione quinquennale 2023-2027 in attuazione delle linee strategiche regionali in campo oncologico, ai sensi della d.g.r. n. XII/1438 del 27 novembre 2023, ed in particolare il paragrafo dedicato allo Screening mammografico che pone, tra gli obiettivi strategici, l'identificazione precoce dei soggetti a rischio eredo familiare per tumore della mammella e la valutazione di protocolli basati sul rischio individuale attraverso la raccolta sistematica della storia familiare, dei fattori di rischio e la misurazione della densità mammaria al primo accesso al programma;
- la d.g.r. n. XII/3718 del 30 dicembre 2024 «Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2025-2027 ...omissis» ed in particolare l'allegato Piano di Studi e Ricerca nel quale, tra l'altro, veniva evidenziata la necessità di procedere alla formalizzazione di una collaborazione con l'ATS di Pavia per elaborare uno studio di fattibilità per lo screening mammografico organizzato personalizzato nelle donne di età compresa tra 40-44 e 45 - 49 anni;
- la d.g.r. n. XII/3720 del 30 dicembre 2024 «Determinazioni in ordine agli Indirizzi di Programmazione del SSR per l'anno 2025 (Regole 2025)», allegato A, punto 2.12. Screening oncologici PSSR - che prevede la *definizione del percorso di screening mammografico basato sulla valutazione iniziale del rischio a partire dai 40 anni*;

Visto l'art 5 - comma 5 ter della l.r. n. 33/2009 «Testo unico delle leggi regionali in materia di Sanità» che, al fine di potenziare il ruolo di governo e di indirizzo dell'assessorato al Welfare la Regione, per il tramite della direzione generale competente e in relazione a specifiche tematiche, può avvalersi di unità operative a valenza regionale allocate presso le ATS e le ASST e coordinate

direttamente dalle unità organizzative di riferimento della direzione generale Welfare. Tali unità operative coordinano la specifica tematica su tutto il territorio regionale;

Vista la d.g.r. n. XI/6608 del 30 giugno 2022 «Individuazione delle Unità Operative a valenza regionale a supporto delle attività della Unità Organizzativa Prevenzione, della Unità Organizzativa Veterinaria e della Unità Organizzativa personale, professioni del SSR e sistema universitario della DG Welfare, ai sensi dell'art 5 comma 5 ter l.r. n. 33/2009 - primo provvedimento», con la quale, tra l'altro, è stata individuata l'Unità Operativa Screening oncologici presso la ATS Pavia, poiché la stessa ha maturato una significativa esperienza nello screening oncologico e rappresenta, tramite propri professionisti, Regione Lombardia in seno all'Osservatorio Nazionale Screening;

Visto il progetto di studio predisposto dall'ATS di Pavia, allegato quale parte integrante del presente provvedimento, che si pone l'obiettivo dell'identificazione di un percorso di valutazione del rischio di cancro della mammella al primo accesso in screening attraverso una Consensus Conference con gli esperti regionali e nazionali;

Preso atto che la Consensus Conference avrà lo scopo di:

- individuare il questionario di valutazione del rischio da sottoporre al primo accesso in screening sulla base di elementi di fattibilità e sostenibilità organizzativa;
- esplicitare il ruolo della densità mammaria nella valutazione del rischio ed eventualmente proporre un modello di rischio che includa anche il dato di densità;
- sviluppare un percorso di screening differenziato sulla base degli esiti del questionario al baseline;
- proporre un protocollo di screening differenziato per rischio;

Atteso che:

- le Consensus Conference sono uno degli strumenti disponibili per raggiungere, attraverso un processo formalmente condiviso e strutturato, un accordo tra diverse figure in merito a questioni sanitarie particolarmente controverse e complesse, per le quali è necessario orientare la pratica clinica nel modo più uniforme possibile;
- lo scopo di una conferenza di consenso è di produrre raccomandazioni «evidence based» utili ad assistere operatori e pazienti nella gestione appropriata di specifiche e controverse situazioni cliniche, a partire da una valutazione delle migliori evidenze scientifiche disponibili sul tema in oggetto, ripetute a seguito di una revisione aggiornata e sistematica della letteratura esistente;
- se da un lato è corretto affermare che le decisioni cliniche si fondano su risultati di studi sperimentali verificabili e riproducibili, dall'altro è importante sottolineare che non sempre le ricerche disponibili sono sufficienti a stabilire con sicurezza la scelta migliore per le diverse necessità cliniche. Pertanto, per ovviare la gestione delle incertezze, è necessario analizzare, valutare criticamente e sintetizzare le conoscenze disponibili, costruendo il materiale base su cui improntare il lavoro di consenso attraverso la stesura di vere e proprie Linee guida;
- le conferenze di consenso, invece, prevedono un'analisi delle prove disponibili su specifici e controverse quesiti relativi agli aspetti di una determinata tematica, in merito ai quali non esiste condivisione di opinioni e che spesso portano a una forte disomogeneità di comportamenti sul piano clinico, organizzativo e gestionale dell'assistenza sanitaria, richiedendo una risposta da parte di un panel di esperti (Giuria);

Ritenuto pertanto procedere all'approvazione dello studio predisposto dall'ATS Pavia, della durata di due anni, prevedendo il riconoscimento di un contributo di euro 15.000,00, precisando che la copertura finanziaria della spesa, come già previsto dalla d.g.r. n. XII/3718 del 30 dicembre 2024, è assicurata dalle disponibilità esistenti al capitolo 8378 dei bilanci per gli esercizi 2025 e 2026;

Vagliate e fatte proprie le predette considerazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le motivazioni esplicitate in premessa e che si intendono integralmente riportate:

1. di approvare lo Studio di fattibilità della valutazione del rischio di cancro della mammella al primo accesso in screening per le donne di età compresa tra 40 - 44 e 45 - 49 anni, della durata di due anni, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (AL01), predisposto dall'ATS di Pavia, per le motivazioni esposte in premessa che si intendono qui integralmente riportate;

Serie Ordinaria n. 10 - Giovedì 06 marzo 2025

2. di dare atto che la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi euro 15.000,00, come già previsto dalla d.g.r. n. XII/3718 del 30 dicembre 2024 è assicurata dalle disponibilità esistenti al capitolo 8378 dei bilanci per gli esercizi 2025 e 2026 e in dettaglio:

- euro 7.000,00 per l'esercizio 2025,
- euro 8.000,00 per l'esercizio 2026;

3. di individuare quale responsabile legale dello studio il direttore generale della DG Welfare pro tempore, e responsabile amministrativo dello stesso il competente dirigente dell'Unità Organizzativa Prevenzione pro tempore;

4. di rinviare al dirigente dell'Unità Organizzativa Prevenzione pro tempore l'adozione dei provvedimenti esecutivi discendenti dal presente provvedimento;

5. di attestare che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione ex art. 23 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Riccardo Perini

— • —

STUDIO DI FATTIBILITA' DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CANCRO DELLA MAMMELLA AL PRIMO ACCESSO IN SCREENING PER LE DONNE DI ETA' COMPRESA TRA 40-44 E 45-49 ANNI

PREMESSE E RAZIONALE

Il rischio di sviluppare cancro alla mammella è un tratto poligenico complesso sul quale gravano diversi fattori¹, sia modificabili che non.

Tra i fattori NON modificabili abbiamo:

- Sesso femminile
- Età avanzata
- Storia familiare di cancro ovarico o mammario (se un parente di 1°, il rischio è maggiore di 1,75 volte; se due parenti di 1°, è maggiore di ben 2,5 volte)
- Mutazioni genetiche (con un aumento di rischio fino al 60-80%)
- Etnia
- Gravidanze e allattamento al seno
- Durata dell'età fertile e età alla menopausa (aumento di rischio di un 3% anno)
- Densità di tessuto mammario
- Precedenti displasie o neoplasie mammarie (iperplasia duttale/lobulare atipica – LIN)
- Precedente terapia radiante (specialmente se prima dei 30 anni d'età)

Tra i fattori MODIFICABILI invece ricordiamo:

- Terapia ormonale sostitutiva
- Attività fisica (aumento di rischio fino al 25%)
- Sovrappeso/obesità/sindrome metabolica
- Alcol (da un aumento del 9% per assunzioni di 10g/die fino a un aumento del 46% per assunzioni di 40g/die)
- Fumo
- Cibi processati (soprattutto se alto contenuto di grassi animali e basso consumo di fibre)
- Insufficiente apporto vitaminico
- Eccessiva esposizione a luci artificiali
- Esposizione a prodotti chimici
- Alcuni farmaci

¹ Łukasiewicz, S et al. "Breast Cancer-Epidemiology, Risk Factors, Classification, Prognostic Markers, and Current Treatment Strategies-An Updated Review." *Cancers* vol. 13,17 4287. 25 Aug. 2021, doi:10.3390/cancers13174287

Si ipotizza che uno screening personalizzato su alcuni di questi fattori possa essere più efficace. Alcuni studi in corso hanno esplorato alcune strategie di personalizzazione: il Risk Based Breast Screening Study (RIBBS) il valuta la densità volumetrica della mammella determinata dalla componente fibrogliandolare, che è sia fattore di rischio che fattore mascherante per il tumore al seno, stratificando il livello di rischio con l'utilizzo del test di Tyr Cuzick²; un altro esempio è il My Personal Breast Screening (MyPeBS), studio stratificato su 4 livelli di rischio individuale calcolati in base a parametri come la condizione ormonale, la storia riproduttiva, precedenti biopsie al seno, densità mammografica, fattori genetici, e con l'obiettivo conseguente di aumentare o diminuire la frequenza delle mammografie³.

In termini di inclusione di alcuni elementi di rischio nel percorso di routine dello screening mammografico è di particolare rilevanza l'esperienza dell'Emilia-Romagna: in tale regione infatti alle donne invitate allo screening è attivamente proposta la compilazione di un questionario finalizzato a identificare individui o famiglie ad alto rischio ereditario. I soggetti risultati potenzialmente a rischio sono i invitati a counseling oncogenetico in strutture Spoke e successivamente Hub, e infine agli idonei è offerto test genetico per l'identificazione di mutazioni a carico di BRCA1/2. I dati raccolti da gennaio 2012 a dicembre 2016, seppur confermando l'efficacia di un modello multi-step e multiprofessionale per la sensibilizzazione, evidenziano come criticità la scarsa adesione (25,2%) al secondo livello di valutazione presso i centri Spoke, con un'ulteriore perdita del 40% di engagement al passaggio ai centri Hub. Un conferimento diretto a centri Hub, evitando un iter multi-step, potrebbe pertanto portare a un importante risparmio di tempo e costi. Fondamentale è stato il coinvolgimento di MMG e Specialisti per il reclutamento di giovani donne potenzialmente a rischio che altrimenti sarebbero rimaste escluse, in quanto lo screening inizia a 45 anni. Su una platea di più di 660'040 donne testate, 544 sono risultate portatrici di mutazioni BRCA1/2⁴.

CONTESTO NORMATIVO E RAZIONALE

Le nuove Raccomandazioni del Consiglio dell'Unione Europea⁵ sui programmi di screening oncologici richiedono agli Stati Membri l'implementazione di programmi di screening basati sul rischio; tuttavia, il protocollo attuale dello screening mammografico in Regione Lombardia, in analogia da quanto previsto a livello nazionale⁶, si basa esclusivamente sulle fasce di età e non prevede al momento una

² Brentnall, AR et al. "Long-term Accuracy of Breast Cancer Risk Assessment Combining Classic Risk Factors and Breast Density." *JAMA oncology* vol. 4,9 (2018): e180174. doi:10.1001/jamaoncol.2018.0174

³ <https://www.mypebs.eu/it/il-progetto/>

⁴ Cortesi, L et al. "A regional population-based hereditary breast cancer screening tool in Italy: First 5-year results." *Cancer medicine* vol. 9,7 (2020): 2579-2589. doi:10.1002/cam4.2824

⁵ Council Recommendation of 9 December 2022 on strengthening prevention through early detection: A new EU approach on cancer screening replacing Council Recommendation 2003/878/EC 2022/C 473/01. Disponibile all'indirizzo: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32022H1213\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32022H1213(01))

⁶ Deandrea S, Mantellini P, Rossi PG, Vecchio R, Capobussi M, Rosselli Del Turco M, Pietribiasi F, Bucchi L, Senore C, Sardanelli F, Battisti F, Giordano L, Paci E, Parmelli E, Saguatti G, Zappa M; Italian mammography screening, diagnosis guidelines Technical/Scientific Committee, Panel, Reviewers. Italian guidelines for age range and test interval in breast cancer screening programmes: GRADE-ADOLOPMENT of the European guidelines. *Radiol Med.* 2024 Oct 26. doi: 10.1007/s11547-024-01900-0. Epub ahead of print. PMID: 39460891.

personalizzazione in base al rischio. Oltre a quanto previsto dalle Linee Guida Europee ECIBC⁷, non sono offerti a livello europeo protocolli standardizzati di valutazione del rischio (es. questionario) e i relativi percorsi operativi, quindi questa rimane un'area in cui la responsabilità di definizione del percorso rimane all'interno dei singoli Paesi. Ad oggi in Italia non esiste una linea di indirizzo in merito.

Il Piano Nazionale di Prevenzione 2020-2025, e in particolare il Macro Obiettivo 5.1 "Malattie croniche non trasmissibili", pone l'accento sullo screening mammografico quale comprovata strategia protettiva per mortalità e morbilità oncologica. Individua inoltre tra gli Obiettivi strategici (numero 1.22) l'*"Identificare precocemente i soggetti a rischio eredo familiare per tumore della mammella"*. Delega infine l'attuazione e implementazione degli obiettivi delineati ai Piani Regionali di Prevenzione. In tale cornice normativa nazionale, il Piano Regionale di Prevenzione 2021-2025 di Regione Lombardia, enuncia nel PL14 *"Screening oncologic"* come Obiettivo Strategico MO1-22 l'*"Identificare precocemente i soggetti a rischio eredo familiare per tumore della mammella"* e come Linea Strategica di Intervento MO1LSq l'*"Implementazione di percorsi diagnostico terapeutici, integrati con i programmi di screening in essere, per donne ad alto rischio di cancro alla mammella per mutazioni genetiche di BRCA1 e BRCA2"*.

Per quanto riguarda lo screening delle donne under 50, le raccomandazioni in Sistema Nazionale Linee Guida indicano l'opportunità di coinvolgere questa fascia di età con un intervallo di screening che può essere annuale o biennale. Ad oggi l'estensione degli inviti per la fascia di età 45-49 anni è pari al 100% con intervallo di screening annuale, mentre le donne in fascia 50-74 anni vengono screenate ogni due anni.

QUESITI DI RICERCA

Il Piano Nazionale di Prevenzione dà indicazione ad identificare in screening le donne ad alto rischio familiare, ma non riporta quali siano i criteri da utilizzare e non sono disponibili linee guida nazionali sul successivo work up diagnostico ed eventuale protocollo di sorveglianza. Inoltre, sebbene lo screening nelle donne under 50 sia completamente attivo nella nostra Regione e in linea con le raccomandazioni nazionali/europee, il protocollo annuale non tiene conto dei fattori di rischio individuali della donna, sottoponendo quindi alcune donne ad una frequenza di screening troppo elevata, e non tiene conto delle raccomandazioni nazionali sulla densità mammaria che darebbero indicazione su condizione all'utilizzo della tomosintesi⁸. Si ritiene quindi che la richiesta del Piano Nazionale di Prevenzione non sia applicabile senza prima identificare il miglior protocollo di valutazione e gestione a livello regionale in base alle evidenze scientifiche e che implichi una modifica in toto del protocollo di screening regionale in funzione delle altre raccomandazioni nazionali sulla densità e delle istanze di personalizzazione dello screening.

⁷ <https://cancer-screening-and-care.jrc.ec.europa.eu/en/ecibc/european-breast-cancer-guidelines?topic=61&usertype=60&updatef2=0>

⁸ https://www.gisma.it/wp-content/uploads/2024/10/LG-507_Screening-e-diagnosi-tumore-mammella_parte-3.pdf

Una consensus conference informata dalle evidenze può fornire le indicazioni necessarie all'implementazione del percorso.

PROPOSTA DI STUDIO DI VALUTAZIONE DELLA FATTIBILITA' (CONSENSUS CONFERENCE)

Il progetto si pone l'obiettivo dell'identificazione di un percorso di valutazione del rischio di cancro della mammella al primo accesso in screening attraverso una conferenza di consenso con gli esperti regionali e nazionali

Sede

La consensus conference sarà organizzata da ATS Pavia in sede regionale o di ATS

Obiettivi

La consensus conference avrà lo scopo di:

- individuare il questionario di valutazione del rischio da sottoporre al primo accesso in screening sulla base di elementi di fattibilità e sostenibilità organizzativa;
- esplicitare il ruolo della densità mammaria nella valutazione del rischio ed eventualmente proporre un modello di rischio che includa anche il dato di densità
- sviluppare un percorso di screening differenziato sulla base degli esiti del questionario al baseline;
- proporre un modello di monitoraggio e valutazione del percorso.

Metodi

I soggetti da includere nelle consensus conference saranno individuati da Regione Lombardia per il tramite di ATS e dovranno coprire come minimo le seguenti aree di competenza: epidemiologo, organizzatore dei programmi di screening, radiologo, fisico, tecnico sanitario di radiologia medica, genetista, oncologo, economista. Il numero di soggetti coinvolti non dovrà essere superiore a 20. Si prevede il coinvolgimento di opinion leader anche provenienti da altre regioni italiane.

Gli esperti coinvolti riceveranno un briefing delle evidenze scientifiche predisposto da un team di revisori ad hoc e saranno ingaggiati da un moderatore in diversi round di discussione per arrivare alla definizione finale del percorso e degli output del progetto.

Risultati del progetto

Si prevede che al termine dello studio siano disponibili due documenti:

- procedura di valutazione del rischio al primo ingresso in screening
- protocollo di screening differenziato per rischio

che verranno sottoposti per validazione al Coordinamento Regionale Screening – Mammella al fine della predisposizione di una DGR di riordino del percorso di screening. La DGR di riordino guiderà anche la

strutturazione del Nuovo Gestionale Unico Screening Oncologici⁹ affinché il percorso personalizzato sul rischio diventi il percorso operativo standard per le donne lombarde. Il protocollo elaborato dalla consensus conference sarà anche reso disponibile al livello nazionale (Osservatorio Nazionale Screening) come riferimento per un'eventuale raccomandazione nazionale.

Tempistica

Lo studio avrà una durata di 6 mesi secondo il seguente cronoprogramma.

Tabella 1. Cronoprogramma del progetto

ATTIVITA'		TEMPO (mesi)											
Ordin e	Descrizione	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	Selezione della sede	X											
2	Selezione degli esperti		X										
3	Revisione della letteratura e preparazione briefing			X	X								
4	Consensus conference					X							
5	Redazione documento finale						X	X					
6	Diffusione alla comunità scientifica								X	X	X	X	X

Costi

Il budget allocato da Regione Lombardia per il progetto è pari a 15.000 EUR, così suddivisi:

- Costi organizzativi (sede, viaggi e pernottamenti esperti): fino a 7.000 EUR
- Consulenza metodologica: fino a 7.000 EUR
- Varie ed eventuali: fino a 1.000 EUR

PARTECIPANTI AL PROGETTO

Agenzia di Tutela della Salute (ATS)

L'ATS di Pavia (Unità Operativa a valenza regionale Screening oncologici), destinataria del contributo di Regione Lombardia ed ente sottoscrittore della convenzione, si occuperà:

- della selezione degli esperti in concerto con Regione Lombardia;
- della contrattualizzazione dei fornitori per la parte organizzativa e metodologica;
- della sottomissione dei documenti finali al Coordinamento Regionale Screening Oncologici

⁹ Protocollo G1.2024.0047760 del 19/12/2024

Serie Ordinaria n. 10 - Giovedì 06 marzo 2025

D.g.r. 3 marzo 2025 - n. XII/4006
Regolamentazione dello standard professionale e formativo dell'agente di affari in mediazione in attuazione delle Linee guida approvate in Conferenza delle Regioni

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 3 febbraio 1989, n. 39 «Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore» che stabilisce i requisiti per ottenere l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione istituito presso ciascuna Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;

Visto in particolare l'art. 2 comma 3 lettera e) della richiamata legge che indica la frequenza di un corso di formazione preparatorio e il superamento di un esame da svolgersi presso le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;

Considerato che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato, in data 22 febbraio 2024 le «Linee guida per i corsi di formazione preparatori alla professione di agente di affari in mediazione» al fine di uniformare le attività formative su tutti i territori regionali;

Atteso che le Linee guida stabiliscono che i corsi di formazione preparatori per la qualifica di agente di affari in mediazione:

- sono erogati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano direttamente o attraverso soggetti accreditati secondo il vigente sistema di formazione professionale, in conformità al modello definito ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni e Province autonome del 20 marzo 2008 (Rep. atti n. 84/CSR), e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna Regione e Provincia autonoma;
- sono articolati in 150 ore complessive con obbligo di frequenza fissato nella misura dell'80% del monte ore totale, con rilascio, al termine del corso, di un attestato di verifica con profitto;
- possono essere erogati in modalità FAD un massimo di 75 ore corrispondenti al 50% del monte ore teorico;

Viste:

- la legge regionale 6 agosto 2007 n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia»;
- la legge regionale 28 settembre 2006 n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia», ed in particolare l'art.8 che istituisce la Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e della Formazione (Di seguito CRPLF), quale sede concertativa con funzioni di proposta, progettazione, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche attive del lavoro, dell'istruzione e della formazione;
- la legge regionale 5 ottobre 2015, n. 30 «Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.r. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro»;

Richiamate:

- la delibera di Giunta n. 6696 del 18 luglio 2022, «procedure e requisiti per l'accredimento degli operatori pubblici e privati per erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro - revoca delle d.g.r.: 26 ottobre 2011 - n. IX/2412, n. XI/2861 del 18 febbraio 2020 e n. XI/5030 del 12 luglio 2021»;
- la delibera di Giunta n. 6380 del 16 maggio 2022 «Indicazioni per la realizzazione dei percorsi dell'offerta formativa regionale e dei servizi al lavoro a valere dal 1° settembre 2022»;
- la delibera di Giunta n. 342 del 22 maggio 2023 «Linee guida per l'accesso ai percorsi di formazione abilitanti e regionali regolamentati di allievi con titoli di studio acquisiti all'estero»;

Vista la d.g.r. XI/5741 del 21 dicembre 2021 «Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e Sistema Camerale Lombardo - Approvazione del Programma d'azione 2022»;

Vista la d.g.r. IX/887 del 1° dicembre 2010, concernente «Approvazione degli standard professionali e formativi delle figure abilitanti nel settore commercio e definizione delle modalità di organizzazione connesse all'avvio e allo svolgimento dei percorsi da parte delle Camere di Commercio»;

Considerato che la citata delibera 887/2010, in particolare:

- approva con allegato B3) gli standard professionali e formativi del percorso abilitante di agenti d'affari in mediazione articolando la formazione in 220 ore;
- stabilisce gli adempimenti in carico alle Camere di Commer-

cio in particolare relativamente alla gestione dei percorsi, alla nomina delle commissioni d'esame e al rilascio degli attestati;

- stabilisce che i percorsi formativi siano erogati esclusivamente dagli operatori accreditati al sistema di istruzione e formazione professionale di Regione Lombardia;

Evidenziata la necessità di razionalizzare e semplificare la disciplina regionale articolando i nuovi percorsi per l'agente di affari in mediazione con un monte ore di 150 ore allineandoci in tal modo allo standard definito a livello nazionale e a quello delle altre Regioni;

Ritenuto, pertanto, necessario elaborare un documento tecnico che recepisca in Lombardia le Linee guida nazionali sullo standard formativo e professionale dell'agente di affari in mediazione;

Atteso che il documento elaborato dalla Direzione Generale Istruzione formazione e lavoro è stato discusso negli ultimi mesi e condiviso nell'incontro del 13 febbraio 2025 con Unioncamere Lombardia, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e le Camere di Commercio Lombarde, nello spirito di leale collaborazione e nel rispetto del principio di sussidiarietà tra Camere di Commercio e Regione Lombardia, al fine di garantire la realizzazione di attività formative più confacenti per l'intero sistema;

Valutato conseguentemente necessario approvare i documenti tecnici standard formativo agente di affari in mediazione (Allegato A) e Standard professionale agente di affari in mediazione (Allegato B), parti integranti e sostanziali del presente atto;

Vista la legge regionale del 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare relativamente al percorso formativo di agente di affari in mediazione, i documenti tecnici: standard formativo (allegato A) e standard professionale (Allegato B), parti integranti e sostanziali del presente atto in attuazione delle Linee guida approvate in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
2. di stabilire che i percorsi formativi di cui al punto 1) siano erogati dagli operatori accreditati per i servizi di istruzione e formazione di Regione Lombardia a partire dalla data di pubblicazione sul BURL del presente provvedimento;
3. di stabilire, altresì, che a tutela e garanzia degli interessi degli allievi, i percorsi formativi già attivati e che verranno attivati entro la data di pubblicazione sul BURL del presente provvedimento vengono portati a regolare conclusione secondo la normativa in vigore al momento dell'avvio corso;
4. di stabilire che, a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL della presente deliberazione cessa l'efficacia dell'allegato B3 della d.g.r. n. 887/2010 e relativi atti attuativi;
5. di implementare il sistema informativo regionale SIUF per garantire agli enti accreditati alla formazione, alle Camere di Commercio e alla Regione Lombardia, una offerta formativa dedicata ai corsi di agenti di affari in mediazione dove caricare le attività formative e tracciare le anagrafiche degli allievi frequentanti e gli attestati di frequenza e profitto rilasciati;
6. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito ufficiale di Regione Lombardia;
7. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Riccardo Perini

_____ • _____

ALLEGATO A)**STANDARD FORMATIVO
AGENTE DI AFFARI IN MEDIAZIONE**

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge 3 febbraio 1989 n. 39; DECRETO 21 dicembre 1990 n. 452; DECRETO 21 febbraio 1990 n. 300; DECRETO 7 ottobre 1993 n. 589

CODICE CP 2011: 3.3.4.2.0 - Agenti di commercio; 3.3.4.5.0 - Agenti e periti immobiliari

CODICE ATECO 2007: 46.1 – Intermediari del commercio; 68.31- Attività di mediazione immobiliare

SETTORE ECONOMICO-PROFESSIONALE: 12 - Servizi di distribuzione commerciale

PROCESSO DI LAVORO: Intermediazione commerciale e immobiliare

DESCRIZIONE PROFILO

L'agente di affari in mediazione è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza (art. 1754 Codice Civile).

L'attività di mediazione si distingue nei rami di:

- agente immobiliare: che svolge attività per la conclusione di affari relativi ad immobili ed aziende;
- agente merceologico: che svolge attività per la conclusione di affari concernenti merci, derrate e bestiame;
- agente con mandato a titolo oneroso: che svolge attività per la conclusione di affari relativi ad immobili od aziende;
- agente in servizi vari: che svolge attività per la conclusione di affari relativi al settore dei servizi, nonché tutti gli altri agenti che non trovano collocazione in una delle sezioni precedenti.

SOGGETTI CHE EROGANO I CORSI

I percorsi di preparazione all'esame abilitante presso le Camere di Commercio di agente di affari in mediazione possono essere erogati esclusivamente da enti accreditati all'Albo regionale dei servizi di Istruzione e Formazione Professionale, ai sensi degli artt. 25 e 26 della l.r. 19/2007 e relativi atti attuativi.

I corsi devono essere realizzati presso la sede dell'ente accreditato secondo le indicazioni della DGR n. 6696 del 18 luglio 2022 e successivi atti attuativi.

I corsi devono essere realizzati ai sensi del DDUO n. 12453 del 20 dicembre 2012 e devono essere caricati ed avviati in SIUF secondo le procedure del DDUO n. 12943 del 04 settembre 2023.

REQUISITI DI AMMISSIONE AL PERCORSO FORMATIVO

Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Diploma professionale di Istruzione e formazione professionale corrispondente al 4° livello EQF

Titoli quinquennali del vecchio ordinamento degli istituti professionali

Compimento del 18esimo anno di età

Per gli allievi che hanno conseguito titoli di studio all'estero occorre presentare in sede di iscrizione la dichiarazione di valore rilasciata dall'Ambasciata o Consolato italiano nel Paese di origine o l'attestazione del CIMEA dal quale risulta evidente il livello di scolarizzazione ai sensi della DGR XII/342 del 22/05/2023.

Per gli allievi stranieri è inoltre necessario verificare la conoscenza, orale e scritta, della lingua italiana, almeno a livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER).

Il possesso del requisito può essere dimostrato, alternativamente:

- Da un'attestazione rilasciata dall'ente di formazione che organizza il corso, previo superamento documentato di apposite prove;
- Dalla certificazione linguistica rilasciata dagli enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione.

ARTICOLAZIONE E DURATA DEI CORSI. La durata dei corsi è minima di 150 ore, possono essere erogate in FAD sincrona il 50% delle ore complessive pari al massimo a 75 ore.

La FAD deve essere erogata seguendo le indicazioni contenute nella DGR N. 6380/2022.

E' lasciata all'autonomia didattica e alla responsabilità dell'ente accreditato valutare quali materie e quante ore erogare in FAD fermo restando il massimale di 75 ore, e quali materie realizzare in presenza fermo restando che l'obiettivo della formazione è quello di far acquisire agli allievi tutte le competenze abilità e conoscenze dello standard professione e, conseguentemente, garantire una preparazione adeguata che permetta ai discenti di superare l'esame abilitante.

Le assenze non possono superare il 20% del monte ore del corso (ovvero 30 ore).

E' opportuno che l'ente accreditato oltre alle 150 ore obbligatorie attivi dei moduli sperimentali, individuali o di gruppo, di 50 ore complessive di apprendimento pratico ed esperienziale con operatori del settore, per far acquisire agli allievi le necessarie competenze pratiche necessarie per sostenere l'esame abilitante e, successivamente, esercitare la professione.

Tali ore non devono essere caricate sulla piattaforma informatica SIUF relativamente alla validazione delle presenze ma, se realizzate, devono comunque essere riportate in un registro didattico e formativo cartaceo da tenere agli atti dell'ente accreditato.

ATTESTAZIONE RILASCIATA. Al termine del corso verrà eseguita una prova di verifica degli apprendimenti con una commissione interna all'ente accreditato alla presenza del "Responsabile di certificazione delle competenze" dell'ente che deve possedere i requisiti stabiliti dal sistema di accreditamento regionale.

Agli allievi idonei verrà rilasciato, attraverso il sistema informativo regionale, un attestato di frequenza con profitto necessario per l'iscrizione all'esame abilitante in Camera di Commercio.

Per gli allievi non idonei, la Commissione interna dovrà esprimere e documentare in modo adeguato le motivazioni che hanno indotto alla valutazione di non idoneità, con la sottoscrizione dei documenti prodotti da parte di tutti i componenti della Commissione.

La suddetta documentazione deve essere tenuta agli atti dall'ente accreditato e trasmessa agli uffici della Camera di Commercio competente.

Gli allievi dichiarati non idonei, dovranno frequentare un percorso personalizzato per colmare le carenze evidenziate in sede di esame. Pertanto, è possibile riconoscere crediti formativi e tradurli in una riduzione delle ore standard del percorso.

In particolare, si ricorda che è possibile utilizzare crediti formativi con il riconoscimento massimo del 50% delle ore totali del percorso standard e che l'articolazione oraria dei piani di studio personalizzati dovrà tener conto della necessità di fornire una compiuta integrazione del percorso formativo in tutte le aree previste dal percorso didattico e sulla base delle competenze possedute dal singolo allievo e delle lacune manifestate in sede di esame.

Si ricorda che la valutazione dei titoli di studio e il corrispondente riconoscimento dei crediti formativi spettano esclusivamente agli enti di formazione accreditati e non ai competenti uffici della Regione Lombardia e della Camera di Commercio; i quali si riservano comunque di effettuare opportuni controlli presso le sedi degli enti di formazione. A tal fine tutta la documentazione comprovante il processo di riconoscimento del credito deve essere tenuta agli atti dell'ente di formazione.

L'allievo potrà frequentare il nuovo percorso sia presso l'ente accreditato in cui ha frequentato il primo percorso sia presso un altro ente accreditato. In quest'ultimo caso, l'ente presso cui ha frequentato dovrà mettere a disposizione del nuovo ente la documentazione comprovante il percorso svolto, le ore di frequenza e la valutazione dei risultati di apprendimento.

ALLEGATO B)**STANDARD PROFESSIONALE
AGENTE DI AFFARI IN MEDIAZIONE**

Il percorso formativo si articola in diversi moduli teorici: il modulo A, comune a tutte le Sezioni, e i moduli alternativi B e C, in funzione della specifica sezione di mediazione prescelta, come da seguente tabella.

MODULO A – COMUNE A TUTTE LE TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ**Competenza 1: Gestire le informazioni sui beni in vendita****Conoscenze**

Nozioni di legislazione sulla disciplina della professione di mediatore
- Elementi di diritto civile con particolare riferimento alle obbligazioni, ai contratti, alla mediazione ed al mandato
- Elementi di diritto privato: diritti civili e diritti reali
- Elementi di diritto commerciale
- Nozioni di diritto tributario
- Gamma di prodotti/servizi in vendita
- Tecniche di definizione prezzi - pricing
- Tecniche di lettura dell'andamento domanda beni e servizi

Abilità

Applicare codici comportamentali, deontologici e di autodisciplina
Applicare tecniche di ricerca di beni/servizi da vendere
Applicare tecniche di analisi di dati di mercato
Applicare tecniche di benchmarking
Applicare criteri di valutazione e definizione prezzi
Applicare criteri di scelta di beni/servizi

Competenza 2: Realizzare le relazioni negoziali con i potenziali venditori/compratori**Conoscenze**

Principi di customer care
Tecniche di negoziazione
Tecniche di comunicazione (verbale e non verbale)
Concetti e tecniche di ascolto attivo
Elementi di marketing
Contratto di incarico e/o mandato di vendita/acquisto/locazione
Tecniche di pianificazione delle attività
Canali di comunicazione e promozione
Tecniche promozionali
Normativa privacy e antiriciclaggio

Abilità

Applicare tecniche di interazione col cliente
Applicare tecniche di ascolto attivo
Applicare tecniche di negoziazione
Applicare tecniche di comunicazione efficace

-Applicare tecniche di segmentazione della clientela
Applicare tecniche di valutazione dei bisogni del cliente

-Applicare modalità di pianificazione contatti commerciali
-Applicare tecniche di valutazione delle attività di comunicazione e promozione
Utilizzare la modulistica contrattuale

-Applicare tecniche di redazione di contratti preliminari
Applicare tecniche di valutazione di offerte

MODULO B – SPECIFICO PER AGENTI IMMOBILIARI E PER AGENTI UNITI DI MANDATO A TITOLO ONEROSO**Competenza 3: Gestire la trattativa per la compravendita/locazione di beni immobili****Conoscenze**

Nozioni concernenti l'estimo, la trascrizione, i registri immobiliari e il catasto
Nozioni su concessioni, autorizzazioni e licenze in materia edilizia
Elementi di normativa condominiale
Elementi di urbanistica
Documentazione per la compravendita
Caratteristiche dei finanziamenti e delle agevolazioni per l'acquisto di immobili e aziende
Convenzioni con istituti di credito (vietate dalla L. 141/2010)
Nozioni su Credito fondiario ed edilizio

Abilità

Applicare Procedure di compravendita
Attuazione di analisi, accertamenti e stime di beni immobili
Realizzazione di azioni di Marketing immobiliare
Applicare le procedure previste per la riscossione della commissione pattuita

- Comprendere ed interpretare la documentazione urbanistica e fiscale sugli immobili (concessioni, licenze, adempimenti fiscali, ecc.)

MODULO C – SPECIFICO PER AGENTI MERCEOLOGICI E AGENTI IN SERVIZI VARI**Competenza 4 – Gestire la trattativa per la compravendita di beni e servizi****Conoscenze**

Nozioni di merceologia
Nozioni tecniche concernenti la produzione, la circolazione, la trasformazione, la commercializzazione e l'utilizzazione delle merci per le quali si chiede l'iscrizione
Conoscenza dell'andamento dei vari mercati e dei prezzi relativi alle merci
Nozioni su arbitrato e accordi interassociativi
Concordati tra i rappresentanti delle categorie interessate alla produzione, commercio e utilizzazione di prodotti

Abilità

Interpretare bisogni ed esigenze delle parti coinvolte nella trattativa
Formulare soluzioni innovative che rispondano alle esigenze delle parti coinvolte nella trattativa

Serie Ordinaria n. 10 - Giovedì 06 marzo 2025

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Sviluppo economico

D.d.u.o. 27 febbraio 2025 - n. 2661
Bando «Patrimonio impresa – Misura per favorire il rafforzamento patrimoniale delle PMI lombarde e la ripresa economica» di cui al d.d.u.o. 30 giugno 2021, n. 8917. Esito istruttorio relativo alla domanda ID 5878505 dell'impresa SPLINT s.r.l.
IL DIRIGENTE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI E ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE E COOPERAZIONE

Vista la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» ed in particolare:

- l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni consistenti in misure volte a sostenere la liquidità delle imprese lombarde, nonché gli investimenti delle medesime con particolare attenzione agli ambiti dell'innovazione, delle infrastrutture immateriali, dello sviluppo sostenibile, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese;
- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

Richiamati:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e le successive modifiche, che hanno prorogato lo stato di emergenza fino al 31 luglio 2021;
- il d.l. 23 luglio 2021, n. 105 «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2021, n. 175 che, all'articolo 1, ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021 e la successiva modifica, che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022;

Vista la legge regionale 19 maggio 2021, n. 7 «Legge di Semplificazione 2021» pubblicata sul BURL n. 20 del 21 maggio 2021 che ha approvato l'art. 10 bis del p.d.l. 162 all'articolo 13 della legge regionale medesima che, al fine di rafforzare il tessuto produttivo regionale nel contesto critico derivante dal permanere dell'emergenza da COVID-19 e favorire la ripresa economica e sociale ha autorizzato la Giunta regionale a concedere apposita garanzia, fino ad un massimo di euro 25.000.000,00 complessivi, a sostegno delle Piccole e Medie Imprese (PMI) che, in data successiva alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di cui al comma 2, abbiano deliberato, sottoscritto e versato un aumento di capitale e presentato alla Regione un programma di investimento, con contestuale richiesta di finanziamento regionale, negli ambiti strategici della programmazione regionale;

Richiamata la d.g.r. 12 maggio 2021, n. XI/4697 che ha approvato i criteri di una misura per favorire il rafforzamento patrimoniale delle PMI lombarde e la ripresa economica e per la concessione della garanzia a sostegno delle Piccole e Medie Imprese (PMI) che, in data successiva alla pubblicazione della d.g.r. sul bollettino ufficiale della Regione abbiano deliberato, sottoscritto e versato un aumento di capitale e presentato alla Regione un programma di investimento, con contestuale richiesta di finanziamento regionale, negli ambiti strategici della programmazione regionale;

Dato atto che la richiamata d.g.r. 12 maggio 2021, n. XI/4697 ha, tra l'altro:

- previsto una dotazione finanziaria della misura pari a complessivi euro 140.000.000,00, la cui copertura è assicurata come di seguito indicato:
 - euro 100.000.000,00 destinati ai finanziamenti a valere su risorse proprie di Finlombarda s.p.a.;
 - euro 40.000.000,00 a valere su risorse regionali e suddivise in euro 15.000.000,00 a titolo di contributo a fondo perduto (A valere sul capitolo di spesa 14.01.203.8636 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa) e euro 25.000.000,00 a titolo di garanzia regionale gratu-

ita (Accantonata sul capitolo 11.03.11.545 come previsto dalla relazione tecnico-finanziaria dell'articolo 10 bis della legge regionale «Legge di semplificazione 2021»);

- individuato Finlombarda s.p.a. quale soggetto gestore della misura;
- demandato a successivi provvedimenti del dirigente competente l'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l'attuazione degli interventi sulla base dei criteri della deliberazione, ivi compresi i necessari atti contabili, nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
- demandato l'approvazione del bando attuativo dei criteri conseguentemente alla numerazione della legge regionale «Legge di semplificazione 2021»;

Richiamate:

- la convenzione quadro tra la Giunta regionale e Finlombarda s.p.a. e registrata nel Repertorio Convenzioni e Contratti regionali il 13 gennaio 2022 al n. 12948/RCC, in vigore sino al 31 dicembre 2024;
- la convenzione quadro tra la Giunta regionale e Finlombarda s.p.a. per il triennio 2025-2027, sottoscritta in data 4 febbraio 2025 e registrata nel Repertorio Convenzioni e Contratti regionali il 5 febbraio 2025 al n. 13742/RCC;

Richiamati:

- il d.d.u.o. 30 giugno 2021, n. 8917 che, in attuazione della richiamata d.g.r. 12 maggio 2021, n. XI/4697 ha approvato il Bando «Patrimonio Impresa – Misura per favorire il rafforzamento patrimoniale delle PMI lombarde e la ripresa economica» demandando a successivo provvedimento l'approvazione dell'incarico a Finlombarda s.p.a. per la definizione puntuale delle modalità per l'attuazione e la gestione tecnico-finanziaria del bando;
- l'incarico di assistenza tecnica per la misura Bando Patrimonio Impresa approvato con il d.d.g. 15 settembre 2021, n. 12215 avente ad oggetto «Approvazione della proposta tecnica ed economica relativa all'incarico di assistenza tecnica per la misura Bando Patrimonio Impresa di cui alla d.g.r. n. XI/4697 del 12 maggio 2021. Impegno di spesa per i costi esterni» e sottoscritto da Regione Lombardia e da Finlombarda s.p.a. il 27 settembre 2021;

Vista la legge regionale 6 agosto 2021, n. 15 «Assesamento al bilancio 2021 - 2023 con modifiche di leggi regionali» che al comma 7 dell'articolo 4 «Disposizioni finanziarie e modifiche di disposizioni finanziarie», ha modificato l'articolo 13 della legge regionale 19 maggio 2021, n. 7 «Legge di semplificazione 2021» inserendo il comma 1bis che reca «La Giunta regionale è altresì autorizzata a utilizzare le risorse destinate alla garanzia per la concessione di contributi a fondo perduto» e il comma 3bis che dispone «In attuazione del comma 1 bis, nell'esercizio finanziario 2021 la dotazione finanziaria della missione 01 'Servizi istituzionali, generale e di gestione', programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2021-2023 a copertura della garanzia regionale di cui al comma 1 è ridotta di euro 15.000.000,00 ed è incrementata per pari importo la missione 14 'Sviluppo economico e competitività', programma 01 'Industria, PMI e Artigianato' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023»;

Richiamati:

- la d.g.r. 20 settembre 2021, n. XI/5255 che, in attuazione della L.R. 15/2021 ha ridotto la dotazione finanziaria destinata alla garanzia regionale sui finanziamenti di Finlombarda S.p.A. del Bando Patrimonio Impresa da euro 25.000.000,00 a euro 10.000.000,00 e incrementato la dotazione finanziaria per la concessione dei contributi a fondo perduto di euro 15.000.000,00, rideterminando tale dotazione in euro 30.000.000,00;
- il primo atto aggiuntivo dell'incarico di assistenza tecnica per la misura Bando Patrimonio Impresa, approvato con il d.d.g. 20 dicembre 2021, n. 17749 avente ad oggetto «Proposta di primo atto aggiuntivo all'incarico di assistenza tecnica per la misura «Patrimonio Impresa» di cui alla d.g.r. n. XI/4697 del 12 maggio 2021» e sottoscritto da Regione Lombardia e da Finlombarda s.p.a. il 21 dicembre 2021;
- il secondo atto aggiuntivo dell'incarico di assistenza tecnica per la misura Bando Patrimonio Impresa, approvato con il d.d.g. 11 novembre 2024, n. 16977 avente ad oggetto «Proposta di secondo atto aggiuntivo all'incarico di assistenza tecnica per la misura «Patrimonio Impresa», sottoscritto da Regione

Lombardia e da Finlombarda s.p.a. il 12 novembre 2024;

Dato atto che il Bando Patrimonio Impresa approvato con il richiamo d.d.u.o. 30 giugno 2021, n. 8917 stabilisce quanto segue:

- il bando è attuato tramite procedimento valutativo a sportello con una prima finestra di chiusura fissata in data 8 novembre 2021, prorogata con il d.d.u.o. 8 novembre 2021 n. 15018 fino ad esaurimento della dotazione finanziaria;
- il bando si articola in 2 Linee di intervento:
 - Linea 1 a cui possono accedere PMI con sede legale e/o operativa in Lombardia attive da oltre 12 mesi costituite nella forma di impresa individuale o società di persone ovvero Liberi professionisti con domicilio fiscale in Lombardia che abbiano avviato l'attività da oltre 12 mesi, che decidono di trasformarsi in società di capitali e che si impegnino a versare entro 60 giorni dalla comunicazione della concessione dell'agevolazione un aumento di capitale pari ad almeno euro 25.000,00;
 - Linea 2 a cui possono accedere PMI con sede legale e/o operativa in Lombardia attive da oltre 36 mesi e in possesso di almeno n. 2 bilanci depositati, che sono già costituite nella forma di società di capitali e che successivamente alla data di pubblicazione della d.g.r. 4697/2021 (Pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 19 - Venerdì 14 maggio 2021) e prima di presentare la domanda di partecipazione al Bando abbiano deliberato un aumento di capitale pari ad almeno euro 75.000,00;
- l'agevolazione per la Linea 1 consiste in un contributo pari al 30% dell'aumento di capitale sottoscritto e versato nell'impresa beneficiaria e comunque compreso tra un minimo di euro 7.500,00 e un massimo di euro 25.000,00 per impresa;
- l'agevolazione per la Linea 2:
 - consiste in un contributo pari al 30% dell'aumento di capitale sottoscritto e versato nell'impresa beneficiaria e comunque compreso tra un minimo di euro 22.500,00 (diminuito a euro 7.500,00 nel caso di utilizzo dell'aumento di capitale anche a copertura delle perdite come previsto all'art. B.2.a comma 3 lett. ii. del bando) e un massimo di euro 100.000,00 per impresa;
 - il contributo è concesso a fronte dell'impegno delle PMI alla realizzazione di un programma di investimento almeno pari al doppio del contributo;
 - l'impresa potrà alternativamente richiedere il solo contributo regionale oppure il contributo regionale e un finanziamento a medio-lungo termine a Finlombarda s.p.a. finalizzato a sostenere il programma di investimento; l'eventuale finanziamento richiesto, ove non attivabile la percentuale richiesta da Finlombarda s.p.a. di garanzia del FCG o di un Consorzio di Garanzia Collettiva dei Fidi (Confidi) iscritto nell'albo unico di cui all'articolo 106 del TUB o nell'elenco di cui all'articolo 112 TUB, è assistito dalla garanzia regionale gratuita fino all'80% per ogni singolo finanziamento;
- l'istruttoria delle domande, effettuata dal gestore Finlombarda s.p.a., prevede una fase di istruttoria formale sia per la Linea 1 che per la Linea 2 e una fase di istruttoria economico-finanziaria, solo per la Linea 2 e solo in caso di richiesta del finanziamento;
- l'istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, la regolarità formale e completezza documentale della domanda e il rispetto della procedura prevista ivi incluse le verifiche in tema di anticiclaggio;
- l'istruttoria formale sarà svolta con l'ausilio di controlli automatizzati incrociando banche dati in possesso della Regione Lombardia, dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS, dell'INAIL e del Registro delle Imprese;
- nell'ambito dell'istruttoria formale, solo per la Linea 2, verrà inoltre valutata la coerenza del programma di investimento rispetto alle finalità di cui all'articolo B.2.A del bando (Seguenti finalità: attrazione investimenti, reshoring e back shoring; riconversione e sviluppo aziendale; transizione digitale; transizione green) verificando altresì la coerenza del programma di investimento stesso rispetto alle spese ammissibili;
- in caso di esito negativo, entro 20 giorni naturali e consecutivi dal termine della fase di istruttoria formale, il responsabile del procedimento approva con proprio decreto l'elenco delle domande non ammissibili e provvede alla pubblicazione dello stesso sul BURL, e a darne comunicazione ai soggetti richiedenti;

Richiamato l'art. B.2.a «Caratteristiche dei progetti», comma 2), lett. a) del Bando Patrimonio Impresa che dispone, per la Linea 2, che il progetto finanziabile è costituito da un aumento di capitale deliberato e versato pari ad almeno € 75.000,00;

Richiamato, inoltre, l'art. B.2.a, comma 3), lett. iii) che dispone che, in ogni caso, è escluso dal contributo a fondo perduto concedibile e dal calcolo dell'aumento di capitale minimo richiesto l'eventuale sovrapprezzo azioni e similari;

Visto l'esito negativo dell'istruttoria formale della domanda id 5878505, effettuata da Finlombarda s.p.a. in qualità di soggetto gestore e trasmessa in data 31 gennaio 2025 attraverso Bandi e Servizi al responsabile del procedimento, di seguito riportato:

ID Domanda	Linea	Ragione Sociale	Codice fiscale	Motivazione di inammissibilità
5878505	2	SPLINT s.r.l.	11079620966	Non ammissibile ai sensi dell'art. B.2.a commi 2 e 3: l'aumento di capitale presentato non rispetta le caratteristiche previste dal Bando (Al netto del sovrapprezzo raggiunge un importo di € 6.007,71, inferiore al minimo di € 75.000,00 previsto dal Bando)

Dato atto che:

- con nota prot. n. O1.2025.0002140 del 5 febbraio 2025 (Inviata a mezzo PEC e regolarmente consegnata in pari data) è stato trasmesso all'impresa SPLINT s.r.l. il preavviso di diniego all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10 bis della l. 241/1990, per la motivazione sopra indicata;
- si è concesso contestualmente il termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali contro-deduzioni precisando che, trascorso inutilmente tale termine, o qualora le contro-deduzioni presentate non siano ritenute atte a superare i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, la stessa sarebbe stata oggetto di un provvedimento di non ammissibilità al contributo;

Preso atto della nota prot. reg. n. O1.2025.0002810 del 17 febbraio 2025 (Inviata a mezzo PEC) con la quale l'impresa SPLINT s.r.l. ha dato riscontro al preavviso di diniego all'accoglimento della domanda, senza però fornire elementi aggiuntivi, rispetto a quelli già in possesso della scrivente Unità Organizzativa, che, alla luce di quanto stabilito dal succitato art. B.2.a, commi 2 e 3, possano comportare una modifica dell'esito dell'istruttoria effettuata da Finlombarda s.p.a.;

RITENUTO, pertanto, di non ammettere alla concessione la domanda id 5878505, a seguito del sopra richiamato esito negativo dell'istruttoria formale di Finlombarda s.p.a., ai sensi dell'art. B.2.a, comma 2), lett. a) e comma 3), lett. iii) del Bando Patrimonio Impresa, presentata dall'impresa SPLINT s.r.l. sulla Linea 2 del Bando Patrimonio Impresa;

Dato atto che:

- il presente provvedimento è assunto entro i termini previsti dall'art. C.3.b., comma 8, del Bando Patrimonio Impresa;
- il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Dato atto, altresì, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 241/90, che avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso giurisdizionale al T.A.R., secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il regolamento regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di contabilità della Giunta regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i Provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Richiamati i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura e in particolare la d.g.r. n. XII/628 del 13 luglio 2023 «IX Provvedimento organizzativo 2023» con la quale alla dott.ssa Maria Carla Ambrosini è stato conferito l'incarico, con decorrenza 15 luglio 2023, di dirigente dell'Unità Organizzativa «Sostegno agli investimenti e all'innovazione delle imprese e cooperazione», con le relative competenze;

DECRETA

per i motivi indicati in premessa

Serie Ordinaria n. 10 - Giovedì 06 marzo 2025

1. Di non ammettere alla concessione la domanda id 5878505, presentata dall'impresa SPLINT s.r.l. sulla Linea 2 del Bando Patrimonio Impresa.

2. Di dare atto, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 241/90, che avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso giurisdizionale al T.A.R., secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL.

3. Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

4. Di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda s.p.a. e disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale Bandi e Servizi - www.bandiregione.lombardia.it - nonché di trasmetterlo all'impresa SPLINT s.r.l.

Il dirigente
Maria Carla Ambrosini

D.d.u.o. 28 febbraio 2025 - n. 2713**Aggiornamento all'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti ai sensi dell'articolo 3 del regolamento regionale 11 febbraio 2014, n. 1_a seguito di presentazione istanza di adesione da parte dell'associazione Cittadinanzattiva Lombardia APS****IL DIRIGENTE DELLA U.O. COMPETITIVITÀ E SOSTENIBILITÀ DI IMPRESE, ECOSISTEMI, FILIERE E RAPPORTI ISTITUZIONALI**

Vista la legge regionale 3 giugno 2003, n. 6 «Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti»;

Visto il regolamento regionale 11 febbraio 2014, n. 1 «Elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti e comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, di cui alla l.r. 3 giugno 2003, n. 6», nello specifico:

- Art. 3 - «Procedimento per l'iscrizione delle associazioni nell'elenco» il quale stabilisce che ai fini dell'iscrizione nell'Elenco, le associazioni dei consumatori e degli utenti devono presentare apposita domanda alla competente Direzione Generale della Giunta regionale, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente la denominazione dell'associazione e la sede legale, corredata della seguente documentazione:

1. copia conforme all'originale dello statuto e dell'atto costitutivo dell'associazione regionale; in caso di articolazione regionale di associazione di livello nazionale, copia conforme all'originale dello statuto dell'associazione nazionale unitamente alla copia conforme dell'atto costitutivo dell'articolazione regionale e alla dichiarazione confermata dal legale rappresentante regionale e nazionale, da cui risultino gli organi sociali, le loro funzioni, nonché la struttura organizzativa a livello regionale;
2. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti:
 - a) la rappresentatività regionale, come indicato alla lettera g) dell'art. 2 del r.r. 1/2014
 - b) l'esclusività e la continuità dell'attività di tutela dei consumatori e degli utenti svolta sul territorio nei precedenti due anni;
 - c) la tenuta dell'elenco regionale degli iscritti aggiornato al 31 dicembre di ogni anno articolato per province;
 - d) l'indicazione del totale delle quote versate dagli iscritti, suddivisi per la loro eventuale categoria;
 - e) di aver approvato il bilancio annuale regionale delle entrate e delle uscite o, in relazione alle norme che regolano il tipo di associazione, un rendiconto economico regionale, regolarmente approvati dagli organi statutari;
3. dichiarazione sostitutiva di certificazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera h) del r.r. 1/2014;
4. relazione che documenti l'attività svolta sul territorio nei precedenti due anni
5. l'iscrizione nell'elenco è subordinata all'accertamento, da parte della competente Direzione Generale della Giunta regionale, della sussistenza di tutti i requisiti richiesti ed è disposta con decreto della competente Direzione Generale entro 60 giorni dalla presentazione della domanda

Richiamati:

- il d.d.s. 9 luglio 2020, n. 8226, «Modalità di presentazione delle domande per l'aggiornamento dell'elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti, ai sensi del regolamento regionale 1/2014;
- Il d.d.u.o. 11569 del 26 luglio 2024 che ha aggiornato l'elenco regionale delle associazioni consumatori ed utenti per l'anno 2024.

Considerato che:

- l'associazione Cittadinanzattiva Lombardia APS non ha presentato alla data prevista per l'aggiornamento dell'elenco la relativa istanza, determinando la conseguente sospensione della stessa dall'elenco regionale;
- in data 27 gennaio 2025 l'associazione di cui sopra ha presentato domanda di iscrizione nell'elenco regionale; (ID domanda 6297615)

Dato atto che, alla data di adozione del presente provvedimento, l'istruttoria di valutazione dei requisiti previsti per l'iscrizione nell'elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti comunicati attraverso la piattaforma informatica di Regione Lombardia «Bandi Online», si è conclusa rispetto all'i-

stanza presentata dall'associazione Cittadinanzattiva Lombardia APS con esito positivo.

Ritenuto di disporre l'iscrizione dell'associazione Cittadinanzattiva Lombardia APS nell'elenco regionale delle associazioni dei consumatori ed utenti ai sensi dell'art. 3 del r.r. 11 febbraio 2014 n. 1

Rilevato che l'elenco regionale delle associazioni consumatori ed utenti risulta a seguito dell'introduzione di Cittadinanzattiva da n. 17 associazioni come indicato nella tabella seguente:

ASSOCIAZIONE	ID DOMANDA	DATA
A.I.CON Associazione Italiana Consumatori	5890006	10/07/2027
ACU-Associazione Consumatori Utenti	5885472	27/06/2024
Adiconsum Lombardia	5875076	08/07/2024
Altroconsumo	5876945	01/07/2024
Assoutenti Lombardia	5894233	09/07/2024
Casa Del Consumatore	5883705	25/06/2024
Casaconsum Lombardia	5880241	24/06/2024
Cittadinanzattiva Lombardia APS	6297615	28/01/2025
Codacons Lombardia	5879105	10/07/2024
Codici Lombardia - Centro Per I Diritti Del Cittadino	5874773	18/06/2024
Confconsumatori Lombardia	5886101	09/07/2024
Federconsumatori Lombardia	5898395	09/07/2024
Lega Consumatori Lombardia	5877511	02/07/2024
Movimento Consumatori - Nuovo Comitato Regionale Lombardo	5895321	10/07/2024
Movimento Difesa Del Cittadino - Lombardia	5899349	10/07/2024
U.Di.Con. Unione Per La Difesa Dei Consumatori Regionale Lombardia	5883080	28/06/2024
Unione Nazionale Consumatori Comitato Regionale Della Lombardia	5876904	19/06/2024

Ritenuto pertanto di procedere all'aggiornamento dell'Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti con l'introduzione dell'associazione Cittadinanzattiva Lombardia APS che soddisfano i requisiti previsti dal richiamato r.r. n.1/2014, che risulta costituito come da allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento è adottato nei termini previsti dall'articolo 3 4 del medesimo r.r. n. 1/2014;

Vista la l.r. del 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Verificato che il presente atto rientra nelle competenze in materia di tutela dei consumatori assegnate alla Direzione Generale Sviluppo economico con i suddetti provvedimenti organizzativi:

- la d.g.r. XII/186 del 3 maggio 2023 «V Provvedimento organizzativo» con la quale è istituita la Direzione Generale Sviluppo economico;
- la d.g.r. XII/2431 del 3 giugno 2024 «VIII Provvedimento organizzativo 2024» che ha conferito l'incarico di dirigente della U.O. «Competitività e sostenibilità di imprese ecosistemi e filiere e rapporti istituzionali» a Carlo Bianchessi;

DECRETA

1. Di provvedere, ai sensi del r.r. 1/2014, all'iscrizione nell'elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti dell'associazione Cittadinanzattiva Lombardia APS come da allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di disporre la comunicazione del presente atto alle associazioni interessate, nonché la relativa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia

3. Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Carlo Bianchessi

ALLEGATO A – ELENCO ASSOCIAZIONI CONSUMATORI UTENTI AGGIORNATO

ASSOCIAZIONE	ID DOMANDA	DATA
A.I.CON Associazione Italiana Consumatori	5890006	10/07/2024
ACU-Associazione Consumatori Utenti	5885472	27/06/2024
Adiconsum Lombardia	5875076	08/07/2024
Altroconsumo	5876945	01/07/2024
Assoutenti Lombardia	5894233	09/07/2024
Casa Del Consumatore	5883705	25/06/2024
Casaconsum Lombardia	5880241	24/06/2024
Cittadinanzattiva Lombardia APS	6297615	28/01/2025
Codacons Lombardia	5879105	10/07/2024
Codici Lombardia -Centro Per I Diritti Del Cittadino	5874773	18/06/2024
Confconsumatori Lombardia	5886101	09/07/2024
Federconsumatori Lombardia	5898395	09/07/2024
Lega Consumatori Lombardia	5877511	02/07/2024
Movimento Consumatori - Nuovo Comitato Regionale Lombardo	5895321	10/07/2024
Movimento Difesa Del Cittadino - Lombardia	5899349	10/07/2024
U.Di.Con. Unione Per La Difesa Dei Consumatori Regionale Lombardia	5883080	28/06/2024
Unione Nazionale Consumatori Comitato Regionale Della Lombardia	5876904	19/06/2024

D.G. Enti locali, montagna, risorse energetiche, utilizzo risorsa idrica

D.d.s. 28 febbraio 2025 - n. 2690

Programma di Cooperazione Interreg VI-A Italia-Svizzera 2021-2027: presa d'atto delle decisioni assunte dal comitato di sorveglianza nella riunione del 9 dicembre 2024 e dal comitato direttivo con procedura scritta avviata il 17 gennaio 2025 e conclusa il 28 gennaio 2025 e apertura della seconda finestra del primo avviso per la presentazione dei progetti ordinari

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA
DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-SVIZZERA

Visti:

- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- il Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (c.d. «Regolamento Interreg») sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (c.d. «RDC»);
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (T.F.U.E.), con particolare riferimento agli artt. 20 e 20 bis;
- il decreto M.I.S.E. n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012»;
- il decreto direttoriale M.I.S.E. del 28 luglio 2017 «Tracciati relativi ai dati e informazioni da trasmettere al Registro nazionale Aiuti e modalità tecniche e protocolli di comunicazione per l'interoperabilità con i sistemi informatici»;
- la delibera CIPRESS n. 78 del 2021, «Programmazione della politica di coesione 2021-2027 approvazione della proposta di AdP 2021-2027 e definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027», che stabilisce al punto 2.3 per i Programmi di cooperazione territoriale europea di cui è parte la Repubblica italiana la misura massima del cofinanziamento nazionale e che tale cofinanziamento è posto a totale carico del Fondo di rotazione;
- la Decisione di esecuzione C(2022)9156 del 5 dicembre 2022 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VI-A Italia-Svizzera 2021-2027, notificata all'Autorità di Gestione il 6 dicembre 2022;
- la deliberazione di Giunta regionale del 28 dicembre 2022 n. XI/7715 relativa alla presa d'atto della decisione di esecuzione della Commissione europea relativamente al Programma di Cooperazione Transfrontaliera (INTERREG VI-A) Italia-Svizzera 2021-2027 (di seguito, Programma) e alla contestuale approvazione dei documenti previsti dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione d'Incidenza (VINCA) del medesimo Programma;
- le d.g.r. n. XI/6209 del 4 aprile 2022, n. XI/7467 del 30 novembre 2022, n. XI/7862 del 6 febbraio 2023, la legge regionale di assestamento al bilancio di previsione n. 17 del 8 agosto 2022, e le d.g.r. di variazione di bilancio n. XII/457 del 19 giugno 2023 e n. XII/2735 del 15 luglio 2024 con cui si è provveduto all'isti-

tuzione e all'adeguamento dei capitoli di entrata e di spesa necessari allo stanziamento delle risorse del Programma;

Richiamati i seguenti decreti dell'AdG di istituzione degli organismi, delle strutture e dei gruppi di lavoro del Programma:

- n. 2745 del 27 febbraio 2023, n. 16446 del 25 ottobre 2023, n. 18694 del 29 novembre 2024 e n. 19000 del 5 dicembre 2024 con i quali si è provveduto ad istituire il Comitato di Sorveglianza nonché ad individuare e aggiornare i nominativi dei membri dello stesso;
- n. 3469 del 29 febbraio 2024 di presa d'atto delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza nella riunione del 16 novembre 2023 in merito all'istituzione del Comitato Direttivo del Programma, designato organismo incaricato della selezione delle operazioni, in cui sono individuati, al contempo, i nominativi dei componenti, ed i successivi decreti dell'AdG n. 12990 del 4 settembre 2024, n. 16780 del 7 novembre 2024 e n. 19081 del 6 dicembre 2024 e n. 1383 del 4 febbraio 2025 con i quali si è provveduto ad aggiornare i componenti del Comitato Direttivo;
- n. 1502 del 24 gennaio 2024, n. 4922 del 26 marzo 2024 e n. 2592 del 27 febbraio 2025 con i quali, ai sensi dell'art 46 par.2 del Regolamento (UE) 2021/1059, è stato istituito e poi aggiornato il Segretariato Congiunto del Programma individuando, al contempo, i nominativi dei componenti;
- il decreto dell'AdG n. 14217 del 25 settembre 2024 con cui è stato istituito il Gruppo di autovalutazione del rischio di frode e nominato il responsabile delle misure antifrode;

Richiamato il decreto dell'AdG n. 9738 del 29 giugno 2023 con il quale si è approvato il Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO) del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VI-A Italia-Svizzera 2021-2027;

Richiamati i decreti dell'AdG con cui sono stati approvati i documenti della Manualistica di Programma come previsto dal Si.Ge.Co.:

- n. 1074 del 10 gennaio 2024, relativo ai Manuali nn. 1) *Linee guida di ammissibilità della spesa*; 2) *Chiarimenti finalizzati all'autovalutazione di attività da realizzare in regime di Aiuto di Stato*; 3) *Vademecum per il calcolo degli indicatori del Programma*; 4) *Procedure e strumenti per l'attuazione della metodologia di selezione delle operazioni relative a progetti ordinari, progetti a ridotta dimensione finanziaria (esclusi i people-to-people) e progetto di gestione del Fondo Piccoli Progetti*;
- n. 1161 del 12 gennaio 2024, relativo alla *Guida alle ammissibilità ambientali - DNSH - DO NO SIGNIFICANT HARM e verifica climatica*, quale Manuale n. 5;
- n. 4506 del 19 marzo 2024, relativo ai Manuali nn. 6) *Metodologie per la definizione delle opzioni di costo semplificate relative ai costi preparatori e ai costi per i controllori esterni* e 7) *Strategia di comunicazione del Programma Interreg VI-A Italia-Svizzera 2021-2027*;
- n. 4920 del 26 marzo 2024, relativo ai Manuali nn. 8) *Obblighi dei beneficiari in materia di comunicazione* e 9) *Policy riguardante il conflitto d'interessi e modelli di dichiarazione*;
- n. 6224 del 19 aprile 2024, relativo all'approvazione della nuova versione del Manuale n. 4 *Procedure e strumenti per l'attuazione della metodologia di selezione delle operazioni relative a progetti ordinari, progetti a ridotta dimensione finanziaria (esclusi i people-to-people) e progetto di gestione del Fondo Piccoli Progetti*;
- n. 14796 del 4 ottobre 2024, relativo al *Manuale di gestione del Fondo Piccoli Progetti*, quale Manuale n. 10;
- n. 16262 del 29 ottobre 2024, relativo al Manuale n. 11, denominato *Brand Manual del Programma Interreg VI-A Italia-Svizzera 2021-2027*;
- n. 1524 del 7 febbraio 2025, relativo al Manuale n. 12, denominato *Verifiche di gestione: analisi di rischio e manuale per le verifiche documentali nei confronti dei beneficiari italiani*;

Richiamati:

- il decreto dell'AdG n. 1072 del 10 gennaio 2024 con il quale si è preso atto delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza del Programma nella riunione del 16 novembre 2023, di approvazione:
 - della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni del Programma che includono i progetti c.d. «ordinari»;

Serie Ordinaria n. 10 - Giovedì 06 marzo 2025

- del calendario di programmazione degli avvisi di finanziamento del Programma, compreso il Primo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti ordinari;

e, conseguentemente, sono stati approvati il «Primo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti ordinari» (di seguito, Primo Avviso) e i relativi allegati a corredo, stabilendo al contempo:

- che le proposte progettuali devono essere presentate esclusivamente per mezzo del Sistema informativo JEMS raggiungibile all'indirizzo <https://jems.interreg-italia-svizzera.eu>;
- l'apertura della prima finestra temporale del Primo Avviso a partire dalle ore 12:00 del giorno 15 gennaio 2024 e con termine alle ore 12:00 del 15 aprile 2024;
- le relative risorse stanziare come da tabella di seguito riportata:

Obiettivo Specifico	Totale stanziamento pubblico dell'Avviso per beneficiari italiani	Totale stanziamento pubblico della 1° finestra temporale per beneficiari italiani	Totale stanziamento pubblico dell'Avviso per beneficiari svizzeri	Totale stanziamento pubblico della 1° finestra temporale per beneficiari svizzeri
	€	€	CHF	CHF
1.1	16.353.895,47	9.812.337,29	4.400.000,00	2.640.000,00
2.4	14.429.908,75	8.657.945,25	1.018.000,00	610.800,00
2.7	10.743.926,25	6.446.355,75	450.000,00	270.000,00
3.2	12.505.920,14	7.503.552,08	3.630.000,00	2.178.000,00
4.5	8.619.938,75	5.171.963,25	2.816.000,00	1.689.600,00
4.6	23.049.847,50	13.829.908,50	3.500.000,00	2.100.000,00
ISO 1B	5.195.951,67	3.117.571,00	3.036.000,00	1.821.600,00
TOTALE	90.899.388,52	54.539.633,12	18.850.000,00	11.310.000,00

- il decreto n. 12992 del 4 settembre 2024 con cui l'AdG ha preso atto delle decisioni assunte dal Comitato Direttivo con procedura scritta conclusa il 3 settembre 2024 e approvato gli esiti delle attività istruttorie condotte sulle n. 99 proposte progettuali presentate a valere sul primo avviso per progetti ordinari, dichiarando:

- formalmente non ammesse n. 5 proposte progettuali;
- una proposta non ammessa sull'Obiettivo Specifico per cui si è candidata ma ammessa alla valutazione per un diverso Obiettivo Specifico;
- formalmente ammesse un totale di n. 94 proposte progettuali (ivi inclusa la proposta di cui al punto precedente), stabilendo per esse la prosecuzione dell'iter con la valutazione qualitativa da parte del Segretariato Congiunto e dei settori tecnici delle Amministrazioni partner competenti per territorio in relazione alle aree geografiche interessate dal progetto valutato, suddivisa a sua volta in due fasi: valutazione di rilevanza e valutazione strategico-operativa;
- esclusi n. 3 candidati quali partner di proposte progettuali formalmente ammesse;

- il decreto n. 18852 del 3 dicembre 2024 con cui l'AdG ha preso atto delle decisioni assunte dal Comitato Direttivo del Programma nella riunione dell'8 novembre 2024 e mediante procedura scritta avviata il 18 novembre 2024 e conclusa il 25 novembre 2024 e, conseguentemente, ha approvato gli esiti delle attività istruttorie condotte sulle n. 94 proposte progettuali dichiarate ammesse con il sopra richiamato decreto n. 12992/2024, a valere sulla prima finestra del Primo Avviso del Programma. Mediante tale decreto ha approvato, in particolare:

- gli elenchi dei n. 69 progetti ammessi e finanziabili, di cui:
 - n. 44 progetti ammessi e finanziati;
 - n. 25 progetti ammessi e idonei al finanziamento ma non finanziati per carenza di risorse;

- il «Modello di Convenzione fra l'Autorità di Gestione e il Capofila italiano per il finanziamento dei progetti ordinari a valere sull'Avviso approvato con decreto AdG n. 1072 del 10 gennaio 2024»;

- il decreto n. 19445 del 12 dicembre 2024 con cui l'AdG ha preso atto delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza nella riunione del 9 dicembre 2024 di rimodulare la dotazione finanziaria della prima finestra, e finanziare ulteriori n. 16 progetti a valere sul Primo Avviso per progetti ordinari - prima finestra già dichiarati idonei al finanziamento ma non finanziati con il decreto n. 18852 del 3 dicembre 2024 per carenza di risorse, riducendo conseguentemente le risorse a disposizione per la riapertura dell'Avviso;

Preso atto che nella riunione del 9 dicembre 2024 il Comitato di Sorveglianza del Programma della riunione convocata per il 9 dicembre 2024 a Briga (Cantone Vallese), oltre alle già sopra citate decisioni relative allo scorrimento della graduatoria poi attuate con il sopra richiamato decreto n. 19445/2024, con riguardo al Primo avviso per progetti ordinari ha anche stabilito:

- la rimodulazione delle risorse a disposizione per la riapertura dell'avviso (come conseguenza della revisione della dotazione finanziaria della prima finestra);
- l'apertura della seconda e unica finestra di presentazione per i progetti ordinari nel periodo compreso tra il 10 di marzo 2025 e il 10 di giugno 2025, a finanziamento della quale vengono accorpate le risorse derivanti dalle economie di tutti gli assi per la prima finestra, oltre le risorse già previste precedentemente per le ulteriori finestre (inizialmente previste come due ulteriori finestre);
- la proroga della validità delle graduatorie dei progetti idonei al finanziamento candidati sulla prima finestra al 31 dicembre 2029, consentendo così ai progetti non finanziati di concorrere con i progetti candidati sulla seconda finestra, fatta salva la possibilità di presentare un nuovo progetto rinunciando alla proposta precedentemente presentata;
- la revisione delle deroghe ai soggetti esterni all'area di cooperazione per ricoprire il ruolo di capofila e per poter disporre di un budget al di fuori del limite del 20%, anche in qualità di partner nonché modifiche dei massimali di contributo per ciascun Obiettivo Specifico e, coerentemente, della durata massima dei progetti, al fine di tenere conto delle minori risorse a disposizione della seconda e ultima finestra alla luce degli scorrimenti di cui al sopra richiamato decreto n. 19445 del 12 dicembre 2024 nonché l'aggiornamento delle priorità per aree funzionali, con riformulazione o eliminazione delle priorità che sono state in tutto o in parte soddisfatte da progetti finanziati;

Preso atto, inoltre, che, ai fini dell'apertura della seconda finestra dell'Avviso per progetti ordinari, con procedura scritta avviata il 17 gennaio 2025 e conclusa il 28 gennaio 2025, il Comitato Direttivo del Programma, al fine di recepire le modifiche approvate dal Comitato di Sorveglianza nella riunione del 9 dicembre 2024 ha approvato le correzioni e le integrazioni ai seguenti documenti già approvati per la prima finestra di presentazione:

- Allegato A - Primo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti ordinari;
- Allegato A.2 - Quadro di riferimento per Obiettivo Specifico;
- Allegato A.5 - Domanda di partecipazione, dichiarazione di impegno al rispetto degli obblighi definiti quali condizioni per il sostegno e dichiarazioni sostitutive di atto notorio del Capofila italiano e di ciascuno dei partner italiani;
- Allegato A.6 - Modello di convenzione tra Capofila italiano, capofila svizzero e i partner di progetto;

ed ha approvato di allegare all'Avviso, quali nuovi allegati non già precedentemente previsti, i seguenti:

- Allegato A.10 - Modello di rinuncia al progetto presentato nella prima finestra;
- Allegato A.11 - Modello di Convenzione fra l'Autorità di Gestione e il Capofila italiano per il finanziamento dei progetti ordinari a valere sull'Avviso;

Dato atto che è necessario modificare l'Allegato A.1 - Scheda informativa, conformando le informazioni ivi riportate in relazione all'apertura della seconda finestra, nonché recepire la nuova informativa privacy nell'Allegato A.7 a seguito di modifica della privacy by design per il trattamento dei dati personali nell'ambito del Programma validata, dal Privacy Officer di Regione Lombardia il 4 febbraio 2025;

Evidenziato che nel documento *Allegato A - Primo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti ordinari* è riportato:

- nel paragrafo A3. «Dotazione Finanziaria», la tabella, qui di seguito riprodotta, indicante lo stanziamento disponibile per ciascun Obiettivo Specifico e per ciascuna finestra di presentazione delle candidature, conforme alle decisioni del Comitato di Sorveglianza:

O.S.	Risorse per Beneficiari ITALIANI (quota pubblica)			Risorse per Beneficiari SVIZZERI (quota pubblica cantonale + federale)		
	Totale	I finestra	II finestra	Totale	I finestra	II finestra
	€	€	€	CHF	CHF	CHF
1.1	14.807.777,99	8.266.219,81	6.541.558,18	3.792.423,95	2.074.724,25	1.717.699,70
2.4	9.845.513,15	6.299.475,86	3.546.037,29	637.357,50	337.357,50	300.000,00
2.7	12.969.852,46	9.423.815,17	3.546.037,29	1.412.597,50	912.597,50	500.000,00
3.2	12.505.920,14	9.915.817,21	2.590.102,93	2.105.105,23	1.046.588,38	1.058.516,85
4.5	8.619.938,75	6.018.306,03	2.601.632,72	2.754.714,25	1.235.186,75	1.519.527,50
4.6	27.777.901,17	22.523.558,68	5.254.342,48	5.606.190,57	2.406.190,57	3.200.000,00
ISO 1B	4.372.484,87	2.126.977,88	2.245.506,99	2.541.611,00	541.611,00	2.000.000,00
TOTALE	90.899.388,52	64.574.170,64	26.325.217,88	18.850.000,00	8.554.255,95	10.295.744,05

- nel paragrafo C1. *Presentazione delle domande*, il periodo di presentazione per la seconda finestra dalle ore 12.00 del 10 marzo 2025, fino alle ore 12.00 del 10 giugno 2025, come stabilito dal Comitato di Sorveglianza;

Visti:

- gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (T.F.U.E.), ed in particolare il comma 1 dell'art. 107 che definisce aiuti di Stato «*gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o mimino la concorrenza. Detti aiuti sono incompatibili con il mercato interno nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, fatte salve le compatibilità previste al successivo comma 2 e gli aiuti che possono essere considerati compatibili ai sensi del successivo comma 3*»;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Confermato, come già previsto dal d.d.s. 10 gennaio 2024, n. 1072 l'inquadramento delle eventuali agevolazioni concesse dall'Avviso ai sensi degli articoli 20 e 20-bis e degli articoli 1-12 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 nel rispetto del regime comunicato in esenzione dall'Autorità di gestione come successivamente indicato:

- ove i beneficiari del Programma svolgano attività economica di rilievo internazionale;
- laddove l'attuazione delle proposte progettuali comporti la concessione da parte dei beneficiari del Programma di finanziamenti o agevolazioni a destinatari finali che svolgano attività economica di rilievo internazionale;

Dato atto che si è già ottemperato alla trasmissione alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014, delle informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione Europea (SANI2), relative alle misure di Aiuto, ai fini della registrazione dell'Aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito web della Commissione stessa contestualmente all'approvazione del decreto n. 1072 del 10 gennaio 2024 e che a seguito di tale procedura è stato autorizzato con codice SA.112454 e registrato in RNA con CAR - Codice identificativo della Misura assegnato dal Registro n. 28732;

Richiamati:

- la d.g.r.n. XII/2340 del 20 maggio 2024 «VII PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2024» ed in particolare l'allegato B indicante «Comitato di valutazione Aiuti di Stato»;
- il d.s.g. 10 giugno 2024, n. 8804 che approva l'elenco di atti amministrativi o proposte di legge di iniziativa della Giunta rispetto ai quali è obbligatoria la redazione della scheda

aiuti di Stato da parte del dirigente responsabile, da allegare agli atti, e facoltativa l'acquisizione del parere del Comitato di valutazione Aiuti di Stato tra i quali sono inclusi gli atti di «modifica di d.g.r. istitutiva di un aiuto notificato o esentato in SANI2 e atti attuativi di un aiuto regionale notificato o esentato in SANI2 con risorse statali e/o regionali, qualora il dirigente responsabile attesti la coerenza sostanziale e formale rispetto all'atto o p.d.l. istitutivo dell'aiuto regionale e inserito in SANI2 senza introdurre alcuna modifica rilevante ai fini della disciplina applicata»;

Evidenziato che gli Avvisi pubblici del Programma Italia-Svizzera sono approvati con decreto dell'Autorità di Gestione, anziché con d.g.r., ma che a tali atti è applicabile per analogia quanto sopra previsto con riguardo alle delibere di Giunta utilizzate per approvare atti istitutivi di aiuto da parte di altre strutture regionali;

Attestato che il presente decreto non introduce alcuna modifica rilevante ai fini della disciplina applicata in materia di Aiuti di Stato, né intende istituire una nuova misura di aiuto, limitandosi all'apertura della seconda finestra di presentazione dell'Avviso (peraltro già prevista dall'Avviso approvato con d.d.S. 1072/2024), alla presa d'atto della disponibilità finanziaria residua rimodulata sulla base delle decisioni degli organismi del Programma e a limitate modifiche testuali non influenti sulla normativa in materia di aiuti di Stato;

Vista la Scheda aiuti allegata, nella quale il dirigente responsabile del presente atto attesta la coerenza sostanziale e formale rispetto all'atto istitutivo dell'aiuto regionale e inserito in SANI2 con codice SA.112454 e registrato in RNA con CAR 28732 senza introdurre alcuna modifica rilevante ai fini della disciplina applicata;

Ritenuto quindi di concedere eventuali aiuti di Stato nell'alveo dell'aiuto registrato in SANI2 con codice SA.112454 e di confermare quanto già previsto dal d.d.S. 1072/2024 con riguardo agli aiuti di Stato concessi, ossia di:

- procedere alla registrazione delle misure d'aiuto ai sensi dell'art. 8 del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., demandando ai beneficiari del Programma che concedano aiuti di Stato di procedere alla registrazione dei singoli aiuti e relative variazioni, ai sensi dell'art. 9 del medesimo d.m. 115/2017;
- considerato che la durata della misura SA.112454, registrata in RNA con CAR 28732, è prevista al 30 giugno 2030, demandare a successivo provvedimento dell'Autorità di Gestione l'approvazione di una proroga della misura d'aiuto attivata ai sensi degli articoli 20 e 20-bis, nel rispetto degli articoli da 1 a 12, del Regolamento (UE) n. 651/2014 in ottemperanza delle procedure nei confronti della Commissione Europea, considerata la scadenza di detto Regolamento al 31 dicembre 2026;
- specificare che, relativamente al Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER), per gli aiuti concessi ai sensi dell'articolo 20, nel rispetto degli articoli da 1 a 12:
 - sono ammessi i costi di cui al paragrafo 2, lettere da a) a f) (a) costi del personale; b) spese d'ufficio e amministrative; c) spese di viaggio e soggiorno; d) costi per consulenze e servizi esterni; e) spese per le apparecchiature; f) spese per infrastrutture e lavori);
 - ai sensi del par. 3 l'intensità di aiuto non supera il tasso massimo di cofinanziamento di cui al Regolamento (UE) 1059/2021, che al momento di adozione del presente atto, per il Programma interreg Italia-Svizzera 2021-2027 è pari all'80%;
- specificare le previsioni di cui all'articolo 20-bis del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER), in combinato disposto con gli articoli da 1 a 12, ai sensi del quale gli aiuti alle imprese per la partecipazione ai progetti di cooperazione territoriale europea previsti dal regolamento (UE) 1059/2021 sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato purché l'importo totale degli aiuti concessi a un'impresa per progetto non superi 22.000 EUR e siano soddisfatte le condizioni di cui al capo I del Regolamento (articoli 1-9);
- stabilire che:
 - con riferimento all'applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER), articoli da 1 a 12 i contributi non saranno concessi alle imprese in difficoltà secondo la definizione dell'art. 2 punto 18 dello stesso Regolamento, né erogati alle imprese che sono state destinatarie di ingiun-

Serie Ordinaria n. 10 - Giovedì 06 marzo 2025

- zioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015, in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea;
- pertanto, le imprese beneficiarie di aiuti di Stato nell'ambito della misura da attivare secondo il regime di cui al Regolamento (UE) 651/2014 dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000, secondo il modello di cui all'Allegato A.5, che attesti di non essere in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione;
 - in attuazione delle circolari del Dipartimento R.G.S. n. 21 del 14 ottobre 2021, n. 33 del 31 dicembre 2021 e n. 13 del 28 marzo 2024, con riferimento all'art. 9 del Regolamento (UE) n. 241/2021, per garantire il rispetto del divieto del doppio finanziamento, la medesima spesa ammissibile può ricevere il sostegno da più fondi SIE e fonti finanziarie differenti a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo e nel rispetto delle disposizioni di cumulo, non superando pertanto il 100% del costo dell'investimento. Per le agevolazioni di cui alle misure oggetto del presente provvedimento vige il divieto di cumulo sia con le agevolazioni (aiuti), sia con le misure generali (non aiuti), fruite o che si intendono fruire, finanziate o cofinanziate con risorse derivanti dal dispositivo per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241;

Viste:

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e in particolare l'art. 52 «Registro Nazionale degli Aiuti di Stato»;
- il decreto 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e in particolare il Capo III «Obblighi di registrazione nel Registro nazionale aiuti» e il capo IV «Verifiche operate tramite il Registro nazionale aiuti»;

Richiamati i seguenti ulteriori adempimenti connessi alla concessione degli aiuti di Stato, in capo all'Autorità di Gestione e ai beneficiari del Programma che si qualificano come autorità concedenti (limitatamente agli aiuti di Stato da questi ultimi concessi, come sopra precisato):

- acquisizione delle necessarie dichiarazioni soprarichiamate da parte dei beneficiari;
- registrazione degli aiuti individuali ai sensi dell'articolo 9 del d.m. 115/2017;
- come previsto dall'articolo 13 del d.m. 115/2017, verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti avvalendosi del supporto del Registro Nazionale Aiuti;
- come previsto dall'articolo 15 del d.m. 115/2017, acquisizione delle visure Deggendorf;
- assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Visto lo schema di «Primo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti ordinari» allegato parte integrante e sostanziale al presente atto (Allegato A), come modificato secondo quanto specificato nelle premesse ai fini dell'apertura della seconda finestra di presentazione di proposte progettuali, comprensivo di:

- A.1 - Allegato 1 Scheda informativa;
- A.2 - Allegato 2 Quadro di riferimento per Obiettivo Specifico;
- A.3 - Allegato 3 Modello foglio di calcolo del budget svizzero e modello di efficacia;
- A.4 - Allegato 4 Domanda di partecipazione e dichiarazione di impegno al rispetto degli obblighi definiti quali condizioni per il sostegno del Capofila svizzero e di ciascuno dei partner svizzeri;
- A.5 - Allegato 5 Domanda di partecipazione, dichiarazione di impegno al rispetto degli obblighi definiti quali condizioni per il sostegno e dichiarazioni sostitutive di atto notorio del Capofila italiano e di ciascuno dei partner italiani;
- A.6 - Allegato 6 Modello di convenzione tra Capofila italiano, Capofila svizzero e i partner di progetto;

- A.7 - Allegato 7 Informativa relativa al trattamento dei dati personali;
- A.8 - Allegato 8 Richiesta d'accesso agli atti;
- A.9 - Allegato 9 Informativa sugli obblighi in tema antiriciclaggio e istruzioni antimafia;
- A.10 - Allegato 10 Modello di rinuncia al progetto presentato nella prima finestra;
- A.11 - Allegato 11 Modello di Convenzione fra l'Autorità di Gestione e il Capofila italiano per il finanziamento dei progetti ordinari a valere sull'Avviso;

Ritenuto di approvare che ai fini dell'apertura della seconda finestra di presentazione di proposte, il «Primo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti ordinari» sia composto dai documenti allegati parte integrante e sostanziale al presente atto (Allegato A, comprensivo dei suoi allegati, soprarichiamati -Allegati da A.1 a A.11), come modificati ed integrati per quanto esplicitato sopra;

Dato atto che i suddetti documenti sono pubblicati sul sito internet del Programma, in conformità al Reg. (UE) 1060/2021 (RDC);

Stabilito, conformemente alle decisioni del Comitato di Sorveglianza e del Comitato Direttivo soprarichiamate:

- che nell'ambito della seconda finestra, le proposte progettuali dovranno essere presentate esclusivamente per mezzo del Sistema informativo JEMS raggiungibile all'indirizzo <https://jems.interreg-italia-svizzera.eu> a partire dalle ore 12.00 del 10 marzo 2025 con termine di presentazione alle ore 12.00 del 10 giugno 2025, con lo stanziamento delle seguenti risorse:

O.S.	Risorse per Beneficiari ITALIANI (quota pubblica)	Risorse per Beneficiari SVIZZERI (quota pubblica cantonale + federale)
	Il finestra	Il finestra
	€	CHF
1.1	6.541.558,18	1.717.699,70
2.4	3.546.037,29	300.000,00
2.7	3.546.037,29	500.000,00
3.2	2.590.102,93	1.058.516,85
4.5	2.601.632,72	1.519.527,50
4.6	5.254.342,48	3.200.000,00
ISO 1B	2.245.506,99	2.000.000,00
TOTALE	26.325.217,88	10.295.744,05

- di demandare a successivi atti dell'Autorità di Gestione l'approvazione, sulla base delle decisioni del Comitato di Sorveglianza di:
 - eventuali modifiche ai contenuti dell'Avviso (Allegato A e Allegati da A.1 a A.11);
 - apertura di finestre temporali successive e relativo stanziamento per ciascun Obiettivo Specifico;
 - incremento della dotazione a disposizione per il finanziamento dei progetti candidati sulla seconda finestra;

Dato atto che il presente atto è adottato nel rispetto dei termini procedurali previsti dalle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza del Programma;

Attestato altresì che, successivamente all'approvazione del presente atto, degli atti discendenti e in particolare contestualmente all'approvazione dei provvedimenti di finanziamento, si provvederà alla pubblicazione dell'elenco dei beneficiari del Programma sul sito internet del Programma e sul sito istituzionale regionale - sezione amministrazione trasparenza - ai sensi e per gli effetti degli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Stabilito di dare massima diffusione al presente atto e all'Avviso, mediante:

1. pubblicazione sul BURL del presente atto e degli Allegati A e A.2, contenenti le informazioni utili ai potenziali soggetti interessati a valutare l'opportunità di partecipazione;
2. pubblicazione del presente atto e di tutti gli allegati sul sito dedicato al Programma di Cooperazione Italia-Svizzera In-

terreg VI-A 2021-2027, quale documentazione rilevante per la partecipazione all' Avviso;

Viste:

- la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione», nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;
- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 e successive modifiche e integrazioni «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamati i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura ed in particolare la d.g.r. n. 628 del 13 luglio 2023 («IX Provvedimento Organizzativo 2023») che attribuisce a Monica Muci le funzioni di dirigente della Struttura Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Svizzera;

DECRETA

1. di attestare che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;

2. di prendere atto delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza del Programma nella riunione del 9 dicembre 2024 e dal Comitato Direttivo del Programma con procedura scritta avviata il 17 gennaio 2025 e conclusa il 28 gennaio 2025 come precisate nelle premesse;

3. di approvare che, ai fini dell'apertura della seconda finestra di presentazione, il «Primo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti ordinari» sia composto dai seguenti documenti, allegati parte integrante e sostanziale al presente atto, come modificati ed integrati rispetto alla prima finestra di presentazione secondo quanto specificato nelle premesse:

- A «Primo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti ordinari»
- A.1 - Allegato 1 Scheda informativa;
- A.2 - Allegato 2 Quadro di riferimento per Obiettivo Specifico;
- A.3 - Allegato 3 Modello foglio di calcolo del budget svizzero e modello di efficacia;
- A.4 - Allegato 4 Domanda di partecipazione e dichiarazione di impegno al rispetto degli obblighi definiti quali condizioni per il sostegno del Capofila svizzero e di ciascuno dei partner svizzeri;
- A.5 - Allegato 5 Domanda di partecipazione, dichiarazione di impegno al rispetto degli obblighi definiti quali condizioni per il sostegno e dichiarazioni sostitutive di atto notorio del Capofila italiano e di ciascuno dei partner italiani;
- A.6 - Allegato 6 Modello di convenzione tra Capofila italiano, Capofila svizzero e i partner di progetto;
- A.7 - Allegato 7 Informativa relativa al trattamento dei dati personali;
- A.8 - Allegato 8 Richiesta d'accesso agli atti;
- A.9 - Allegato 9 Informativa sugli obblighi in tema antiriciclaggio e istruzioni antimafia;
- A.10 - Allegato 10 Modello di rinuncia al progetto presentato nella prima finestra;
- A.11 - Allegato 11 Modello di Convenzione fra l'Autorità di Gestione e il Capofila italiano per il finanziamento dei progetti ordinari a valere sull' Avviso;

4. di approvare l'apertura della seconda finestra di presentazione del Primo Avviso del Programma, consentendo la presentazione di proposte progettuali esclusivamente per mezzo del Sistema informativo JEMS raggiungibile all'indirizzo <https://jems.interreg-italia-svizzera.eu> a partire dalle ore 12.00 del 10 giugno 2025 con termine alle ore 12.00 del 10 giugno 2025, con lo stanziamento delle seguenti risorse:

O.S.	Risorse per Beneficiari ITALIANI (quota pubblica)	Risorse per Beneficiari SVIZZERI (quota pubblica cantonale + federale)
	Il finestra	Il finestra
	€	CHF
1.1	6.541.558,18	1.717.699,70
2.4	3.546.037,29	300.000,00

O.S.	Risorse per Beneficiari ITALIANI (quota pubblica)	Risorse per Beneficiari SVIZZERI (quota pubblica cantonale + federale)
	Il finestra	Il finestra
	€	CHF
2.7	3.546.037,29	500.000,00
3.2	2.590.102,93	1.058.516,85
4.5	2.601.632,72	1.519.527,50
4.6	5.254.342,48	3.200.000,00
ISO 1B	2.245.506,99	2.000.000,00
TOTALE	26.325.217,88	10.295.744,05

demandando a successivi atti dell' Autorità di Gestione l'approvazione, sulla base delle decisioni del Comitato di Sorveglianza di:

- eventuali modifiche ai contenuti dell' Avviso (Allegato A e Allegati da A.1 a A.11);
- apertura di finestre temporali successive e relativo stanziamento per ciascun Obiettivo Specifico;
- incremento della dotazione a disposizione per il finanziamento dei progetti candidati sulla seconda finestra;

5. di attestare che la dotazione finanziaria per l'attivazione dell' Avviso, per la sola parte italiana di € 26.325.217,88, di cui € 21.060.174,30 in quota FESR ed € 5.265.043,58 in quota nazionale, trova copertura sui seguenti capitoli:

- 15969 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA 2021-2027 - RISORSE UE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI;
- 15972 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA 2021-2027 - RISORSE STATO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI;
- 15970 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA 2021-2027 - RISORSE UE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE;
- 15973 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA 2021-2027 - RISORSE STATO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE;
- 15971 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA 2021-2027 - RISORSE UE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE PRIVATE;
- 15974 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA 2021-2027 - RISORSE STATO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE PRIVATE;

6. di confermare che le agevolazioni finanziarie previste possano essere concesse ai richiedenti da parte dell' Autorità di Gestione, nonché da parte di beneficiari del Programma che concedano agevolazioni a ulteriori destinatari finali, ove gli stessi svolgano attività economica di rilievo internazionale, ai sensi degli articoli 20 e 20-bis e degli articoli 1-12 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 nel rispetto del regime comunicato in esenzione dall' Autorità di Gestione, SA.112454, registrato in RNA con CAR 28732, conformemente a tutto quanto richiamato in premessa e già stabilito dal d.d.s. 1072/2024;

7. di pubblicare sul BURL il presente atto e i relativi Allegati A e A.2;

8. di pubblicare sul sito dedicato al Programma di Cooperazione Italia-Svizzera Interreg VI-A 2021-2027 il presente atto e tutti gli allegati (A e da A.1 ad A.11);

9. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 e che in occasione dell'approvazione dei provvedimenti di finanziamento, si provvederà alla pubblicazione dell'atto contenente l'elenco dei beneficiari sul sito del Programma <https://interreg-italiasvizzera.eu> e sul sito istituzionale regionale - sezione amministrazione trasparenza - ai sensi e per gli effetti dei suddetti articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

L'autorità di gestione del programma di Cooperazione Interreg Vi-A Italia-Svizzera
La Dirigente
Monica Muci

*PROGRAMMA
INTERREG VI – A ITALIA SVIZZERA
CCI 2021TC16RFCB033*

**PRIMO AVVISO PUBBLICO PER LA
PRESENTAZIONE DEI PROGETTI ORDINARI**

Prima finestra 15/01/2024-15/04/2024
Seconda finestra 10/03/2025-10/06/2025

Interreg



Cofinanziato
dall'Unione Europea



Italia - Svizzera | Italie - Suisse | Italien - Schweiz

SOMMARIO

A.	INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE	2
A.1	FINALITÀ E OBIETTIVI	2
A.2	SOGGETTI BENEFICIARI	3
A.3	DOTAZIONE FINANZIARIA.....	6
B.	CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	7
B.1	CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE	7
B.2	PROGETTI FINANZIABILI.....	9
B.3	SPESE AMMISSIBILI E DECORRENZA.....	10
C.	FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO	10
C.1	PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	10
C.2	TIPOLOGIA DI PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE	12
C.3	ISTRUTTORIA	12
C.4	MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE.....	16
D.	DISPOSIZIONI FINALI	17
D.1	OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI	17
D.2	DECADENZE, REVOCHE, RINUNCE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	17
D.3	ISPEZIONI E CONTROLLI	18
D.4	MONITORAGGIO DEI RISULTATI	19
D.5	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	19
D.6	TRATTAMENTO DATI PERSONALI	19
D.7	PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI	19
D.8	DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DIRITTO DI ACCESSO GENERALIZZATO	20
D.9	DEFINIZIONI E GLOSSARIO.....	21
D.10	RIEPILOGO DEI TERMINI DELL'AVVISO – 1° FINESTRA.....	21
D.11	ALLEGATI/INFORMATIVE E ISTRUZIONI	21

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 FINALITÀ E OBIETTIVI

Interreg VI-A Italia–Svizzera è uno dei programmi di Cooperazione Territoriale Europea (CTE) utilizzati dall'Unione Europea per rafforzare la cooperazione tra Paesi confinanti ed è finanziato tramite il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), Fondo di rotazione nazionale italiano, Fondi della Confederazione Svizzera e Fondi dei tre Cantoni svizzeri partecipanti. In linea con le finalità della CTE, il Programma affronta i bisogni comuni ai due versanti della frontiera e si propone di generare un significativo cambiamento nell'area di cooperazione, tanto in termini di crescita della competitività quanto di rafforzamento della coesione economica e sociale.

L'area del Programma ricomprende:

- **per parte italiana** le Province di Lecco, Como, Varese e Sondrio (Lombardia), le Province di Novara, Vercelli, Biella, Verbano Cusio-Ossola (Piemonte), la Provincia Autonoma di Bolzano, la Regione autonoma Valle d'Aosta;
- **per parte svizzera** il Cantone Ticino, il Cantone dei Grigioni, il Cantone Vallese.

Riferimenti normativi

Normativa dell'Unione Europea

- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di Aiuto compatibili con il mercato in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Regolamento (UE, Euratom) n. 2093/2020 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) n. 1058/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- Regolamento (UE) n. 1059/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno;
- Programma Interreg VI-A Italia-Svizzera adottato il 5 dicembre 2022 con decisione della Commissione Europea n. C(2022)9156.

Normativa nazionale e regionale italiana

- Delibera CIPESS 78/2021 – Punto 2. Criteri di cofinanziamento nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027 indicati nell’Accordo di partenariato: in cui viene determinato che, per i programmi CTE, il Fondo di rotazione contribuisce per il totale del cofinanziamento pubblico di parte nazionale;
- Decreto ministeriale del 18 aprile 2005 “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”;
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Decreto ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;
- Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- DGR n. 7715 del 28/12/2022, di presa d’atto dell’approvazione da parte della Commissione europea del Programma;
- Decreto n. 2745 del 27/2/2023 - Istituzione del Comitato di Sorveglianza del Programma di Cooperazione Interreg VI-A Italia-Svizzera 2021-2027;
- Decreto n. 9738 del 29/06/2023 - Approvazione del sistema di gestione e controllo (si.ge.co) del Programma di Cooperazione Transfrontaliera (INTERREG VI-A) Italia Svizzera 2021-2027;
- Criteri di selezione delle operazioni del Programma INTERREG VI-A Italia Svizzera, approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 16 novembre 2023;

Normativa svizzera

- Legge federale sugli aiuti e le indennità (Lsu 616.1);
- Legge sui sussidi cantonali del Canton Ticino (L-suss RL 10.2.7.1);
- Legge sui sussidi cantonali del Canton Vallese (Loi sur les subventions);
- Legge sui sussidi cantonali del Cantone dei Grigioni (LGF).

A.2 SOGGETTI BENEFICIARI

Al fine di presentare le proprie proposte progettuali i candidati al finanziamento dovranno dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione indicati nel presente paragrafo, secondo i modelli di dichiarazione allegati all’Avviso: i requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della candidatura, con le eccezioni sottoindicate. Tuttavia, costituisce obbligo, pena il rigetto della domanda ovvero del finanziamento concesso, per tutti coloro che presentano domanda di finanziamento comunicare tempestivamente, tramite PEC, ogni modifica che dovesse intervenire sui requisiti originariamente posseduti fino alla data di concessione del finanziamento.

Sono ammessi a partecipare al presente Avviso in qualità di Capofila e/o partner richiedenti il finanziamento:

- soggetti pubblici;
- organismi di diritto pubblico che, allorché aventi sede nel territorio della Repubblica italiana, rispondano ai requisiti previsti dall’allegato I1 articolo 1 del D.Lgs. 36/2023;
- soggetti privati.

I partecipanti devono avere capacità giuridica e possedere un’adeguata capacità amministrativa, finanziaria e operativa per assicurare la realizzazione delle attività progettuali e la copertura delle spese.

I soggetti sopraindicati dovranno rientrare nelle categorie di beneficiari ammissibili per l'Obiettivo Specifico (O.S.) sul quale candidano il progetto, come dettagliato nell'Allegato 2.

Per rivestire il ruolo di Capofila italiano e svizzero è necessario avere la sede legale o operativa nello spazio di cooperazione.

Non è possibile per le Università e i centri di ricerca svizzeri partecipare come Capofila all'O.S. 1.1.

Per rivestire il ruolo di Partner svizzeri è necessario avere sede legale o operativa nell'area di cooperazione oppure sede in Svizzera esterna ai Cantoni partecipanti al Programma, e realizzare attività progettuali direttamente nei territori del Programma o che abbiano ricadute all'interno dello spazio di cooperazione.

Potranno rivestire il ruolo di Capofila italiani, allorché le attività siano realizzate a beneficio dell'area di Programma, anche:

- gli Enti pubblici lombardi o piemontesi con sede esterna all'area di Programma che abbiano competenze istituzionali sull'intero territorio regionale;
- gli Enti pubblici, costituiti con legge, o le società a partecipazione pubblica che siano partecipate e controllate da Enti Pubblici lombardi o piemontesi, con sede esterna all'area di Programma ma che hanno competenza territoriale nell'area piemontese o lombarda interessata dal Programma.

Per rivestire il ruolo di Partner italiano, è necessario avere sede legale o operativa nell'area di cooperazione oppure esterna ad essa, purché nel territorio della Repubblica italiana, e realizzare attività progettuali direttamente nei territori del Programma o che abbiano ricadute all'interno dello spazio di cooperazione.

Per i soggetti operanti in regime di aiuto di Stato il requisito della sede in territorio della Repubblica italiana/in area di cooperazione non deve essere necessariamente posseduto al momento della candidatura, ma deve essere soddisfatto entro la data del primo pagamento da parte del Programma, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 5, del GBER.

Tutti i soggetti italiani¹ dovranno:

- non essere stati oggetto nei precedenti 3 anni alla data di pubblicazione dell'Avviso e fino alla data di concessione del finanziamento di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca disposti dall'Autorità di Gestione del Programma Interreg Italia Svizzera²;
- rispettare la normativa in materia di aiuti di Stato, qualora applicabile;
- rispettare la normativa in materia di sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- rispettare le condizioni nei confronti dei lavoratori dipendenti non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nelle categorie di appartenenza, nonché ogni altra disposizione di legge in materia assistenziale e previdenziale.

Tutti i soggetti privati italiani dovranno garantire l'insussistenza delle cause di esclusione automatica elencate all'art. 94, commi 1, 2 e 6, dal Dlgs. 36/2023, sia nei propri confronti, sia nei confronti delle persone elencate ai commi 3 e 4 dell'articolo citato. La sussistenza di una o più di tali cause comporterà l'automatica esclusione del soggetto candidato.

Mentre, per quanto riguarda le cause di esclusione non automatica, di cui all'art. 95 del Dlgs. 36/2023, queste saranno applicate una volta accertate sulla base delle ipotesi elencate dallo stesso articolo, ivi incluso l'illecito professionale, definito grave secondo le modalità indicate dall'art. 98 del Dlgs. citato.

I soggetti privati italiani non dovranno inoltre essere soggetti all'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) e lettera d), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o ad altra

¹ Il termine "italiano/i", riguardante i soggetti partecipanti all'avviso e/o beneficiari dei fondi del Programma, è riferito a chiunque partecipa al presente avviso per beneficiare dei fondi pubblici europei messi a disposizione dal Programma.

² Revoca disposta per i seguenti casi:

- a) violazione del principio di stabilità delle operazioni;
- b) irregolarità e negligenze nella realizzazione dell'intervento;
- c) indebita percezione del contributo per dolo o colpa grave accertata con provvedimento giudiziale definitivo.

sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione ovvero, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi.

Seppur presente la causa, l'esclusione non sarà disposta quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, oppure, in caso di revoca della condanna medesima.

Il soggetto privato italiano ha l'obbligo di comunicare all'Autorità di Gestione, tramite un'autodichiarazione, la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 sopra citati. L'omissione di fatti e provvedimenti, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare però sulla valutazione della condotta di illecito professionale grave, ai sensi del comma 4 dell'articolo 98 del Dlgs. 36/2023.

L'Autorità di Gestione verificherà, seppur a campione, le autodichiarazioni raccolte nel corso dell'avviso prima dell'atto di concessione del contributo pubblico richiesto. Tuttavia, laddove le verifiche a campione sull'insussistenza delle cause di esclusione non dovessero comprendere l'autodichiarazione rilasciata dal soggetto interessato, l'accertamento postumo sulla sussistenza delle cause di esclusione sopra riferite sarà motivo di risoluzione, senza preavviso, del contratto di finanziamento, con revoca totale del contributo concesso.

Nel procedimento di esclusione, condotto nel rispetto della legge regionale n. 1 del 2012 in materia di procedimento amministrativo, l'Autorità di gestione applicherà i principi desumibili dall'interpretazione analogica dell'art. 96 del Dlgs. 36/2023.

Le verifiche saranno condotte prevalentemente sulle banche dati pubbliche, come quella anagrafica; i casellari giudiziari di cui al DPR n. 313 del 14/11/2002; la Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia; il registro delle imprese; il Repertorio Economico Amministrativo; la banca dati dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia per la Riscossione; la banca dati dell'INPS e dell'INAIL; nonché sulla base delle risultanze del database europeo ARACHNE.

Infine, sussistendo le cause impeditive sopra richiamate, non sarà possibile ammettere il candidato beneficiario interessato al presente avviso, ovvero, laddove dovessero essere successivamente accertate, non è possibile concedere il contributo pubblico richiesto dal beneficiario.

Per ulteriori informazioni, si rimanda alle istruzioni di cui all'Allegato 9.

Le imprese e gli altri operatori economici italiani dovranno, anche al momento di concessione del contributo:

- configurarsi come micro o piccola o media impresa³, ad eccezione delle imprese che presentano progetti per l'O.S. 1.1 Sviluppo e rafforzamento delle capacità di ricerca e di innovazione e introduzione di tecnologie ove è possibile la partecipazione delle grandi imprese purché nel partenariato sia inclusa una PMI con la quale attivare una forma di cooperazione;
- risultare in attività;
- non trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, di liquidazione volontaria, amministrazione controllata, concordato preventivo liquidatorio o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente.

Inoltre, le imprese beneficiarie di aiuti di Stato, secondo il regime di cui al Regolamento (UE) 651/2014, dovranno:

- ove applicabile, non essere in "stato di difficoltà" ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, fino al momento di concessione del finanziamento;

³ Secondo le previsioni di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 vers. consolidata 2023.

- non essere state destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero, in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero. Tale condizione deve essere mantenuta per tutto il tempo in cui il Programma procederà ad erogare l'aiuto concesso: qualora l'erogazione dell'aiuto non sarà possibile, il mancato adempimento dell'obbligo comporterà la revoca, totale o parziale, dell'aiuto concesso, come previsto dall'articolo 15, comma 2, del Decreto 115/2017.

In considerazione del fatto che il progetto deve coinvolgere **adeguati attori territoriali** fruitori dei risultati del progetto o aventi una funzione di raccordo per favorirne la diffusione e l'applicazione sul territorio, in aggiunta ai partner di progetto, è necessario indicare nella scheda progettuale le eventuali Organizzazioni Associate che potranno collaborare al progetto nei termini indicati dalla manualistica fornita dall'Autorità di Gestione del Programma. Le Organizzazioni Associate non beneficiano di finanziamento pubblico e pertanto per le stesse non è richiesto il possesso dei requisiti sopraindicati per la figura del "beneficiario", fermo restando l'assolvimento di tutti gli obblighi previsti per legge in capo al soggetto contraente con un'amministrazione aggiudicatrice per contratti diversi dall'appalto pubblico o di concessione pubblica. La loro partecipazione al progetto è attestata da lettere di sostegno caricate in Jems⁴.

A.3 DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria del presente Avviso di parte italiana è pari a **€ 90.899.388,52** (quota pubblica) e quella di parte svizzera è pari a 37.700.000,00 CHF, di cui **CHF 18.850.000,00 di contributo pubblico**.

Le risorse sono state inizialmente allocate per il 60% per la **prima finestra** di presentazione delle domande con una dotazione di quota pubblica di parte italiana pari a € 54.539.633,12 ed una dotazione complessiva (quota pubblica e autofinanziamento) di parte svizzera pari a CHF 11.310.000,00; **tale allocazione è stata modificata dal Comitato di Sorveglianza del Programma** con decisione assunta in data 9/12/2024 al fine di consentire un parziale scorrimento delle graduatorie approvate per la prima finestra.

Tutte le risorse residue della prima finestra e complessive dell'Avviso sono state quindi destinate all'apertura di una seconda finestra, posticipata al 10 marzo 2025, con chiusura al 10 giugno 2025, accorpando così le ulteriori due finestre originariamente previste.

La seguente tabella riporta lo stanziamento disponibile per ciascun O.S. e per ciascuna finestra di presentazione delle candidature, a seguito delle decisioni del Comitato di Sorveglianza soprarichiamate.

O.S.	Risorse per Beneficiari ITALIANI (quota pubblica)			Risorse per Beneficiari SVIZZERI (quota pubblica cantonale + federale)		
	Totale	I finestra	II finestra	Totale	I finestra	II finestra
	€	€	€	CHF	CHF	CHF
1.1	14.807.777,99	8.266.219,81	6.541.558,18	3.792.423,95	2.074.724,25	1.717.699,70
2.4	9.845.513,15	6.299.475,86	3.546.037,29	637.357,50	337.357,50	300.000,00
2.7	12.969.852,46	9.423.815,17	3.546.037,29	1.412.597,50	912.597,50	500.000,00
3.2	12.505.920,14	9.915.817,21	2.590.102,93	2.105.105,23	1.046.588,38	1.058.516,85
4.5	8.619.938,75	6.018.306,03	2.601.632,72	2.754.714,25	1.235.186,75	1.519.527,50
4.6	27.777.901,17	22.523.558,68	5.254.342,48	5.606.190,57	2.406.190,57	3.200.000,00
ISO 1B	4.372.484,87	2.126.977,88	2.245.506,99	2.541.611,00	541.611,00	2.000.000,00
TOT ALE	90.899.388,52	64.574.170,64	26.325.217,88	18.850.000,00	8.554.255,95	10.295.744,05

L'Avviso prevede infatti che nel caso in cui le risorse messe a bando su una singola finestra non siano interamente utilizzate, le stesse confluiscono nella dotazione finanziaria a disposizione per la finestra

⁴ Si precisa che per le lettere di sostegno non è previsto il requisito della firma elettronica.

successiva. Allo stesso modo, le economie derivanti dalla chiusura dei progetti finanziati verranno ridestinate alla finestra successiva.

Inoltre, a fronte della presenza in graduatoria di progetti approvati, ma non finanziati per esaurimento delle risorse a disposizione sulla singola finestra di presentazione delle domande, il Comitato di Sorveglianza del Programma (CdS) ha facoltà di decidere una rimodulazione della dotazione finanziaria a disposizione (incrementando le risorse immediatamente disponibili per finanziare i progetti approvati e decrementando la riserva prevista per finestre successive) ed una riprogrammazione delle risorse fra obiettivi (O.S.).

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE

Fonte di finanziamento

Il Programma Interreg VI-A 2021-2027 finanzia l'Avviso come segue:

- per i beneficiari italiani: il finanziamento complessivo è pari a € 90.899.388,52 di cui € 72.719.509,27 di quota FESR e € 18.179.879,25 di quota nazionale;
- per i beneficiari svizzeri: il finanziamento complessivo è pari a CHF 37.700.000,00, di cui CHF 18.850.000,00 di quota cantonale e federale e CHF 18.850.000,00 di autofinanziamento da parte dei beneficiari selezionati.

Entità del contributo

Il finanziamento pubblico per i **beneficiari svizzeri** non potrà superare il **50% del costo totale ammissibile** del progetto.

Il finanziamento pubblico per i **beneficiari italiani** ha forma di una **sovvenzione a fondo perduto** e può essere concesso per l'interezza del budget approvato (**100%**), fatta salva l'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato di cui al paragrafo successivo.

I progetti possono beneficiare di un **contributo pubblico totale massimo** per parte italiana come indicato nell'Allegato 2 per ciascun O.S.

Tale massimale è incrementato nel limite dei costi che i partner piemontesi e valdostani dovranno sostenere per lo svolgimento delle verifiche di gestione da parte di controllori esterni.

I **partner italiani esterni all'area di Programma** potranno ricevere un finanziamento complessivo pari massimo al 20% del contributo pubblico totale italiano assegnato al progetto, fatta eccezione per i seguenti soggetti, cui non si applica tale limite:

- gli Enti pubblici lombardi o piemontesi con sede esterna all'area di Programma che abbiano competenze istituzionali sull'intero territorio regionale;
- gli Enti pubblici, costituiti con legge, o le società a partecipazione pubblica che siano partecipate e controllate da Enti Pubblici lombardi o piemontesi, con sede esterna all'area di Programma ma che hanno competenza territoriale nell'area piemontese o lombarda interessata dal Programma.

A tale soglia del 20% concorrono anche i contributi che il Capofila/partner con sede in area prevede/prevedono di utilizzare al di fuori dei territori italiani di Programma, ad eccezione delle spese di promozione del progetto e di formazione.

Regimi di aiuto applicabili per i beneficiari italiani nell'ambito del presente Avviso

In sede di presentazione della proposta progettuale ciascun beneficiario dovrà effettuare un'**autovalutazione** circa la possibilità che il finanziamento richiesto si configuri come aiuto di Stato. Quest'ultima sarà oggetto di

analisi di coerenza in sede di esame delle candidature e potrà essere modificata da parte del Segretariato Congiunto con relativa variazione del contributo pubblico concedibile. Per i beneficiari che il Programma individuerà al termine dell'istruttoria come "beneficiari in aiuto di Stato" i relativi contributi pubblici potranno essere concessi **esclusivamente** nel rispetto delle condizioni previste dai seguenti regimi del Regolamento (UE) n. 651/2014 nell'ambito del regime SA.112454:

- art. 20 - Aiuti per i costi sostenuti dalle imprese che partecipano a progetti di cooperazione territoriale europea: **80% dei costi ammissibili** così come previsto dall'art. 13 par. 1 del reg. UE 1059/2021; in tal caso la restante quota (pari al 20% del budget di progetto) dovrà essere garantita con fondi propri del beneficiario;

oppure

- art. 20.bis - Aiuti di importo limitato alle imprese per la partecipazione a progetti di cooperazione territoriale europea: **contributo pubblico non superiore a 22.000 € per beneficiario.**

Ai candidati è altresì richiesto di valutare se le azioni previste per l'attuazione delle proposte progettuali comportino la concessione di aiuti di Stato a destinatari finali terzi (c.d. "**aiuti indiretti**"). I beneficiari saranno tenuti ad inquadrare eventuali contributi in favore di destinatari finali che svolgano attività economica di rilievo internazionale nell'ambito dei due regimi sopraindicati (art. 20 oppure art. 20-bis GBER), a valere sulle misure d'aiuto registrate dall'Autorità di Gestione nel Registro Nazionale Aiuti⁵ e indicate agli stessi con la comunicazione di finanziamento⁶. In qualità di autorità concedenti aiuti di Stato indiretti, i beneficiari saranno tenuti ai seguenti adempimenti:

- acquisizione delle necessarie dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 da parte dei destinatari finali e laddove applicabile, di non essere in "stato di difficoltà" (ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del GBER);
- registrazione degli aiuti individuali concessi, ai sensi dell'articolo 9 del DM 115/2017;
- verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti avvalendosi del supporto del Registro nazionale aiuti italiano, come previsto dall'articolo 13 del DM 115/2017;
- acquisizione delle visure Deggendorf, come previsto dall'articolo 15 del DM 115/2017, al fine di verificare che i destinatari finali non siano stati destinatari di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589, in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato membro d'appartenenza è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero;
- assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013.

Divieto di doppio finanziamento e regole di cumulo

È possibile cumulare diverse forme di incentivo pubblico, a condizione che non si superi il 100% del costo (divieto di doppio finanziamento). È necessario comunicare all'Autorità di Gestione i finanziamenti concessi e/o ricevuti che interessano le medesime attività svolte o che saranno svolte nel progetto su cui viene richiesto o è stato concesso il finanziamento dal Programma.

Con riguardo agli aiuti di Stato per i beneficiari italiani, mediante il cumulo di finanziamenti, non è consentito superare le intensità di aiuto previste dalle regole eurounitarie per l'intervento finanziato.

Per le agevolazioni di cui alle misure oggetto del presente avviso vige il divieto di cumulo sia con le agevolazioni (aiuti), sia con le misure generali (non aiuti), fruite o che si intendono fruire, finanziate o cofinanziate con risorse derivanti dal dispositivo per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241.

⁵ Codice CAR 28732.

⁶ Nel caso di utilizzo del regime di cui all'articolo 20-bis, il massimale di contributo si riferisce a ciascun destinatario finale, conformemente alle disposizioni del Regolamento GBER.

B.2 PROGETTI FINANZIABILI

Ambito territoriale dell'intervento

Le attività dovranno essere realizzate nei **territori del Programma** ed avere ricadute, in termini di realizzazioni, negli stessi territori, tenuto conto delle eccezioni indicate al paragrafo B.1.

Caratteristiche dei progetti e durata

Verranno finanziati **progetti** presentati da un partenariato composto da almeno un beneficiario italiano ed uno svizzero.

La **durata massima** è differenziata per ciascun O.S. così come indicato nell'Allegato 2.

La durata del progetto decorre dalla data indicata dall'Autorità di Gestione con la comunicazione di finanziamento del progetto e richiesta di accettazione del contributo. È richiesto al partenariato di organizzare entro tre mesi da tale data una riunione di avvio che coinvolga tutti i partner, cui invitare l'Autorità di Gestione, il Segretariato Congiunto e le Amministrazioni partner territorialmente competenti in qualità di osservatori: l'Autorità di Gestione si riserva di proporre al Comitato Direttivo la revoca del finanziamento per i progetti che non dimostrino l'avvio dell'attuazione del progetto entro il termine di tre mesi dalla data di avvio del progetto. Tale termine può essere motivatamente sospeso, ovvero interrotto nei casi e nelle modalità consentite dall'ordinamento vigente.

Tipologia di progetti che possono accedere al finanziamento

I progetti finanziati devono contribuire, con le proprie realizzazioni, al raggiungimento degli obiettivi specifici (O.S.) del Programma, misurati attraverso indicatori di output e di risultato.

Il Programma favorisce il finanziamento di interventi che mirino ad ottenere **risultati concreti** che possano includere **azioni pilota** o **interventi dimostrativi** per testare la fattibilità di **soluzioni congiunte da adottare sui due versanti della frontiera**. Per consolidare il patrimonio di esperienze pregresse delle passate programmazioni, fare massa critica a livello locale e generare degli effetti duraturi, il Programma potrà sostenere **attività di capitalizzazione** negli ambiti di investimento degli O.S. anche creando "cluster di progetti" che abbiano trattato o intendano affrontare tematiche comuni.

Nel documento *Quadro di riferimento per Obiettivo Specifico* (Allegato 2) sono indicate le priorità di azione per i progetti con ricadute nelle aree funzionali Regione Insubrica, Terra Raetica, Grigioni-Lombardia, valutate nell'ambito del criterio D.5 (si veda metodologia di valutazione).

I progetti dovranno essere conformi al principio DNSH (do no significant harm) e, nel caso in cui comprendano interventi infrastrutturali, garantire l'immunizzazione rispetto agli effetti del clima.

Le attività progettuali e gli interventi infrastrutturali dei beneficiari italiani dovranno conformarsi alle indicazioni inserite nel documento "Guida alle ammissibilità ambientali e alla sostenibilità dei progetti".

In Svizzera la cooperazione transfrontaliera è considerata parte dell'attuazione dell'ordinamento federale sulla politica regionale. Ne consegue che i progetti di cooperazione transfrontaliera devono seguire le seguenti indicazioni:

- creazione di valore aggiunto regionale: il progetto genera direttamente valore aggiunto a livello regionale o crea le condizioni quadro per svilupparlo. Evidenzia il potenziale in termini di mercato e contribuisce alla creazione o alla conservazione di posti di lavoro;
- innovazione: il progetto permette di rafforzare la capacità di innovazione di una regione o di creare prodotti o servizi per rispondere a bisogni non ancora soddisfatti;
- sostenibilità: il progetto rispetta le esigenze in materia di sviluppo sostenibile;
- incidenza sul territorio: gli effetti del progetto riguardano essenzialmente l'ambito territoriale oggetto della NPR (perimetro), ossia le aree rurali, le regioni di montagna e le zone frontaliere. Il suo impatto non si ferma tuttavia ai confini regionali o cantonali, ma è orientato agli spazi funzionali regionali;

- orientamento all'esportazione ed economia locale: il progetto contribuisce allo sviluppo di prodotti e servizi che sono esportati dalla regione o che permettono di rafforzare le capacità di esportazione regionali. Può inoltre generare valore anche all'interno della regione;
- conformità alle regole sulla concorrenza: il progetto è di responsabilità di un organo interaziendale e riguarda l'ambito preconcorsuale;
- finanziamento della fase iniziale: il finanziamento è limitato alle fasi di sviluppo e di avvio. La sua durata dipende dal progetto, ma non dovrebbe comunque superare i quattro anni;
- concordanza con la strategia cantonale: il progetto è in linea con i contenuti e le priorità di promozione definiti dal Cantone competente e favorisce uno sviluppo territoriale coerente;
- delimitazione rispetto ad altre politiche e altri strumenti di promozione: il progetto non riguarda l'ambito principale di un altro strumento di promozione e non è in contrasto con strategie di altre politiche settoriali.

B.3 SPESE AMMISSIBILI E DECORRENZA

In conformità con quanto indicato dal reg (UE) 1059/2021, sono ammissibili le spese sostenute dai beneficiari per i progetti finanziati nelle seguenti categorie di spesa, per il cui dettaglio si rimanda al documento *Linee guida di ammissibilità della spesa* (Manuale n. 1 del Programma). Il termine ultimo e inderogabile per quietanzare la spesa è il 31/12/2029, come definito dal Regolamento UE 2021/1060.

Per i beneficiari italiani:

- costi del personale;
- spese d'ufficio e amministrative;
- spese di viaggio e soggiorno;
- spese per consulenze e servizi esterni;
- spese per attrezzature;
- spese per infrastrutture e lavori.

Le spese sostenute da parte dei beneficiari italiani sono ammissibili a decorrere dal deposito della candidatura, ad eccezione degli eventuali costi di preparazione, ammessi se sostenuti nei sei mesi antecedenti la candidatura. Sono ammesse tutte le spese quietanzate entro tre mesi dalla data di termine del progetto.

Per i beneficiari svizzeri:

- costi del personale;
- spese d'ufficio e amministrative;
- spese di viaggio e soggiorno;
- spese per consulenze e servizi esterni;
- spese per attrezzature.

Le spese sostenute da parte dei beneficiari svizzeri sono ammissibili a decorrere dalla data di approvazione del progetto da parte degli organismi del Programma, ad eccezione degli eventuali costi di preparazione, ammessi se sostenuti nei sei mesi antecedenti la candidatura.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno essere trasmesse all'Autorità di Gestione del Programma utilizzando **esclusivamente** la procedura di invio telematico disponibile sulla piattaforma on-line JEMS (all'indirizzo <https://jems.interreg-italia-svizzera.eu>) articolata nei seguenti passaggi:

- compilazione nei campi del formulario di JEMS della **candidatura**, comprensiva del budget e del cronoprogramma delle attività;

- compilazione e caricamento dei seguenti **allegati obbligatori debitamente sottoscritti**⁷ da parte di tutti i dichiaranti:
 - ✓ budget del capofila e dei partner svizzeri e modello di efficacia (Allegato 3);
 - ✓ domanda di partecipazione e dichiarazione di impegno al rispetto degli obblighi definiti quali condizioni per il sostegno del Capofila svizzero e di ciascuno dei partner svizzeri (Allegato 4) sottoscritta, completa delle necessarie dichiarazioni, come da schema allegato;
 - ✓ domanda di partecipazione, dichiarazione di impegno al rispetto degli obblighi definiti quali condizioni per il sostegno del Capofila italiano e di ciascuno dei partner italiani e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Allegato 5) sottoscritta esclusivamente in uno dei formati elettronici (CADES o PAdES) ammessi, completa delle necessarie dichiarazioni, come da schema allegato;
 - ✓ eventuali deleghe alla sottoscrizione, rilasciate da parte dei rappresentanti legali delle organizzazioni candidate;
 - ✓ copia dei documenti di identità dei firmatari di tutti gli allegati di cui ai punti precedenti, laddove la firma apposta sia autografa (firma autografa consentita solo per i beneficiari svizzeri).

Per i partner svizzeri viene richiesto di caricare il proprio budget sia nel formulario Jems che tramite l'Allegato 3.

È necessario caricare tale allegato 3 in tutte le seguenti modalità:

- budget di ogni singolo partner firmato dal partner;
- formato editabile "xls" o "xlsx" (un unico file completo, caricato da parte del capofila svizzero);
- foglio "Budget partner svizzeri (CHF)" e foglio "Modello Efficacia NPR" firmati dal capofila svizzero.

In caso di discordanza di informazioni riportate in Jems e nei documenti allegati, fanno fede, ai fini della richiesta di cofinanziamento pubblico, i dati inseriti in franchi svizzeri nell'Allegato 3 nella versione scansionata a sistema e sottoscritta con firma autografa da parte del singolo partner.

Tutta la suddetta documentazione riguarda esclusivamente i partner del progetto e non anche le Organizzazioni Associate, per le quali è richiesto esclusivamente ed obbligatoriamente il caricamento di una lettera di sostegno sottoscritta da parte di queste ultime, che ne illustri le modalità di partecipazione al progetto.

Le domande potranno essere presentate:

per la prima finestra dalle ore 12.00 del 15 gennaio 2024 alle ore 12.00 del 15 aprile 2024
per la seconda finestra dalle ore 12.00 del 10 marzo 2025, fino alle ore 12.00 del 10 giugno 2025⁸

Per i beneficiari del Cantone Vallese è richiesto che prima della presentazione della proposta progettuale siano informati i rispettivi referenti territoriali al fine di organizzare un momento di confronto sul progetto che si intende candidare, da indicare nella dichiarazione del capofila, allorché vallesano, o di almeno uno dei partner vallesani del progetto.

Disposizioni specifiche per i beneficiari italiani

Firma elettronica

⁷ In applicazione dei principi di digitalizzazione dei contratti pubblici, di cui all'art. 21 del Dlgs. 36/2023, solo i candidati alla posizione di "beneficiari italiani" sono tenuti a firmare elettronicamente i documenti esclusivamente nei formati indicati al paragrafo "Firma elettronica" del presente avviso. La mancata sottoscrizione in uno dei riferiti formati comporta la mancata accettazione dell'intero documento presentato.

⁸ Il sistema informativo JEMS sarà chiuso esattamente alle ore 12.00. A partire da tale momento incluso, non sarà possibile inoltrare alcuna proposta di progetto, anche se previamente caricata ma non inoltrata.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando per i beneficiari italiani dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata, in uno dei due formati di tipo "CADES" o di tipo "PADES", in quanto equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf". È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

La mancata sottoscrizione elettronica del documento richiesto, in uno dei riferiti formati, comporta la mancata accettazione dell'intero documento, inoltrato tramite la piattaforma digitale JEMS.

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015).

In caso di accertata irregolarità in fase concessione del contributo, anche solo su uno dei beneficiari della compagine partenariale, non sarà possibile adottare l'atto di impegno del finanziamento concesso al progetto fino all'avvenuta regolarizzazione. Nel caso di protratta irregolarità, tale da impedire l'assunzione degli impegni, l'Autorità di Gestione si riserva di proporre al Comitato Direttivo, sentito il capofila del progetto, la revoca del finanziamento per il partner che versa in stato irregolare. In caso di accertata irregolarità nella fase di erogazione del contributo, verrà trattenuto al beneficiario interessato l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

Antimafia

Ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia pari o superiore ai 150.000 euro, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del d.lgs. n. 159/2011.

In tale ambito, non sarà possibile concedere il contributo pubblico laddove emergessero delle irregolarità in capo al beneficiario. L'Autorità di Gestione si riserva di proporre al Comitato Direttivo, sentito il capofila del progetto, la revoca del finanziamento per il partner che versa in stato irregolare.

Per ulteriori informazioni, si rimanda alle istruzioni di cui all'Allegato 9.

C.2 TIPOLOGIA DI PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE

La selezione delle operazioni viene effettuata secondo la *Metodologia di selezione* approvata dal Programma (<https://www.interreg-italiasvizzera.eu/wps/portal/site/interreg-italia-svizzera/documenti-e-atti-amministrativi>). I progetti sono sottoposti a:

- a) una verifica di ammissibilità formale, effettuata sulla base di criteri amministrativi e di ammissibilità;
- b) una valutazione qualitativa dei contenuti delle proposte progettuali, sulla base di criteri di rilevanza, strategici e operativi.

C.3 ISTRUTTORIA

Modalità e tempi del processo

La verifica di ammissibilità formale è effettuata da parte del Segretariato Congiunto (SC) su tutti i progetti presentati e registrata sul sistema JEMS.

In esito alla verifica, non accedono alla valutazione di merito i progetti che presentino le seguenti carenze o difformità:

- ✓ trasmissione della domanda oltre i termini o con modalità diverse dall'invio telematico in JEMS, ovvero, sottoscritta in modalità diverse da come richiesto dal presente avviso;
- ✓ mancata compilazione delle sezioni obbligatorie della scheda progettuale;
- ✓ compilazione della domanda in lingua diversa dall'italiano;
- ✓ contraddittorietà delle informazioni fornite, escluse quelle di progetto;
- ✓ mancanza di almeno un soggetto italiano e uno svizzero nella compagine partenariale;
- ✓ mancanza dei requisiti soggettivi di partecipazione anche solo di uno dei due Capofila di cui al paragrafo A.2 e all'Allegato 2 dell'Avviso;
- ✓ mancata presentazione da parte anche solo di uno dei due Capofila delle dichiarazioni previste al paragrafo C.1, ovvero firmate in modalità diverse da come richiesto dal presente avviso, ovvero, firmate in modalità ammessa ma in data successiva all'inoltro del progetto tramite JEMS;
- ✓ dichiarazioni dei Capofila firmate da soggetti sprovvisti di potere di firma o di delega valida (accompagnata da una copia del documento d'identità in corso di validità in caso di sottoscrizione autografa);
- ✓ evidenza accertata sull'esistenza di doppio finanziamento delle attività progettuali in capo ai Capofila;
- ✓ sussistenza di almeno una causa impeditiva automatica, ovvero, accertata tra quelle non automatiche e riportate al par. A2 del presente avviso in capo al Capofila italiano;
- ✓ mancanza dell'impegno al cofinanziamento laddove necessario;
- ✓ durata del progetto oltre i limiti stabiliti o con termine oltre il 31/12/2029;
- ✓ budget che supera i limiti e le condizioni stabilite.

Invece, sono esclusi dal progetto i partner la cui partecipazione sia viziata dalle seguenti carenze o difformità:

- ✓ mancanza dei requisiti di ammissione dei partner di cui al paragrafo A.2 e all'Allegato 2 dell'Avviso (la verifica sulla dimensione d'impresa viene effettuata sulla totalità delle domande);
- ✓ mancata presentazione delle dichiarazioni previste al paragrafo C.1, ovvero, firmate in modalità diverse da come richiesto dal presente avviso, ovvero, firmate in modalità ammessa ma in data successiva all'inoltro del progetto tramite JEMS;
- ✓ dichiarazioni dei partner firmate da soggetti sprovvisti di potere di firma o di delega valida (accompagnata da una copia del documento d'identità in corso di validità in caso di sottoscrizione autografa);
- ✓ sussistenza di almeno una causa impeditiva automatica, ovvero, accertata tra quelle non automatiche e riportate al par. A2 del presente avviso, in capo al partner italiano di progetto;
- ✓ evidenza accertata sull'esistenza di doppio finanziamento delle attività progettuali in capo al partner;
- ✓ mancanza dell'impegno al cofinanziamento laddove necessario.

L'esito delle verifiche è formalizzato dal Comitato Direttivo (CD); l'Autorità di Gestione prende atto, con proprio decreto, delle decisioni del CD ed informa i Capofila di progetto delle **proposte non ammesse e dei partner esclusi**, comunicando la relativa motivazione.

I progetti che superano la verifica di ammissibilità formale accedono alla **valutazione qualitativa** da parte del Segretariato Congiunto (project officer italiani e svizzeri) e dei settori tecnici delle amministrazioni partner competenti per territorio (e relative Autorità Ambientali), suddivisa a sua volta in due fasi: valutazione di rilevanza e valutazione strategico-operativa. La competenza territoriale è definita in relazione alle aree geografiche interessate dal progetto valutato.

Sulla base dell'istruttoria, condotta secondo la *Metodologia di selezione*, che si conclude di norma entro 6 mesi dalla data di chiusura della finestra di presentazione delle proposte, il SC elabora per il CD l'elenco dei:

- progetti non proposti per il finanziamento – ossia progetti che concludono l'iter di valutazione senza aver raggiunto i punteggi soglia previsti;
- progetti proposti per il finanziamento – ossia progetti che concludono positivamente l'iter di valutazione;

- progetti proposti per il finanziamento con condizioni – ossia progetti che concludono positivamente l'iter di valutazione ma per i quali sono rilevati elementi che possono influire sulla determinazione del contributo pubblico o comportare prescrizioni/modifiche progettuali.

I progetti proposti per il finanziamento (con o senza condizioni) sono inseriti all'interno di proposte di graduatorie di finanziamento, determinate per ciascun O.S. sulla base dei punteggi espressi dai valutatori, secondo i meccanismi di media e ponderazione specificati nella *Metodologia di selezione*.

Il CD approva le graduatorie di finanziamento (distinguendo tra progetti immediatamente finanziabili e progetti non finanziabili per carenza di risorse) e l'elenco dei progetti non finanziati. Le decisioni del CD sono formalizzate con un decreto di presa d'atto da parte dell'Autorità di Gestione. Per i soli progetti immediatamente finanziabili, sono effettuate le verifiche previste in materia di aiuti di Stato e di insussistenza delle cause impeditive per i beneficiari italiani e, ad esito positivo, sono concessi gli aiuti, il cui numero di registrazione nel Registro Nazionale Aiuti è riportato nel suddetto decreto.

Le graduatorie hanno validità fino al 31 dicembre dell'anno di approvazione delle stesse oppure, laddove successiva, fino alla data di completo impegno delle risorse a disposizione per ciascuno O.S. per la finestra di presentazione delle domande. Il CdS ha tuttavia facoltà di stabilire che le graduatorie restino valide fino al 31/12/2029, statuendo che i progetti in graduatoria per i quali non risulta la possibilità di finanziamento concorrano con i progetti presentati nelle finestre successive e possano essere finanziati allorché la loro durata sia (o sia resa) compatibile con le scadenze di ammissibilità della spesa dei progetti. In tale evenienza, è però fatta salva la possibilità, per i partenariati dei progetti in graduatoria non finanziati per mancanza di risorse, di presentare un nuovo progetto sulle finestre successive, al fine di migliorare la proposta progettuale tenendo conto dei giudizi ricevuti in fase di valutazione, rinunciando alla precedente candidatura. Per i progetti presentati nella prima finestra e ricandidati sulla seconda finestra, il capofila e i partner del progetto in graduatoria esprimono rinuncia compilando e sottoscrivendo l'Allegato 10 al presente avviso e allegando lo stesso in Jems, nel nuovo progetto presentato, il cui nome e acronimo dovrà coincidere con quello per il quale si esprime rinuncia.

Integrazione documentale

L'Autorità di Gestione, in applicazione del principio del **soccorso istruttorio** e in analogia a quanto disciplinato dall'art. 101 del Dlgs. 36/2023, si riserva di chiedere integrazioni documentali e/o chiarimenti riguardo ai seguenti elementi, valutati in fase di verifica di ammissibilità formale:

- sulla compilazione di tutte le sezioni obbligatorie della scheda progettuale;
- allegati obbligatori, incluse le necessarie dichiarazioni e deleghe ai poteri di firma, purché sottoscritti nelle modalità qui ammesse e non oltre la data di presentazione della domanda di partecipazione;
- la traduzione in lingua italiana degli allegati;
- sulla contraddittorietà delle informazioni fornite, escluse quelle di progetto;
- sulla durata e il budget del progetto;
- sulle possibili evidenze di violazione del divieto di doppio finanziamento;
- sul rispetto dei limiti di budget;
- sull'impegno al cofinanziamento.

Decorso il termine perentorio assegnato, la verifica verrà completata sulla base della sola documentazione correttamente presentata e si procederà alle esclusioni dei beneficiari responsabili per le carenze che non risultano integrate, ovvero, non risultano accoglibili secondo i principi dell'ordinamento e/o le disposizioni del presente avviso.

Comunicazione degli esiti dell'istruttoria e finanziamento dei progetti

L'Autorità di Gestione informa con lettera i due Capofila di progetto della decisione del CD fornendo, in caso di approvazione con prescrizioni delle proposte, le indicazioni per le modifiche da attuare e le relative motivazioni.

In caso di non ammissione alla fase di valutazione di qualità o di mancato finanziamento per insufficienza di punteggio o per carenza di risorse, l'Autorità di Gestione informa con lettera i due Capifila di progetto della

decisione del CD. L'Autorità di Gestione, in quest'ultimo caso, indica altresì i termini per la presentazione di eventuali ricorsi avverso alla decisione maturata.

Salvo diversa disposizione da parte del presente avviso, dopo aver terminato la fase di verifica documentale sull'insussistenza di cause impeditive riferite al par. A2 di cui sopra, per le proposte progettuali ammesse a contributo, l'Autorità di Gestione indicherà **la data di avvio delle attività progettuali** e fornirà, contestualmente a tale comunicazione, le indicazioni e i termini per la trasmissione di:

- ✓ accettazione del contributo concesso;
- ✓ eventuali rimodulazioni del budget e modifiche di progetto (a titolo esemplificativo e non esaustivo, variazione degli indicatori o dei target, inquadramento aiuto di Stato, adeguamento a principio DNSH, ecc.);
- ✓ eventuali prescrizioni da rispettare in fase di attuazione del progetto;
- ✓ convenzione tra il Capofila italiano, Capofila svizzero e i partner di progetto firmata da tutti i soggetti, secondo lo schema di cui all'Allegato 6;
- ✓ eventuali dichiarazioni aggiornate.

Tramite l'accettazione del contributo il Capofila italiano impegna contrattualmente la compagine partenariale al rispetto degli obblighi sottoscritti da parte di ciascun soggetto mediante la domanda di partecipazione per la presentazione della candidatura progettuale (Allegati 4 e 5). Dall'altro lato, attraverso il proprio atto, l'Autorità di Gestione intende concedere il finanziamento al progetto e obbligarsi a rispettare le condizioni del sostegno relative all'operazione finanziata, così come previsto dall'art. 22, paragrafo 6 del Regolamento UE 1059/2021.

In seguito all'accettazione del contributo, viene sottoscritta la Convenzione di finanziamento di cui all'Allegato 11.

Per la concessione del contributo svizzero sarà emessa una decisione di Aiuto da parte dell'autorità competente.

L'Autorità di Gestione **assume gli impegni finanziari** a favore della sola compagine italiana del partenariato.

Prima dell'adozione dell'atto di concessione degli aiuti di Stato, l'Autorità di Gestione verifica il mantenimento della dimensione d'impresa e l'assenza di stato di difficoltà per i beneficiari in regime d'aiuto. A seguito dell'accettazione del contributo e prima di procedere all'impegno di spesa in bilancio, l'Autorità di Gestione provvede a verificare la regolarità contributiva e previdenziale, l'adempimento degli obblighi fiscali e tributari del beneficiario italiano, nonché la validità della documentazione sulla normativa antimafia, ove applicabile.

Laddove le verifiche sui requisiti autodichiarati dai beneficiari privati italiani si dovessero prolungare per un termine superiore a 30 giorni solari dalla data di avvio dell'ultima verifica, l'Autorità di Gestione potrà procedere all'assunzione dell'impegno di spesa sotto condizione risolutiva espressa, riservandosi di completare le verifiche, al più tardi, entro la data utile della prima liquidazione del contributo.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, le verifiche sull'assenza di cause impeditive auto-dichiarati dai beneficiari privati italiani, può avvenire su un campione pari al 5% delle domande finanziate, estratto in modalità casuale sulla popolazione di riferimento. Le verifiche sul campione estratto saranno effettuate su tutte le autodichiarazioni rese in fase di domanda o con successive integrazioni, rilevanti ai fini della partecipazione all'avviso pubblico. Allo scopo di consentire le verifiche laddove le informazioni non siano presenti in pubblici registri, l'Autorità di Gestione potrà altresì richiedere, tramite PEC, eventuale documentazione integrativa, che dovrà essere fornita dall'interessato entro i termini definiti dall'AdG. In caso di inerzia o di mancata consegna della documentazione richiesta, l'AdG si riserva di proporre al Comitato Direttivo la decadenza del progetto e/o del beneficiario interessato, dai benefici del Programma. La percentuale del 5% potrà essere innalzata al 10% nel caso in cui, in esito ai controlli condotti sui beneficiari di progetti candidati sulla prima finestra di presentazione così come su quelli della seconda finestra, l'Autorità di Gestione rilevi delle irregolarità.

C.4 MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

BENEFICIARI ITALIANI

Ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 1, lettera b) Regolamento (UE) n. 1060/2021, i pagamenti del contributo pubblico di parte italiana sono effettuati al Capofila dall'Organismo con Funzione Contabile, di norma entro 80 giorni dalla richiesta. Entro 30 giorni dalla ricezione del pagamento, il Capofila è a sua volta tenuto a trasferire ai singoli partner le quote di pagamento loro spettanti.

Successivamente al decreto di finanziamento del progetto e relativo impegno contabile è possibile presentare una **domanda di anticipo**, da parte dei partner interessati. **È fatto obbligo per tutti i beneficiari operanti in regime di aiuto di Stato di richiedere l'anticipo entro 60 giorni dalla data di avvio del progetto.** Diversamente, il beneficiario decade dal beneficio del finanziamento pubblico e l'Autorità di Gestione si riserva di proporre al Comitato Direttivo, sentito il capofila del progetto, la revoca del finanziamento per il partner inadempiente.

L'anticipazione erogabile è:

- **fino al 30%** del finanziamento assegnato ai partner che non operano in regime di Aiuto;
- **fino al 40%** del finanziamento concesso ai sensi del regime di Aiuto applicabile.

Per tutti i beneficiari privati, nonché per eventuali beneficiari pubblici in aiuto di Stato, l'anticipazione potrà essere erogata a fronte di regolare polizza fideiussoria di pari importo, rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, comma 3, del Dlgs. 36/2023 secondo lo schema fornito dall'Autorità di Gestione, di cui alla DGR n. 1770/2011.

Per le **tranche successive**, si prevedono pagamenti a rimborso delle spese sostenute da ciascun beneficiario (controllate secondo le modalità descritte negli appositi Manuali del Programma), fino all'**80%** complessivo (comprensivo dell'anticipo) del contributo a ciascuno di essi assegnato.

A **saldo**, ciascun beneficiario potrà ricevere il contributo residuo spettante, calcolato come differenza tra il contributo concesso e i contributi già ricevuti. Il contributo concesso sarà rideterminato in funzione delle spese validate nell'ambito delle verifiche di gestione e di eventuali rettifiche finanziarie in seguito ad irregolarità rilevate da parte dei controllori, dell'Autorità di Audit e di altri organismi deputati a svolgere controlli.

Ogni liquidazione avverrà solo ad esito positivo dei controlli in materia di DURC; art. 48 bis del DPR 602/1973 (ove applicabile); visure Deggendorf per i beneficiari in aiuto di Stato; validità della polizza fideiussoria; effettivo trasferimento delle precedenti quote dovute ai partner; rispetto della normativa antimafia, qualora applicabile.

BENEFICIARI SVIZZERI

Ai beneficiari svizzeri non vengono erogati anticipi e si precisa che il versamento del sussidio cantonale e federale è erogato in franchi svizzeri. Il finanziamento sarà erogato su rendicontazione delle spese sostenute. Potranno essere richiesti acconti quando l'avanzamento finanziario del progetto raggiungerà almeno il 20% dei costi totali di parte svizzera a preventivo e si precisa che non vengono erogati in fase di acconto contributi inferiori a CHF 10'000.

A conclusione del progetto verrà infine erogato il saldo, calcolato tenendo conto del contributo concesso, delle spese rendicontate e del contributo già erogato.

Adempimenti post concessione

Nel corso dell'attuazione, il Capofila deve fornire periodicamente al Segretariato Congiunto le informazioni riguardanti l'attuazione fisica, l'avanzamento degli indicatori di output e l'avanzamento finanziario dell'operazione, secondo modalità e tempistiche che verranno indicate dall'Autorità di Gestione.

L'Autorità di Gestione si riserva di proporre al Comitato Direttivo di rideterminare il finanziamento pubblico concesso ai progetti che presentino significativi e gravi ritardi rispetto agli avanzamenti programmati, tali da porre a rischio il raggiungimento degli obiettivi nei tempi previsti.

La presentazione di eventuali variazioni al progetto approvato sarà disciplinata dalla manualistica del Programma.

Caratteristiche della fase di rendicontazione

I **beneficiari italiani** dovranno rendicontare le spese a costi reali, in applicazione di tassi forfettari o utilizzando somme forfettarie, secondo la modalità scelta tra quelle indicate nel documento *Linee guida di ammissibilità della spesa* (Manuale n. 1 del Programma).

La modalità di rendicontazione scelta in fase di candidatura non può essere modificata durante l'attuazione del progetto.

Per i **beneficiari svizzeri** le spese riguardanti le azioni progettuali sono ammissibili alle condizioni previste dal presente Avviso e dalle *Linee guida di ammissibilità della spesa*.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

Gli obblighi contrattuali correlati al finanziamento pubblico, in capo ai Capofila ai partner, sono precisati nella Domanda di partecipazione e dichiarazione di impegno al rispetto degli obblighi definiti quali condizioni per il sostegno di cui agli Allegati 4 e 5 e sono riportati succintamente nella Convenzione tra il Capofila italiano, il Capofila svizzero e i partner di progetto, di cui all'Allegato 6. Così come precisato al paragrafo C.3, gli obblighi così rappresentati costituiscono le condizioni contrattuali del sostegno relative all'operazione finanziata e si intendono contrattualmente vincolanti per tutti i partner nel momento dell'accettazione del contributo espresso dal Capofila italiano a nome di tutto il partenariato.

Il Capofila svizzero è referente unico nei confronti del Capofila italiano di progetto, dei responsabili cantonali Interreg e della Coordinazione regionale Interreg.

D.2 DECADENZE, REVOCHE, RINUNCE DEI SOGGETTI BENEFICIARI

Rettifiche conseguenti ad eventuali irregolarità

Ai sensi del reg. UE 1060/2021, l'Autorità di Gestione ha il compito di accertare le irregolarità, informarne la Commissione europea secondo le modalità definite dal Programma e attuare tutte le necessarie misure correttive, ivi inclusa l'adozione di una decisione di recupero. Ai sensi dell'art. 103 dello stesso Regolamento tali misure consistono in una rettifica, ossia nella soppressione totale o parziale del contributo concesso, a seconda della natura e della gravità dell'irregolarità e del relativo impatto finanziario per il Programma.

Con la presentazione della proposta progettuale, il Capofila si impegna, in caso di finanziamento da parte del Programma, al conseguimento di obiettivi e risultati dichiarati nella domanda di candidatura entro la data di conclusione. Qualora tali condizioni non siano rispettate, in relazione alla rilevanza delle carenze, l'Autorità di Gestione si riserva di proporre al CD di procedere al recupero parziale o totale dei contributi già versati e/o alla revoca delle quote spettanti non ancora liquidate, in relazione alla gravità delle inadempienze.

Le seguenti fattispecie costituiscono motivo di revoca, totale o parziale, del contributo concesso in relazione alla loro effettiva gravità:

- ✓ false dichiarazioni rese, ovvero, falsa documentazione prodotta all'Autorità di Gestione;
- ✓ violazione degli obblighi di cui al paragrafo D.1;

- ✓ mancato rispetto delle disposizioni relative alla stabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 65 del Reg. UE 1060/2021;
- ✓ concessione di un aiuto di Stato illegittimo;
- ✓ reiterata mancata presentazione della documentazione richiesta da parte dell'Autorità di Gestione, dell'Organismo con Funzione Contabile e dagli altri organi competenti (Corte dei Conti, servizi ispettivi della Commissione Europea, OLAF, ecc.) entro i termini stabiliti, salvo ritardi debitamente giustificati.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, l'Autorità di gestione procederà a denunciare il fatto alle autorità giudiziarie competenti. Ciò si applica anche nel caso in cui tale fatto venisse accertato in fase di partecipazione al presente avviso.

Inoltre, l'Autorità di gestione, se ritiene che la falsa dichiarazione o la falsa documentazione, rilasciata in qualsiasi momento a seguito del presente avviso, siano state rese con dolo o colpa grave tenuto conto della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, potrà disporre, altresì, un provvedimento di esclusione sia del dichiarante, sia del soggetto privato italiano, dalle prossime procedure di concessione di contributi pubblici per un periodo fino a due anni, decorso il quale il provvedimento perderà ogni efficacia.

Provvedimento analogo sarà disposto anche nel caso in cui venisse accertata la commissione di un illecito professionale grave⁹, così definito ai sensi dell'art. 98 del Dlgs. 36/2023.

Revoca parziale o totale non derivante da irregolarità

Oltre alle rettifiche conseguenti ad irregolarità sopra indicate è possibile che l'Autorità di Gestione disponga la revoca parziale o totale del contributo a seguito di:

- ✓ recesso di un Capofila (revoca totale);
- ✓ ritiro di uno o più partner (revoca parziale, ovvero totale nel caso in cui il ritiro precluda il conseguimento degli obiettivi progettuali previsti o faccia venire meno il possesso dei requisiti di partecipazione).

D.3 ISPEZIONI E CONTROLLI

Le rendicontazioni delle spese sostenute saranno oggetto di controllo amministrativo/documentale secondo le modalità previste dalla manualistica del Programma.

I controlli amministrativi per parte svizzera sono definiti nelle decisioni di attribuzione dei contributi.

Per ciò che attiene i controlli sui beneficiari italiani, in ottemperanza all'art. 46, par. 3 e ss., Reg. UE 1059/2021, l'Autorità di Gestione predispone che le verifiche di gestione, di cui all'art. 74, par. 1, lett. a) del Reg. UE 1060/2021, siano svolte:

- ✓ per i **beneficiari** che effettuano attività nelle aree di Programma site **in Regione Lombardia e nella Provincia autonoma di Bolzano** da controllori appartenenti alle rispettive Amministrazioni italiane partecipanti al Programma;
- ✓ per i **beneficiari** che effettuano attività nelle aree di Programma site **in Regione Piemonte e in Regione autonoma Valle d'Aosta** da controllori selezionati tra società esterne e/o persone fisiche presenti all'interno di un elenco di controllori accreditati dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

⁹ Ai sensi dell'art. 96, comma 14, Dlgs. 36/2023, l'omissione di fatti e provvedimenti riguardanti cause di esclusione, pur non costituendo di per sé una causa di esclusione, può rilevare a determinare la condotta di illecito professionale grave.

Ogni progetto finanziato potrà essere sottoposto, inoltre, a verifiche di gestione in loco e a controlli di audit nonché a controlli ex post per quanto riguarda il vincolo di stabilità. Sono infine possibili ulteriori verifiche sulla spesa pubblica da parte di altri organismi competenti, quali Commissione europea, Corte dei conti europea, eccetera.

Nel caso di rendicontazione delle spese tramite una o più modalità di costi semplificati, i beneficiari italiani sono tenuti alla corretta conservazione ed archiviazione della documentazione, amministrativa, contabile e/o contrattuale, di attuazione del progetto, al fine di poter dimostrare, in caso di eventuale verifica, la legittimità delle attività e/o degli atti posti in essere.

I beneficiari dovranno fornire tutte le informazioni richieste e dovranno consentire l'accesso al personale incaricato delle visite e dei sopralluoghi nelle aree, impianti o locali, oggetto del progetto.

D.4 MONITORAGGIO DEI RISULTATI

Nel corso della realizzazione del progetto, il Beneficiario capofila è tenuto ad informare periodicamente l'Autorità di Gestione circa l'avanzamento di tutte le attività progettuali, italiane e svizzere, dando conto dell'avanzamento delle attività e delle eventuali criticità che potrebbero compromettere gli obiettivi transfrontalieri del progetto, nonché comunicando i dati di avanzamento degli indicatori di output scelti dal progetto, la cui descrizione e modalità di calcolo è riportata nel documento *Vademecum per il calcolo degli indicatori del Programma*, pubblicato sul sito di Programma, nonché riferendo, come richiesto dalla Commissione Europea, i dati salienti riguardanti l'avanzamento finanziario di parte svizzera.

Customer satisfaction

In attuazione del disposto normativo nazionale e di Regione Lombardia (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di "customer satisfaction", sia nella fase di adesione all'Avviso che di rendicontazione dei progetti finanziati, secondo il modello che sarà messo a disposizione dal Programma ai soggetti che finalizzeranno la presentazione delle domande e ai beneficiari del Programma.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal Responsabile del procedimento, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.5 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è l'Autorità di Gestione del Programma Interreg VI-A Italia-Svizzera presso Regione Lombardia – Direzione Generale Enti Locali, Montagna, Risorse Energetiche, Utilizzo Risorsa Idrica – Struttura Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Svizzera, Piazza Città di Lombardia n. 1, 20124 Milano.

e-mail Autorità di GestioneProgrammaltaliaSvizzera@regione.lombardia.it,

pec: entilocali.montagna@pec.regione.lombardia.it .

D.6 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'informativa sul trattamento dei dati personali prevista in attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018) è allegata al presente avviso.

Nel caso in cui il progetto sia approvato a finanziamento pubblico del Programma, l'Autorità di Gestione procederà a pubblicare il nome e l'indirizzo della sede dell'organismo beneficiario e l'importo del finanziamento pubblico concesso a norma dei Regolamenti europei vigenti.

D.7 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

Il presente Avviso è pubblicato sul B.U.R.L. e sul Sito internet di Programma <https://interreg-italiasvizzera.eu/> entro 30 giorni dall'approvazione. **Modalità per facilitare l'accesso**

Si invitano gli interessati a visitare il sito internet del Programma (<https://www.interreg-italiasvizzera.eu>) per consultare il Programma approvato dalla Commissione Europea e prendere visione di Manuali, Linee guida e FAQ utili alla partecipazione all'Avviso. Il Programma prevede inoltre, a seguito della pubblicazione del presente Avviso, di organizzare una giornata informativa per la comunicazione dei contenuti dell'Avviso e le modalità di presentazione delle candidature e di pubblicare online dei video-tutorial sui principali argomenti di interesse per la progettazione.

Riferimenti e contatti per informazioni relative sia ai contenuti del bando sia all'assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate

Le richieste di chiarimento sull'Avviso e i documenti del Programma dovranno essere indirizzate esclusivamente tramite la casella mail:

STCitaliasvizzera@regione.lombardia.it

Per richieste di assistenza informatica, è possibile contattare il seguente indirizzo mail:

jems@interreg-italia-svizzera.eu

Scheda informativa

Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa (*), di cui all'Allegato 1.

D.8 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DIRITTO DI ACCESSO GENERALIZZATO

Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. può essere esercitato mediante richiesta motivata scritta indirizzata, anche per via telematica, al responsabile del procedimento, con le modalità di cui all'art. 25 della medesima Legge, utilizzando il modello di cui all'Allegato 8.

Inoltre, l'Autorità di gestione garantisce il diritto all'accesso civico generalizzato riguardante la possibilità di accedere a dati, documenti e informazioni detenute dalla stessa, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria previsti dal d. lgs. n. 33/2013. La legittimazione a esercitare il diritto è riconosciuta a chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione. La richiesta deve consentire all'amministrazione di individuare il dato, il documento o l'informazione; sono pertanto ritenute inammissibili richieste generiche o riguardanti informazioni relative a dati personali, informazioni sensibili e/o coperti da "segreto commerciale". Nel caso di richiesta relativa a un numero manifestamente irragionevole di documenti, tale da imporre un carico di lavoro in grado di compromettere il buon funzionamento dell'amministrazione, la stessa può ponderare, da un lato, l'interesse all'accesso ai documenti, dall'altro, l'interesse al buon andamento dell'attività amministrativa (Linee guida Agenzia nazionale anticorruzione-Anac su accesso civico generalizzato, paragrafo 4.2). L'esercizio di tale diritto deve svolgersi nel rispetto delle eccezioni e dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti (articolo 5 bis del d. lgs. n. 33/2013). Il rilascio dei dati da parte dell'amministrazione è gratuito, salvo l'eventuale costo per la riproduzione degli stessi su supporti materiali.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine previsto da parte dell'ufficio detentore dei dati, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell'art. 5, comma 7, d.lgs. n. 33/2013, inviando la richiesta ai seguenti recapiti:

a) PEC: presidenza@pec.regione.lombardia.it

b) posta ordinaria: Regione Lombardia – Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza – Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

Alla richiesta di riesame, sottoscritta dal richiedente e accompagnata da copia di un documento di identità (non necessario in caso di firma digitale), dovrà allegarsi la richiesta presentata all'ufficio detentore dei dati in prima istanza, la risposta fornita dallo stesso ufficio ed eventuali relativi allegati. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni, salvo il maggior termine previsto dall'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), D.Lgs. 33/2013, nel caso di interpello del Garante per la protezione dei dati personali.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine previsto da parte dell'Ufficio detentore dei dati, o avverso la decisione in sede di riesame del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, o in caso di sua mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo (D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104).

Resta ferma, comunque, la possibilità di ricorrere al Tribunale amministrativo regionale anche senza presentare richiesta di riesame.

D.9 DEFINIZIONI E GLOSSARIO

- Autorità di Gestione/AdG: Autorità di Gestione del Programma
- BURL: Bollettino Ufficiale Regione Lombardia
- CD: Comitato direttivo del Programma
- DURC: Documento Unico di Regolarità Contributiva
- JEMS: Joint Electronic Monitoring System
- O.S.: Obiettivo Specifico del Programma
- SC: Segretariato Congiunto del Programma

D.10 RIEPILOGO DEI TERMINI DELL'AVVISO – 1° FINESTRA

ATTIVITA'	TEMPISTICHE	RIFERIMENTI
AVVIO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE	10/03/2025 h. 12.00	BURL e SITO
INFODAY	Data da definirsi	SITO
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE	10/06/2025 h. 12.00	JEMS (Indirizzo)
ISTRUTTORIA DELLE CANDIDATURE	Indicativamente entro 6 mesi dalla chiusura della finestra	
AVVIO INDICATIVO DELLE OPERAZIONI FINANZIATE	marzo 2026	
RENDICONTAZIONI PERIODICHE DELLA SPESA SOSTENUTA	Con frequenza minima ogni 4 mesi dall'avvio del progetto	
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' e AVANZAMENTO INDICATORI	Semestrale secondo quanto previsto all'art.42 del Reg UE 1060/2021	
LIQUIDAZIONE SALDO	Entro 80 giorni dalla presentazione della domanda di saldo a seguito della validazione della Rendicontazione finale	

D.11 ALLEGATI/INFORMATIVE E ISTRUZIONI

- Allegato 1 Scheda informativa
- Allegato 2 Quadro di riferimento per Obiettivo Specifico
- Allegato 3 Modello foglio di calcolo del budget svizzero e modello di efficacia

- Allegato 4 Domanda di partecipazione e dichiarazione di impegno al rispetto degli obblighi definiti quali condizioni per il sostegno del Capofila svizzero e di ciascuno dei partner svizzeri
- Allegato 5 Domanda di partecipazione, dichiarazione di impegno al rispetto degli obblighi definiti quali condizioni per il sostegno e dichiarazioni sostitutive di atto notorio del Capofila italiano e di ciascuno dei partner italiani
- Allegato 6 Modello di convenzione tra Capofila italiano, Capofila svizzero e i partner di progetto
- Allegato 7 Informativa relativa al trattamento dei dati personali
- Allegato 8 Richiesta d'accesso agli atti
- Allegato 9 Informativa sugli obblighi in tema antiriciclaggio e istruzioni antimafia
- Allegato 10 Modello di rinuncia al progetto presentato nella prima finestra
- Allegato 11 Modello di Convenzione fra l'Autorità di Gestione e il Capofila italiano per il finanziamento dei progetti ordinari

*PROGRAMMA
INTERREG VI – A ITALIA SVIZZERA
CCI 2021TC16RFCB033*

**PRIMO AVVISO PUBBLICO PER LA
PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
ORDINARI**

**Allegato 2 - Quadro di riferimento per
Obiettivo Specifico**

Interreg



Cofinanziato
dall'Unione Europea



Italia - Svizzera | Italie - Suisse | Italien - Schweiz

Premessa

Il presente allegato, parte integrante e sostanziale dell'Avviso, fornisce, per ciascun Obiettivo Specifico finanziato dall'avviso, indicazioni vincolanti in merito a:

- descrizione sintetica delle finalità dell'Obiettivo Specifico;
- importo massimo di contributo pubblico per i beneficiari italiani concedibile, per ciascun progetto finanziato da parte dell'Avviso;
- durata massima dei progetti finanziabili;
- tipologie di beneficiari ammessi, ossia quali soggetti che possono presentare domanda e partecipare al partenariato in qualità di Capofila o Partner;
- risultati che il Programma intende ottenere e cui i progetti finanziati devono contribuire;
- tematiche prioritarie per le aree funzionali identificate dal Programma (per cui si veda il successivo paragrafo).

Per un elenco indicativo ed esemplificativo delle tipologie di azioni finanziabili per ciascun Obiettivo Specifico, si invitano gli interessati a consultare il [Programma pubblicato sul sito internet](#).

Tematiche prioritarie per aree funzionali

Il Programma Interreg Italia-Svizzera prevede la possibilità di attivare dei tavoli di confronto con il partenariato istituzionale e socioeconomico, su singole aree funzionali, volti a identificare specifici bisogni territoriali cui eventuali progettualità finanziabili dal Programma, tramite i propri avvisi di finanziamento, possono contribuire a dare risposta.

Per "aree funzionali" si intendono i territori che presentano un' interdipendenza al loro interno che prescinde dalla presenza della frontiera, caratterizzati da forti relazioni economiche, sociali e lavorative e da continuità geografica e logistica. Non essendo definiti dei criteri "standardizzati" e oggettivi per delimitare le aree funzionali, le amministrazioni del Programma hanno condiviso di identificare tali aree tenuto conto di fattori oggettivi quali:

- continuità territoriale (valli tra loro comunicanti mediante viabilità facilmente accessibile e in tempi di percorrenza ridotti, tali per cui gli abitanti di un territorio possono trovare più agevole utilizzare i servizi offerti dal territorio oltre confine rispetto ai servizi del proprio Paese);
- presenza di flussi significativi di pendolarismo transfrontaliero;
- presenza di risorse naturali di comune gestione;
- presenza di comunità di lavoro o strategie di sviluppo comuni;
- legami storici tra i popoli, legati a radici comuni o dominazioni precedenti.

Il presente Avviso dettaglia, per ciascun Obiettivo Specifico, le tematiche prioritarie e le raccomandazioni per le seguenti aree:

- Area funzionale Terra Raetica, che comprende parte del Cantone dei Grigioni (Regione Engiadina Bassa/Val Müstair) e parte della Provincia Autonoma di Bolzano (Val Venosta), come rappresentato nella mappa n. 1;
- Area funzionale Grigioni-Lombardia, che comprende parte del Cantone dei Grigioni (Regioni Bernina, Maloja, Moesa, Viamala) e la Provincia di Sondrio, come rappresentato nella mappa n. 2;
- Area funzionale Regione Insubrica, che comprende il Cantone Ticino, le province piemontesi di Novara, Verbano-Cusio-Ossola e le province lombarde di Varese, Como e Lecco, come rappresentato nella mappa n. 3.

Le priorità e le raccomandazioni saranno valorizzate come segue:

- **i settori tecnici delle amministrazioni partner valuteranno la rispondenza dei progetti ai bisogni identificati nel presente allegato e alle indicazioni fornite, nell'ambito del criterio di valutazione D.2.** Ciò consentirà a chi valuta più progetti che riguardino la medesima area funzionale e i medesimi obiettivi specifici, di premiare quelli che maggiormente rispondono alle specificità fornite;
- il Programma effettuerà una verifica in itinere ed ex post di quali siano i bisogni specifici delle aree funzionali cui ha saputo dare risposta con i propri avvisi di finanziamento, da cui potranno scaturire eventuali aggiornamenti o revisioni del presente allegato per le finestre di finanziamento successive alla prima.

O.S. 1.1 Sviluppo e rafforzamento delle capacità di ricerca e di innovazione e introduzione di tecnologie avanzate

Asse prioritario	1. Favorire l'innovazione e il trasferimento tecnologico nelle aree di confine Italia-Svizzera
Obiettivo Specifico	1.1 Sviluppo e rafforzamento delle capacità di ricerca e di innovazione e introduzione di tecnologie avanzate
Descrizione sintetica	L'Obiettivo Specifico intende sviluppare le capacità di svolgere ricerca e di produrre innovazione. In particolare, sostiene la ricerca applicata e il miglioramento dei processi di trasferimento tecnologico mediante la realizzazione di studi di prefattibilità e test operativi e lo sviluppo di progetti di ricerca applicata, di prototipi o di nuovi prodotti/servizi. Inoltre, esso sostiene lo sviluppo di imprese e spin off industriali/accademici nei settori ad alta intensità di conoscenza e la realizzazione di accordi e hub per il trasferimento tecnologico.
Importo massimo di contributo pubblico	800.000 € di contributo pubblico italiano.
Durata massima	30 mesi
Categorie di beneficiari (soggetti che possono presentare domanda e partecipare al partenariato in qualità di Capofila o Partner)	<ul style="list-style-type: none"> • Imprese ed organizzazioni imprenditoriali (incluse grandi imprese se cooperano nel progetto con MPMI); • Direzioni regionali/provinciali/cantonali; • Enti locali in forma singola e associata; • Altri enti ed agenzie pubbliche; • Università, centri di ricerca e altri enti di istruzione/formazione; • Organizzazioni della società civile (in qualità di utenti/sperimentatori delle soluzioni innovative proposte nell'ambito dei progetti). <p>Le Università e i centri di ricerca svizzeri potranno partecipare unicamente come beneficiari partner e non come Capofila.</p>
Risultati che il Programma intende ottenere	Sostenere la ricerca applicata e migliorare i processi di trasferimento tecnologico
Aree funzionali per le quali sono fornite raccomandazioni/priorità	Grigioni-Lombardia, Regione Insubrica

TEMATICHE PRIORITARIE PER L'AREA FUNZIONALE GRIGIONI - LOMBARDIA

Per le progettualità che interessino l'area funzionale Grigioni – Lombardia, sarà data priorità a progettualità che contribuiscano a:

- valorizzare le risorse umane nella ricerca applicata e sviluppare proposte armonizzate e co-progettate di formazione per le imprese e promozione dell'istruzione tecnica, contribuendo al reciproco riconoscimento dei titoli di studio professionali, anche per i formatori, in risposta alle crescenti difficoltà che le imprese del territorio incontrano nel reperimento di manodopera qualificata, anche sulla base dei trend demografici;

- una maggiore cooperazione fra le imprese (processi, prodotti) nella ricerca applicata, anche tramite lo sviluppo di hub tecnologici, cluster, un maggior utilizzo di nuove tecnologie digitali, la collaborazione per lo sviluppo o l'utilizzo di nuovi materiali e lo sviluppo dell'apertura sui mercati esteri delle imprese (internazionalizzazione);
- Eventuali progetti che abbiano ad oggetto lo sviluppo del settore agroalimentare (con riferimento alla filiera del biologico, dalla produzione alla commercializzazione), dovranno raccordarsi con il progetto Smartbioval.

TEMATICHE PRIORITARIE PER L'AREA FUNZIONALE DELLA REGIONE INSUBRICA

Aree tematiche prioritarie

Di seguito le sei aree tematiche di maggiore interesse per l'area funzionale:

1. Economia circolare: declinata sia a livello di sfruttamento di materiali locali per costruzione e nuovi prodotti, sia a livello di sfruttamento di scarti e cascami energetici:
 - Gestione sostenibile del bosco;
 - Sfruttamento materiali locali per le costruzioni;
 - Tecnologie a supporto dell'economia circolare (es. Digital product passport);
 - Tecnologie e sistemi a supporto della valorizzazione degli scarti;
 - Approcci circolari all'utilizzo dell'energia (es. sfruttamento cascami termici nell'industria di processo);
 - Nuovi prodotti da costruzione green/economia circolare;
2. Tecnologie di produzione energetica a base idrogeno:
 - Filiera dell'idrogeno per la produzione di energia;
 - Implementazione filiera idrogeno in campo economie domestiche e trasporti;
3. Supporto allo sviluppo di start-up e messa in rete aziende/centri di ricerca - tale ambito con ampie declinazioni sull'utilità di sviluppare relazioni più consolidate ed operative tra centri del sapere ed aziende in ottica transfrontaliera, sia sulla condivisione di infrastrutture e mezzi a supporto di start-up e spin off include:
 - Spazi di incubazione per start-up;
 - Sviluppo coordinamento cluster tematici/infrastrutture R&D;
 - Sviluppo sistema alpino innovazione per le start-up: valorizzazione risorse esistenti (competenze, infrastrutture, investitori);
 - Focus su networking e collegamento investitori;
 - Sensibilizzazione e supporto all'imprenditorialità per ricercatori;
 - Laboratori per sviluppo "proof of value" e prototipi a disposizione di start-up;
 - Messa in rete strutture per technology transfer ed incubatori;
 - Iniziative mirate per start-up nei settori di comune interesse strategico;
 - Sviluppo sistema coordinato di supporto alle nuove imprese, scambio buone pratiche e creazioni di reti transfrontaliere;
 - Sviluppo conoscenza partner transfrontalieri di filiera;
4. Supporto alla formazione aziendale:
 - Cultura manageriale;

- Passaggio generazionale;
- Welfare, attrattività del posto di lavoro;
- Formazione salute e sicurezza;
- Formazione comune della manodopera;
- Nuovi modelli di collaborazione sul mondo della formazione-impresa (target giovani, ma anche formazione continua);
- Nuove metodologie di formazione continua (reskill/upskill) basate su augmented reality/virtual reality;
- Interventi di accompagnamento/formazione personalizzati per approccio digital/green per impresa/cluster imprese.

Filieri prioritarie

Le filiere con maggiore interesse sui territori sono:

- Filiera dell'idrogeno
- Manifatturiero avanzato
- Meccatronica
- Medtech
- Tessile.

Raccomandazioni per la costituzione dei partenariati

Nell'ottica di promuovere lo sviluppo collaborativo e la crescita economica dei territori, saranno favoriti progetti che adottino i seguenti approcci mirati:

- istituzione di partenariati/consorzi di dimensioni contenute e focalizzati su singole filiere, in modo da concentrare le risorse e massimizzare l'impatto sul settore specifico;
- partecipazione di partner privati nei partenariati/consorzi, che possano apportare competenze aggiuntive e collaborare attivamente con le istituzioni accademiche;
- estensione della partecipazione a gruppi di aziende a livello locale, inclusi club rotariani e associazioni di imprese a gestione familiare, così da ampliare ulteriormente il coinvolgimento delle comunità locali;
- per le azioni dedicate allo sviluppo di processi che supportino il trasferimento tecnologico o la condivisione di buone pratiche, coinvolgimento attivo di università, centri di ricerca e soggetti capaci di identificare le esigenze delle imprese a livello sistemico;
- creazione di partenariati mirati, in cui l'efficacia e la qualità della proposta hanno maggiore rilevanza rispetto alla sua ampiezza. Questi partenariati possono essere costituiti da istituzioni, enti e associazioni di categoria, con un'impostazione ben strutturata del ruolo di ciascun partner, che garantisca collaborazioni efficaci e l'identificazione di competenze complementari.

Priorità per i progetti che intendono sviluppare soluzioni/prodotti

Di seguito le raccomandazioni e priorità previste per le proposte progettuali che riguardano lo sviluppo di soluzioni/prodotti:

- i progetti dovranno preferibilmente prevedere lo sviluppo di soluzioni/prodotti congiunti che mirino ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse locali ed energetiche in ottica di economia circolare. In questo contesto saranno favorite le attività legate al recupero dei cascami energetici da processi industriali, alla valorizzazione del riuso degli scarti sia di origine industriale che naturale, allo sviluppo di nuovi prodotti che utilizzino materie prime locali (es. filiera del bosco) o derivanti dalla seconda vita di prodotti esistenti, nonché la realizzazione di attività che vadano ad agire anche sulla capacità di progettazione delle aziende di prodotti sostenibili e circolari;

- considerati il nascente centro di competenze droni in Ticino e il consolidato settore aeronautico nella provincia di Varese, saranno favorite progettualità che realizzino studi di prefattibilità legati all'integrazione della circolazione dei droni;
- saranno favorite iniziative legate alla formazione e all'erogazione della stessa tramite modalità innovative, considerata la forte importanza e complementarità della formazione;
- sarà favorito lo sviluppo di progetti applicati atti a promuovere l'integrazione di tecnologie digitali come strumenti per lo sviluppo di prodotti e processi circolari e/o a basso impatto ambientale;
- sarà favorito lo sviluppo di analisi di prefattibilità legate all'integrazione della catena dell'idrogeno in ambito industriale e dei trasporti.

All'interno delle proposte presentate dovrà essere inserita una chiara indicazione della filiera o delle filiere specifiche sulle quali il progetto intenda ad andare ad agire, e che ne dettino concretamente i motivi di interesse alla partecipazione al progetto, da parte della filiera stessa.

Sarà preferibile, per questa tipologia di azioni, prevedere partenariati/consorzi piccoli e molto focalizzati sul raggiungimento di obiettivi contenuti: il Programma favorirà il finanziamento di un numero più elevato di progetti di piccola dimensione, ma che abbiano una maggiore capacità di stimolare il partenariato al raggiungimento degli obiettivi prefissi.

Cooperazione e creazione di nuove imprese

All'interno di questo gruppo di azioni si individuano due principali tipologie di azioni di riferimento:

- **Promozione del trasferimento tecnologico:** all'interno di quest'area saranno valorizzate le esperienze passate, andando a supportare progetti che abbiano una forte connessione e focalizzazione sui settori di riferimento sui quali vorranno andare ad impattare. In particolare, saranno favoriti processi di trasferimento che supportino concretamente i destinatari nelle proprie attività, con attività mirate al singolo destinatario o a ristretti gruppi di aziende appartenenti allo stesso settore. In tal senso sono incentivate azioni legate alla messa in atto di attività formative innovative e di trasferimento su base esperienziale nei campi di:
 - i) scienza delle decisioni (tecnologie digitali atte a supportare ed automatizzare decisioni operative e strategiche);
 - ii) cultura manageriale (gestione processi, utilizzo nuove tecnologie, salute e sicurezza, welfare);
 - iii) adozione di tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale (come strumenti abilitanti per l'ottimizzazione di prodotti e processi esistenti o la creazione di nuovi).

Nel caso della messa in atto di attività formative è essenziale che esse siano accompagnate alla condivisione di strumenti e mezzi che le aziende possano adottare direttamente.

È inoltre essenziale che siano definite puntualmente le filiere, le funzioni aziendali ed i livelli di ingresso alle attività al fine di garantire il coinvolgimento attivo dei destinatari.

I settori delle scienze della vita, del metalmeccanico, della manifattura avanzata, della plastica e del tessile risultano prioritari.

- **Creazione di un ecosistema prealpino dell'innovazione:** saranno favoriti progetti di valorizzazione e messa in rete delle eccellenze presenti sui territori, al fine di promuovere lo sviluppo di un sistema prealpino dell'innovazione a supporto di start-up ed aziende, che sia in grado di rendere accessibili reciprocamente competenze ed infrastrutture.

A tale scopo saranno presi in considerazione progetti che vadano a creare conoscenza, incontro e messa in rete tra le realtà accademiche, di ricerca, di incubazione e di hub tecnologici presenti sui territori, al fine di creare reciproca visibilità e connessione. Tali attività devono essere quindi seguite dalla creazione di strumenti e/o piattaforme in grado di orientare e accompagnare le aziende/start-up presenti sui territori nell'identificazione dei migliori strumenti presenti nell'area di riferimento del Programma. In tal senso saranno incentivati la messa in rete e lo sviluppo di strumenti di supporto dedicati ai settori di principale interesse strategico per l'area, sia in termini di sviluppi scientifico/tecnologici fruibili, sia in termini di filiere sulle quali andare ad agire (Meccatronica, Scienze della vita, ICT, Metalmeccanico).

Sarà auspicabile il coinvolgimento più allargato di attori economici ed istituzionali, ferma restando la raccomandazione di delimitare, fin dalla fase di preparazione dei progetti, il raggio di azione delle attività, prediligendo la qualità e completezza dei risultati raggiunti, più che il numero di destinatari raggiunti.

O.S. 2.4 Adattamento ai cambiamenti climatici, prevenzione dei rischi di catastrofe e maggiore resilienza

Asse prioritario	2. Tutelare l'ambiente e il patrimonio naturale delle aree alpine e prealpine
Obiettivo Specifico	2.4 Adattamento ai cambiamenti climatici, prevenzione dei rischi di catastrofe e maggiore resilienza
Descrizione sintetica	L'Obiettivo Specifico intende promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza del territorio. In particolare, l'O.S. intende: incrementare nuove strategie di adattamento e resilienza ai cambiamenti climatici, anche tramite lo scambio di dati, la condivisione di metodologie e l'adozione di tecnologie digitali e piccole infrastrutture; aumentare la consapevolezza delle cause e delle conseguenze dei cambiamenti climatici, attraverso iniziative congiunte di sensibilizzazione e formazione e progetti locali; migliorare il sistema di prevenzione dei rischi e di gestione delle emergenze, promuovendo interventi di manutenzione straordinaria e nuovi sistemi di allerta, lo sviluppo delle competenze del personale dedicato, la cooperazione tra autorità locali, protezione civile, associazioni non governative e imprenditoriali e l'adozione di accordi transfrontalieri relativi alle prime fasi di gestione delle emergenze.
Importo massimo di contributo pubblico	900.000 € di contributo pubblico italiano
Durata massima	30 mesi
Categorie di beneficiari (soggetti che possono presentare domanda e partecipare al partenariato in qualità di Capofila o Partner)	<ul style="list-style-type: none"> • Direzioni regionali/provinciali/cantionali; • Enti locali in forma singola e associata; • Altri enti ed agenzie pubbliche; • Parchi e riserve naturali, consorzi (di bonifica, forestali, di valorizzazione del territorio ecc.) e autorità di bacino; • Università e centri di ricerca; • Altri enti di istruzione e formazione secondaria e terziaria; • Imprese, organizzazioni imprenditoriali ed altri soggetti privati (escluse le grandi imprese); • Organizzazioni della società civile.
Risultati che il Programma intende ottenere	<ol style="list-style-type: none"> 1. Incrementare il quadro conoscitivo relativo ai pericoli naturali e sviluppare nuove strategie di adattamento e resilienza ai cambiamenti climatici 2. Aumentare la consapevolezza delle cause e delle conseguenze dei cambiamenti climatici 3. Migliorare il sistema di prevenzione dei rischi e di gestione delle emergenze
Aree funzionali per le quali sono fornite raccomandazioni/priorità	Terra Raetica, Grigioni-Lombardia

TEMATICHE PRIORITARIE PER L'AREA FUNZIONALE DELLA TERRA RAETICA

Per le progettualità che interessino l'area funzionale Terra Raetica sarà data priorità a progetti in grado di favorire il superamento delle seguenti criticità rilevate per l'area:

- mancanza di adattamento ai cambiamenti climatici, scarsità d'acqua, concorrenza idrica, scarsa preparazione all'aumento di eventi meteorologici estremi, foreste di protezione in pericolo;
- necessità di maggior cooperazione nella protezione civile.

TEMATICHE PRIORITARIE PER L'AREA FUNZIONALE GRIGIONI - LOMBARDIA

Per le progettualità che interessino l'area funzionale Grigioni-Lombardia, sarà data priorità a progetti che contribuiscano a:

- sviluppare sistemi comuni di allerta e scambio di informazioni (prima, durante e dopo le emergenze), coordinare i sistemi di protezione civile con riguardo alla gestione di rischi comuni (ad esempio, prevenzione incendi nel comparto agro-silvo-pastorale) e potenziare il monitoraggio dei fenomeni franosi, ricercando nuovi strumenti per la prevenzione del dissesto;
- sviluppare nuove strategie e soluzioni gestionali di adattamento ai cambiamenti climatici, con particolare riguardo alla gestione del patrimonio idrico, all'economia circolare nella gestione delle risorse energetiche e alla messa a punto di opere di difesa del suolo, promuovendo soluzioni economicamente sostenibili nel tempo.

O.S. 2.7 *Riduzione dell'inquinamento, protezione della natura e della biodiversità*

Asse prioritario	2. Tutelare l'ambiente e il patrimonio naturale delle aree alpine e prealpine
Obiettivo Specifico	O.S. 2.7 - Riduzione dell'inquinamento, protezione della natura e della biodiversità
Descrizione sintetica	L'Obiettivo Specifico intende promuovere la riduzione delle principali fonti di inquinamento, in particolare di aria e acque, rafforzare la gestione condivisa delle aree protette transfrontaliere, contribuire alla protezione della natura e alla protezione della biodiversità, nonché favorire lo sviluppo di infrastrutture verdi.
Importo massimo di contributo pubblico	900.000 € di contributo pubblico italiano
Durata massima	30 mesi
Categorie di beneficiari (soggetti che possono presentare domanda e partecipare al partenariato in qualità di Capofila o Partner)	<ul style="list-style-type: none"> • Direzioni regionali/provinciali/cantionali; • Enti locali in forma singola e associata; • Altri enti ed agenzie pubbliche; • Parchi e riserve naturali, consorzi (di bonifica, forestali, di valorizzazione del territorio etc.) e autorità di bacino; • Università e centri di ricerca; • Altri enti di istruzione e formazione secondaria e terziaria; • Imprese ed altri soggetti privati (escluse grandi imprese); • Organizzazioni della società civile.
Risultati che il Programma intende ottenere	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rafforzare la gestione condivisa delle aree protette e la tutela del patrimonio naturale dell'area di confine 2. Contribuire alla protezione della biodiversità 3. Ridurre le principali forme di inquinamento
Aree funzionali per le quali sono fornite raccomandazioni/priorità	Terra Raetica, Grigion-Lombardia

TEMATICHE PRIORITARIE PER L'AREA FUNZIONALE DELLA TERRA RAETICA

Per le progettualità che interessino l'area funzionale Terra Raetica sarà data priorità a progetti in grado di favorire il superamento delle seguenti criticità rilevate per l'area:

- collaborazione insufficiente tra i parchi nazionali/inefficace per la creazione di valore aggiunto per l'area e valorizzazione del capitale territoriale;
- interesse limitato verso la natura e il paesaggio;
- ecosistemi fragili, perdita di biodiversità;
- scarso coordinamento transfrontaliero per l'economia verde/circolare e l'efficiamento energetico, nonostante le numerose idee;
- difficoltosa gestione transfrontaliera delle fonti di inquinamento e dei rifiuti (incluse acque reflue).

TEMATICHE PRIORITARIE PER L'AREA FUNZIONALE GRIGIONI - LOMBARDIA

Per le progettualità che interessino l'area funzionale Grigioni-Lombardia, sarà data priorità a progetti che contribuiscano a definire ed approntare sistemi di stoccaggio di biomasse, sistemi di diffusione/teleriscaldamento in aree industriali e di riqualificazione fondiaria, anche tramite scambi fra entità consortili/distretti energetici.

O.S. 3.2 Integrazione delle reti di trasporto e rafforzamento della mobilità intermodale e sostenibile

Asse prioritario	3. Migliorare la mobilità nei territori di confine
Obiettivo Specifico	O.S. 3.2 - Integrazione delle reti di trasporto e rafforzamento della mobilità intermodale e sostenibile
Descrizione sintetica	L'Obiettivo Specifico riguarda lo sviluppo e l'integrazione delle reti di trasporto e il rafforzamento della mobilità intermodale e sostenibile. In particolare, l'O.S. intende migliorare e modernizzare il sistema dei trasporti e della logistica garantendo sostenibilità, interconnessione ed evoluzione tecnologica, anche nelle aree periferiche di confine, per facilitare ulteriormente le relazioni transfrontaliere. A tal fine, l'O.S. intende promuovere forme di mobilità transfrontaliera alternative e forme di mobilità dolce, inclusa la navigazione, nonché sostenere lo sviluppo di strategie comuni di integrazione del sistema dei trasporti e di sistemi integrati di monitoraggio e condivisione dati, anche tramite la digitalizzazione e l'utilizzo di applicazioni ICT. Tra le iniziative finanziabili, possono essere realizzati interventi per la creazione e lo sviluppo di reti di ricarica elettrica, interventi per favorire una maggior percorribilità degli itinerari (es. navigabilità di idrovie, connessione/miglioramento di percorsi ciclabili, ecc.) nonché attività di miglioramento della qualità/capillarità/integrazione dei servizi di trasporto pubblico, anche lacuale, o di servizi per la mobilità individuale o condivisa.
Importo massimo di contributo pubblico	1.000.000 € di contributo pubblico italiano
Durata massima	36 mesi
Categorie di beneficiari (soggetti che possono presentare domanda e partecipare al partenariato in qualità di Capofila o Partner)	<ul style="list-style-type: none"> • Direzioni regionali/provinciali/cantionali con competenza sui trasporti; • Enti locali in forma singola e associata; • Altri enti ed agenzie pubbliche del trasporto; • Parchi e riserve naturali, consorzi (di bonifica, forestali, di valorizzazione del territorio etc.) e autorità di bacino; • Università e centri di ricerca; • Imprese e altri soggetti privati (escluse le grandi imprese); • Organizzazioni della società civile.
Risultati che il Programma intende ottenere	Migliorare e modernizzare il sistema dei trasporti e della logistica garantendo sostenibilità, interconnessione, evoluzione tecnologica anche nelle aree periferiche di confine per facilitare ulteriormente le relazioni transfrontaliere
Aree funzionali per le quali sono fornite raccomandazioni/priorità	Terra Raetica, Grigion-Lombardia

TEMATICHE PRIORITARIE PER L'AREA FUNZIONALE DELLA TERRA RAETICA

Per le progettualità che interessino l'area funzionale Terra Raetica sarà data priorità a progetti in grado di favorire il trasporto pubblico, il cicloturismo e l'escursionismo transfrontaliero.

TEMATICHE PRIORITARIE PER L'AREA FUNZIONALE GRIGIONI - LOMBARDIA

Per le progettualità che interessino l'area funzionale Grigioni-Lombardia, sarà data priorità a progetti che contribuiscano a:

- progettare e sviluppare soluzioni di trasporto pubblico per i lavoratori frontalieri e pendolari e favorire una maggior diffusione della figura del Mobility Manager presso aziende e organizzazioni, al fine di diminuire il traffico di autovetture legato agli spostamenti quotidiani per ragioni di lavoro e studio;
- sviluppare l'offerta infrastrutturale e di servizi per l'intermodalità e per la mobilità lenta, quale modalità di spostamento che favorisca una fruizione del territorio più sostenibile, anche sviluppando i sentieri escursionistici esistenti;
- favorire il coordinamento degli orari, a favore dell'intermodalità, mediante o con il coinvolgimento della cabina di regia istituzionalizzata con il progetto ARC;
- favorire lo sviluppo di servizi innovativi di logistica nelle valli, con particolare riferimento alle consegne di prodotti a km 0, e di noleggio di veicoli elettrici a livello transfrontaliero.

O.S. 4.5 Parità di accesso all'assistenza sanitaria e passaggio dall'assistenza istituzionale a quella su base familiare e sul territorio

Asse prioritario	4. Promuovere l'inclusione sociale e il turismo nei territori del Programma
Obiettivo Specifico	O.S. 4.5 - Parità di accesso all'assistenza sanitaria e passaggio dall'assistenza istituzionale a quella su base familiare e sul territorio
Descrizione sintetica	L'Obiettivo Specifico mira a garantire la parità di accesso all'assistenza sanitaria e a promuovere il passaggio dall'assistenza istituzionale a quella su base familiare e sul territorio. In particolare, l'O.S. intende: garantire l'accesso ad una assistenza sanitaria di qualità anche in aree periferiche e di confine, tramite l'individuazione di modelli condivisi a livello transfrontaliero per l'accesso alle prestazioni presso i grandi centri ospedalieri, la diffusione di servizi di telemedicina e servizi innovativi nel campo della silver economy, la promozione della condivisione di dati sui servizi sanitari disponibili nell'area di confine e sui fabbisogni non sufficientemente coperti, nonché il confronto tra gli stakeholder rappresentativi del territorio per superare gli ostacoli legali ed amministrativi; promuovere il passaggio dall'assistenza istituzionale a quella su base familiare e di prossimità, anche attraverso il rafforzamento della rete territoriale condivisa dei servizi sanitari, l'elaborazione di metodologie condivise per il benessere psico-fisico dei caregiver formali e informali, lo sviluppo di tecnologie per la riabilitazione e la cura a domicilio e la promozione di servizi volti a favorire l'autonomia delle persone con fragilità, oltre che la costruzione e il consolidamento a livello transfrontaliero delle comunità di cura; sostenere servizi socioeducativi per l'inclusione delle persone, promuovendo soluzioni innovative volte a recuperare e prevenire situazioni di marginalizzazione e disagio e iniziative per la sperimentazione congiunta di approcci didattici e/o strumenti adeguati alle esigenze di particolari gruppi a rischio o svantaggiati.
Importo massimo di contributo pubblico	600.000 € di contributo pubblico italiano
Durata massima	30 mesi
Categorie di beneficiari (soggetti che possono presentare domanda e partecipare al partenariato in qualità di Capofila o Partner)	<ul style="list-style-type: none"> • Direzioni regionali/provinciali/cantionali; • Enti locali in forma singola e associata; • Altri enti ed agenzie pubbliche; • Ospedali ed altri enti di cura/assistenza pubblici, comprese le aziende sanitarie territoriali, o enti sociosanitari privati che si configurino come PMI; • Imprese e altri soggetti privati (escluse grandi imprese); • Organizzazioni della società civile; • Università, centri e fondazioni di ricerca.
Risultati che il Programma intende ottenere	<ol style="list-style-type: none"> 1. Garantire l'accesso ad una assistenza sanitaria di qualità anche in aree periferiche e di confine 2. Promuovere a livello transfrontaliero il passaggio dall'assistenza istituzionale a quella su base familiare, comunitaria e di prossimità 3. Sostenere servizi socioeducativi per l'inclusione delle persone e, in particolare, dei giovani in situazione di disagio e fragilità sociale

Aree funzionali per le quali sono fornite raccomandazioni/priorità	Terra Raetica, Grigioni-Lombardia
---	-----------------------------------

TEMATICHE PRIORITARIE PER L'AREA FUNZIONALE DELLA TERRA RAETICA

Per le progettualità che interessino l'area funzionale Terra Raetica sarà data priorità a progetti in grado di:

- favorire servizi decentrati transfrontalieri di assistenza sanitaria;
- incentivare lo sviluppo e la professionalizzazione degli ospedali regionali, per favorire la fruizione di servizi socio-sanitari transfrontalieri da parte delle popolazioni di confine;
- promuovere un ulteriore sviluppo di progetti per favorire l'assistenza a bassa soglia, anche per risolvere i problemi di isolamento della popolazione anziana nelle aree rurali;
- garantire il sostegno alle nuove generazioni, anche in risposta ai bisogni di integrazione sociale.

TEMATICHE PRIORITARIE PER L'AREA FUNZIONALE GRIGIONI - LOMBARDIA

Per le progettualità che interessino l'area funzionale Grigioni-Lombardia, sarà data priorità a progetti che contribuiscano a:

- contrastare fenomeni di spopolamento nelle aree di confine, favorendo la capillarità dei servizi o mediante lo sviluppo di nuove forme di servizi nelle aree periferiche (case di comunità, soluzioni di tele-medicina, creazione di comunità di paese/smart villages, sviluppo di mini alloggi per anziani autosufficienti, valorizzazione dei negozi di prossimità per l'erogazione di servizi – anche non prettamente socio-sanitari – sviluppabili come centri di ritrovo, ecc.), nel rispetto delle necessità di accessibilità linguistica per i servizi transfrontalieri;
- incrementare la formazione nel settore socio-sanitario a livello transfrontaliero, garantire il mantenimento dei servizi, affrontando le sfide legate alla crescente domanda di personale sanitario, e creare sinergie tra i servizi offerti sul territorio transfrontaliero.

O.S. 4.6 Rafforzamento del ruolo della cultura e del turismo sostenibile

Asse prioritario	4. Promuovere l'inclusione sociale e il turismo nei territori del Programma
Obiettivo Specifico	O.S. 4.6 - Rafforzamento del ruolo della cultura e del turismo sostenibile
Descrizione sintetica	L'Obiettivo Specifico riguarda il rafforzamento del ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell'inclusione sociale e nell'innovazione sociale. In particolare, l'O.S. mira a creare opportunità di sviluppo, di aggregazione e di inclusione legate all'attrattività turistica e al patrimonio culturale. A tal fine, intende sostenere la creazione di filiere/reti transfrontaliere di imprese e operatori del settore per lo sviluppo di un'offerta turistica sostenibile e la messa in rete di istituti e luoghi della cultura, nonché incentivare iniziative locali di cooperazione per il recupero e la promozione del patrimonio materiale e realizzare interventi infrastrutturali e di riqualificazione per garantire la sicurezza e l'accessibilità delle aree naturali e turistico-culturali. Inoltre, l'O.S. intende finanziare attività formative e iniziative di condivisione tra gli stakeholder finalizzate a diffondere nuovi concetti di business e strategie di stagionalizzazione, oltre che azioni formative per gli operatori del settore relative all'inclusione sociale dei gruppi svantaggiati. Infine, l'O.S. mira a sviluppare attività promozionali e reti transfrontaliere che consentano la penetrazione dei mercati internazionali.
Importo massimo di contributo pubblico	750.000 € di contributo pubblico italiano
Durata massima	30 mesi
Categorie di beneficiari (soggetti che possono presentare domanda e partecipare al partenariato in qualità di Capofila o Partner)	<ul style="list-style-type: none"> • Direzioni regionali/provinciali/cantonali; • Enti locali in forma singola e associata; • Altri enti ed agenzie pubbliche; • GECT europeo o altri organismi transfrontalieri, anche di diritto privato, dotati di personalità giuridica; • Operatori turistici e agenzie di promozione locale; • Imprese e altri soggetti privati (escluse le grandi imprese); • Organizzazioni della società civile; • Università, centri e fondazioni di ricerca.
Risultati che il Programma intende ottenere	Creare opportunità di sviluppo, di aggregazione e di inclusione legate all'attrattività turistica e al patrimonio culturale.
Aree funzionali per le quali sono fornite raccomandazioni/priorità	Terra Raetica, Grigion-Lombardia

TEMATICHE PRIORITARIE PER L'AREA FUNZIONALE DELLA TERRA RAETICA

Per le progettualità che interessino l'area funzionale Terra Raetica sarà data priorità a progetti in grado di:

- favorire il turismo sostenibile, con mobilità dolce/multimodale, il cicloturismo e lo sviluppo dell'offerta agrituristica;
- sviluppare uno spazio culturale comune nella Terra Raetica (trilaterale tra Italia, Svizzera e Austria);
- sviluppare iniziative che utilizzino il multilinguismo dell'area come Unique Selling Proposition.

TEMATICHE PRIORITARIE PER L'AREA FUNZIONALE GRIGIONI - LOMBARDIA

Per le progettualità che interessino l'area funzionale Grigioni-Lombardia, sarà data priorità a progetti che contribuiscano a:

- potenziamento dell'offerta turistica, in particolare legata alla storia e all'eno-gastronomia, sfruttando punti di forza comuni tra i due lati della frontiera, definendo i gruppi target cui rivolgere offerte differenziate e potenziando i collegamenti tramite i valichi, tramite lo sviluppo di percorsi tematici di rilievo europeo, il mantenimento e la valorizzazione delle infrastrutture storico-culturali (anche mediante iniziative di comunicazione e story-telling) e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale;
- progettare l'offerta turistica a conclusione degli eventi olimpici del 2026 e la messa a sistema delle infrastrutture, tenendo conto della necessità di sviluppare un turismo non solo legato agli sport invernali, per affrontare i cambiamenti climatici;
- valorizzare il trilinguismo macroregionale e sviluppare un'identità turistica comune a livello transfrontaliero con approccio DMO (*Destination Management Organization*);
- affrontare le sfide di prolungare la durata della permanenza dei turisti nei territori e di de-stagionalizzazione turistica.

ISO 1.B *Miglioramento dell'efficienza dell'amministrazione pubblica attraverso la cooperazione con l'intento di eliminare gli ostacoli di tipo giuridico e di altro tipo nelle regioni frontaliere*

Obiettivo Specifico	ISO1.B - Miglioramento dell'efficienza dell'amministrazione pubblica attraverso la cooperazione con l'intento di eliminare gli ostacoli di tipo giuridico e di altro tipo nelle regioni frontaliere
Descrizione sintetica	L'obiettivo è incentrato sul miglioramento dell'efficienza dell'amministrazione pubblica al fine di eliminare gli ostacoli di tipo giuridico e di altro tipo nelle regioni frontaliere. Il risultato che l'obiettivo intende raggiungere è pertanto relativo alla promozione della cooperazione tramite una governance multilivello. In particolare, l'ISO 1.B intende rafforzare la cooperazione tra enti ed istituzioni locali per lo scambio di dati e buone pratiche, istituire network transfrontalieri per definire bisogni e istanze comuni da sottoporre ai principali decisori politici e supportare gli scambi di esperienze all'interno del territorio di cooperazione o con altre aree transfrontaliere interessate da altri Programmi CTE o da strategie macroregionali. Inoltre, l'ISO 1.B mira a potenziare la comunicazione delle istituzioni partecipanti al Programma promuovendo forum transfrontalieri. Con particolare riferimento alle condizioni del mercato del lavoro, l'ISO intende promuovere la realizzazione di analisi congiunte dei fabbisogni occupazionali e delle competenze presenti nell'area di cooperazione e il potenziamento del sistema della qualificazione del capitale umano, con particolare riferimento ai settori legati all'ICT, all'economia circolare, alla transizione ecologica e alle competenze richieste per la ripresa economica post COVID.
Importo massimo di contributo pubblico	600.000 € di contributo pubblico italiano
Durata massima	30 mesi
Categorie di beneficiari (soggetti che possono presentare domanda e partecipare al partenariato in qualità di Capofila o Partner)	<ul style="list-style-type: none"> • Direzioni regionali/provinciali/cantionali; • Enti locali in forma singola e associata; • Altri enti ed agenzie pubbliche; • Università, centri di ricerca, istituti di istruzione e formazione; • Organizzazioni della società civile; • Organizzazioni di categoria. Non sono ammesse le grandi imprese.
Risultati che il Programma intende ottenere	Promuovere la cooperazione tramite una governance multilivello
Aree funzionali per le quali sono fornite raccomandazioni/priorità	Terra Raetica, Grigioni-Lombardia

TEMATICHE PRIORITARIE PER L'AREA FUNZIONALE DELLA TERRA RAETICA

Per le progettualità che interessino l'area funzionale Terra Raetica sarà data priorità a progetti in grado di:

- favorire la maggior conoscenza del mercato del lavoro, di domanda/offerta di lavoratori qualificati e della disponibilità di alloggi per i lavoratori;
- promuovere la governance multilivello, la professionalizzazione e la comunicazione tra le autorità, anche sfruttando le opportunità offerte dalla digitalizzazione.


TEMATICHE PRIORITARIE PER L'AREA FUNZIONALE GRIGIONI - LOMBARDIA

Per le progettualità che interessino l'area funzionale Grigioni-Lombardia, sarà data priorità a progetti che contribuiscano a:

- sviluppare una realtà sovra-provinciale/supra-comunale transfrontaliera (comunità di lavoro/cabina di regia), nella quale partecipino tutti gli attori territoriali dell'area, in grado di far interloquire diversi attori a livello transfrontaliero, per condividere un'agenda comune, definire strategie di sviluppo condivise, facilitare gli scambi ed il coordinamento delle attività e rendere stabile la collaborazione anche a livello amministrativo;
- favorire una maggiore conoscenza dell'area transfrontaliera e sviluppare un osservatorio permanente in grado di fornire e analizzare dati sui quali costruire future progettualità comuni e che supportino la presa di decisioni da parte delle istituzioni competenti.


Mapa n. 1 - Area funzionale Terra Raetica

Comprende parte del Cantone dei Grigioni (Regione Engiadina Bassa/Val Müstair) e parte della Provincia Autonoma di Bolzano (Val Venosta)




Mapa n. 2 - Area funzionale Grigioni-Lombardia

Comprende parte del Cantone dei Grigioni (Regioni Bernina, Maloja, Moesa, Viamala) e la Provincia di Sondrio



Mappa n. 3 - Area funzionale Regione Insubrica

Comprende il Cantone Ticino, le province piemontesi di Novara, Verbano-Cusio-Ossola e le province lombarde di Varese, Como e Lecco



D.d.u.o. 28 febbraio 2025 - n. 2710

T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 - R.r. 24 marzo 2006, n. 2. Concessione di derivazione d'acqua pubblica sotterranea ad uso potabile, dalla sorgente «Nossana» in comune di Parre e Premolo (bg). Variante non sostanziale per ampliamento dei comuni serviti dalla rete acquedottistica e introduzione dell'uso idroelettrico con produzione di 36,87 kw in una nuova centralina ubicata in comune di Bergamo (BG). Istanza datata 15 aprile 2024 dalla società Uniacque s.p.a., con sede in Bergamo, via delle Canovine 21 (Codice Fiscale e PIVA 03299640163) - Codice pratica: 30/BG

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE BERGAMO

Visti:

- Il r.d. 14 agosto 1920 n. 1285 «Regolamento per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche»;
- Il T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775 «Approvazione del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici» concernente norme sulle derivazioni e sulle autorizzazioni delle acque pubbliche e successive modificazioni;
- La legge 7 agosto 1990 n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;
- La legge 15 marzo 1997 n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
- Il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della citata n. 59 del 1997;
- La Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque
- La l.r. 12 dicembre 2003 n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» ed in particolare il Titolo V recante «Disciplina delle Risorse Idriche»;
- Il regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 «Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26»;
- Il d.lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 «Norme in materia ambientale»;
- La l.r. 2 febbraio 2010 n. 5 «Norme in materia di valutazione di impatto ambientale».
- Il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po, adottato con deliberazioni n. 4/2015 e 7/2015 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po;
- La Direttiva dell'Autorità di Bacino del fiume Po n.8/2015 del 17 dicembre 2015 «D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., art. 65, comma 3, lett. c: adozione di una direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico Padano»;
- Il Programma di Tutela e Usi delle Acque (PTUA), approvato con d.g.r. n. 6990 del 31 luglio 2017;

Vista la domanda agli atti n. AE02.2024.0002790 del 15 aprile 2024 di variante non sostanziale della derivazione, già assentita con decreto n. 1557 del 7 marzo 2016 e con decreto n. 5229 del 29 marzo 2024, per l'introduzione dell'uso idroelettrico con produzione di 36,87 kW di energia prodotta nella centralina di Bergamo (BG), in prossimità del centro denominato «Galassia».

Preso atto che:

- In attuazione del d.lgs. 112/98 e l.r. 1/2000, il Provveditorato alle OO.PP. per la Lombardia ha trasferito alla Regione Lombardia le pratiche di concessione di grande derivazione
- La Regione Lombardia è stata delegata tramite la l.r. 26/2003, art. 44, al rilascio di concessioni relative a grandi derivazioni d'acqua ai sensi dell'art. 15 del r.d. 1775/1933.

Richiamati il decreto n.1557 del 7 marzo 2016, regolato dal disciplinare n. 3288 del 2 marzo 2016 e il decreto n. 5229 del 29 marzo 2024, regolato dal disciplinare integrativo n. 4107 del 27 marzo 2024.

Vista la documentazione tecnica complessivamente trasmessa dalla Società nella istanza presentata in data 15 aprile 2024:

- Rel. 01 - Relazione tecnico economica

- Tav.1 - Inquadramento territoriale
- Tav.2 - Inquadramento su PGT e ortofoto
- Tav.3 - Planimetria catastale
- Tav.4 - Stato di fatto
- Tav.5 - Opere in progetto

Visti gli atti della compiuta istruttoria, durante la quale non sono state presentate opposizioni, in particolare la relazione istruttoria relativa a tale istanza conclusasi con esito positivo in data 10 febbraio 2025.

Preso atto che la variante della derivazione avviene secondo le modalità e le condizioni specificate all'interno del disciplinare integrativo firmato il 18 febbraio 2025, agli atti di repertorio n. 4151 e che l'acqua derivata viene utilizzata a fini potabili per l'alimentazione della rete acquedottistica della provincia di Bergamo da parte della Società Uniacque s.p.a., nonché per la produzione di energia elettrica pari a 36,87 KW della nuova centralina con turbina PAT localizzata a Bergamo, in prossimità del centro denominato «Galassia».

Viste

- La legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione (Prov. Attuativi)»
- La legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 «Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali» e s.m.i.
- La legge regionale 23 dicembre 2010, n. 19 «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 - Collegato 2011»

Dato atto che l'istante:

- è tenuto a prestare cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della concessione e di ogni sua variante, ai sensi dell'art.6 comma 9, della l.r. 29 giugno 2009, n.10;
- ha versato, in data 22 febbraio 2016, la cauzione pari a € 18.297,20, per il rilascio della concessione di cui al decreto n.1557 del 07 marzo 2016, regolata dal disciplinare n.3288 del 02 marzo 2016, attualmente registrata in contabilità con impegno n. 773/2016 con codice beneficiario 840193 sul capitolo 8200, incassata con QMT 5238 del 03 marzo 2016;
- ha versato il pagamento della cauzione integrativa di euro 156,36 a favore della Regione Lombardia, pari ad un'annualità del canone di concessione per uso produzione di energia elettrica per le centraline di Stezzano e Dalmine, mediante bonifico bancario in data 13 marzo 2024, incassata con QMT 15364 del 14 marzo 2024;

Dato atto altresì che la società Uniacque s.p.a. ha provveduto a prestare, ai sensi dell'art. 19, comma 4, lettera d) del Regolamento Regionale n.2/2006, a favore della Regione Lombardia, cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della concessione mediante polizza fideiussoria n. 2026015924217 emessa in data 05 febbraio 2025, per un importo di € 8.175,00 rilasciata dalla società Assicuratrice Milanese s.p.a. - Agenzia 2026 (Galgano s.p.a.), ricevuta e protocollata con prof. n. AE02.2025.0001040 del 7 febbraio 2025;

Accertato che non si è resa necessaria l'acquisizione della certificazione antimafia ai sensi del d.p.r. 3 giugno 1998, n. 252.

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20: «Testo unico di leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché il Provvedimento Organizzativo 2024 approvato con d.g.r. n. XII/1825 del 29 gennaio 2024 relativo alle nuove disposizioni riguardanti gli assetti organizzativi, che individua il dott. Fabio Lombardi quale dirigente dell'UTR Bergamo dal 1° febbraio 2024;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il procedimento tecnico amministrativo entro i termini previsti dalle norme vigenti.

Dato atto che il progetto di cui al presente atto non prevede il CUP.

Tutto ciò premesso, e considerato

DECRETA

per i motivi specificati in premessa, che qui s'intendono integralmente recepiti:

1. Fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, è concesso alla Società Uniacque s.p.a., con sede legale in via Novelli 11, Bergamo - Codice Fiscale 03299640163 - di utilizzare le acque sotterranee, già derivate dalla sorgente «Nossana» nei Comuni di Parre (BG) e Premolo (BG) ad uso potabile, per

Serie Ordinaria n. 10 - Giovedì 06 marzo 2025

l'alimentazione dei comuni elencati nel disciplinare n. 4151 del 18 febbraio 2025, e per produrre energia idroelettrica nella centralina di Bergamo (BG) per 36,87 kW.

2. E' approvato il disciplinare integrativo n. 4151 di rep. del 18 febbraio 2025 allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

3. La concessione non varia la durata per la variante accordata, pertanto avrà scadenza il 6 marzo 2046, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni previsti nel disciplinare di concessione e nel disciplinare integrativo.

4. La Società concessionaria dovrà effettuare il collaudo delle opere realizzate ai fini della derivazione, così come previsto dall'art. 21 comma 6 del r.r. 2/2006. Gli oneri relativi al collaudo saranno a carico della Società concessionaria.

5. Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Lombardia di anno in anno anticipatamente, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'utenza, il canone annuo in ragione della portata di 8 moduli medi ad uso potabile, 7,78 kW di potenza elettrica generata dalle centraline di Dalmine e Stezzano e 36,87 KW per la centralina di Bergamo. Per l'anno 2025 l'importo da corrispondere ammonta a € 22.029,16 per gli 8 moduli prelevati ad uso potabile e la potenza prodotta di 44,65 kW (7,78 KW+ 36,87 KW). Il canone, il cui importo verrà aggiornato periodicamente secondo la disciplina vigente, sarà dovuto anche se l'utente non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte delle acque oggetto di concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 55, penultimo comma del T.U. 1775/1933.

6. Di dare atto che il Concessionario ha provveduto a prestare, a favore della Regione Lombardia, cauzione integrativa a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente variante di concessione, mediante polizza fideiussoria n. 2026015924217 emessa in data 5 febbraio 2025, per un importo di € 8.175,00 rilasciata dalla società Assicuratrice Milanese s.p.a. - Agenzia 2026 (Galgano s.p.a.), ricevuta e protocollata con prof. n. AE02.2025.0001040 del 7 febbraio 2025;

7. Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

8. L'obbligazione assunta con il presente atto scade secondo i termini e le modalità previste nell'atto di concessione.

9. Il decreto di variante della concessione verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, unitamente ad uno stralcio del disciplinare integrativo.

10. Di trasmettere via pec il presente provvedimento al Concessionario.

11. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica al Concessionario di cui al punto 10.

Il dirigente
Fabio Lombardi

----- • -----



Rep. n. 4151

**ENTI LOCALI, MONTAGNA, RISORSE ENERGETICHE,
UTILIZZO RISORSA IDRICA****UFFICIO TERRITORIALE BERGAMO**

DISCIPLINARE INTEGRATIVO N.4151 DEL 18/02/2025**STRALCIO**

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la variante della concessione di derivazione d'acqua pubblica sotterranea ad uso potabile dalla sorgente Nossana nei comuni di Parre e Premolo (Bg), per l'aumento di produzione idroelettrica per un totale di 44,65 kW di energia prodotta, di cui 36,87 kW nella nuova centralina di Bergamo.

Istanza presentata in data 15/04/2024 da Uniacque S.p.A. – P.IVA e C.F. 03299640163

Prat. n. 30/BG - Codice Concessione : MI021108112013

* * *

Art. 1 - Oggetto della variante alla concessione

La società Uniacque S.p.A. è autorizzata ad utilizzare parte delle acque già derivate per la produzione di 36,87 kW di energia idroelettrica in una nuova centralina ubicata in Bergamo, secondo le modalità e cautele stabilite nei successivi articoli.

Art. 3 - Uso delle acque derivate

La quantità d'acqua in base a cui è stabilito il canone annuale

complessivo è di 8 moduli medi, pari a 800 l/s ad uso idropotabile – già concessi con decreto n.1557 del 07/03/2016, ed una potenza complessiva prodotta con l'uso idroelettrico di 44,65 kW, così divisi:

- 2,91 kW dall'impianto di Stezzano, per una portata di 0,057 moduli (5,7 l/s) su un salto di 52 m (già concessa con variante n. 5229 del 29/03/2024 regolata da disciplinare n. 4107 del 27/03/2024).
- 4,87 kW dall'impianto di Dalmine, per una portata di 0,113 moduli (11,3 l/s) su un salto di 44 m (già concessa con variante n. 5229 del 29/03/2024 regolata da disciplinare n. 4107 del 27/03/2024).
- 36,87 kW dal nuovo impianto di Bergamo, per una portata media di 0,4878 moduli (48,78 l/s) su un salto di 77,10 m (oggetto del presente disciplinare).

Art. 8 – Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione

Fatto salvo quanto previsto nel disciplinare n. 3288 del 02/03/2016, poiché la funzione principale della rete idrica è l'approvvigionamento idropotabile, nella progettazione del gruppo idroelettrico è necessario provvedere all'installazione di organi di bypass, che assicurino il corretto funzionamento della rete anche in condizioni di malfunzionamento della turbina, o in particolari necessità della rete acquedottistica.

La società concessionaria dovrà inoltre assicurare, attraverso un monitoraggio costante, che la qualità delle acque ad uso idropotabile non venga pregiudicata dall'utilizzo idroelettrico delle medesime.

Pena la decadenza della variante della concessione per l'uso idroelettrico, Uniacque S.p.A.:

- **entro 12 mesi dalla data del decreto** di variante della concessione, dovrà presentare all'Autorità concedente il progetto esecutivo delle opere. Tale progetto dovrà contenere tutte le informazioni necessarie per l'avvio della procedura di Autorizzazione Unica prevista dall'art. 12 del DLgs 387/2003 e smi, e dalla DGR 4803 del 31/05/2021;
- **entro 6 mesi dalla data di approvazione dell'Autorizzazione Unica** di cui al DLgs 387/2003 dovrà iniziare i lavori;
- **entro 18 mesi dalla data di rilascio dell'Autorizzazione Unica**, dovrà ultimare i lavori e notificarne la fine all'Autorità concedente entro 30 giorni dal termine degli stessi.

Art. 13 - Durata della concessione

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione mantiene la validità originale; pertanto, la scadenza è prevista il giorno 06/03/2046.

Restano valide le considerazioni dell'art. 13 del disciplinare n.3288 del 02/03/2016.

Serie Ordinaria n. 10 - Giovedì 06 marzo 2025

D.G. Istruzione, formazione, lavoro

D.d.g. 4 marzo 2025 - n. 2810**Approvazione della proroga dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione all'avviso «Misura per la valorizzazione della componente manageriale del capitale umano in Regione Lombardia a valere sul Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO

Viste:

- la delibera di Giunta n. 721 del 22 ottobre 2022, con la quale è stato approvato lo «schema di protocollo di intesa per promuovere iniziative volte a valorizzare la componente manageriale del capitale umano per incentivare la competitività d'impresa», sottoscritto con Manageritalia Lombardia, Federmanager Lombardia, Confindustria Lombardia e Confcommercio Lombardia;
- la delibera di Giunta n. 311 del 15 maggio 2023, con la quale sono state approvate le Linee guida per l'attuazione di una misura volta a valorizzare la componente manageriale del capitale umano in Lombardia;

Richiamati:

- il d.d.u.o. n. 10238 del 6 luglio 2023 che ha approvato l'avviso «Valorizzazione della componente manageriale del capitale umano» a valere sul Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027 nell'ambito dell'Obiettivo specifico ESO4.1, Azione a.1;
- il decreto n. 16271 del 23 ottobre 2023 che ha dettagliato alcuni elementi specifici dell'avviso di cui sopra per garantire una corretta erogazione e rendicontazione dei servizi previsti;
- il d.d.u.o. n. 19415 del 12 dicembre 2024 che ha approvato la proroga al 14 marzo 2025 dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione all'avviso «Valorizzazione della componente manageriale del capitale umano» a valere sul Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027 nell'ambito dell'obiettivo specifico ESO4.1, Azione a.1

Dato atto che la misura in oggetto si fonda sulla considerazione che il management delle imprese è fondamentale per fronteggiare le sfide delle trasformazioni in atto, tra cui la transizione ecologica e digitale, in un contesto socioeconomico, in continua evoluzione e caratterizzato da tensioni internazionali e dalla crisi energetica. In tale contesto, Regione Lombardia intende cogliere le opportunità derivanti dagli strumenti a disposizione per valorizzare la componente manageriale del capitale umano della Regione;

Dato atto che la misura «Valorizzazione della componente manageriale del capitale umano» approvata con i provvedimenti sopra richiamati è volta a al sostegno alla riqualificazione e all'accompagnamento al lavoro di figure dirigenziali fuoriuscite dal mercato del lavoro che si trovano in condizioni di rischio di emarginazione, in quanto coinvolti in processi di disoccupazione involontari, e a migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro per tali figure, mediante il finanziamento di servizi di placement per la definizione di percorsi professionali e il supporto ai percorsi di formazione specialistica, in raccordo anche con le iniziative già in corso, attraverso gli enti bilaterali delle associazioni datoriali;

Considerato che ad oggi state presentate 66 domande di finanziamento e di queste risultano 56 ammesse a finanziamento e 6 non ammesse, e che sono state presentate 27 domande di liquidazione, che attestano la ricollocazione di 13 partecipanti;

Considerato che a fronte dello stanziamento di € 1.500.000,00 ad oggi risultano prenotati voucher per € 345.075,00 pertanto sulla misura rimane un'ampia disponibilità finanziaria per accogliere ulteriori domande;

Atteso che

- il d.d.u.o. n. 19415 del 12 dicembre 2024 ha approvato la proroga dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione che prevede la possibilità di presentare la domanda di finanziamento entro e non oltre il 14 marzo 2025;

Dato atto che dal confronto con gli stakeholder si rileva l'interesse a dare continuità a questa politica, introducendo alcune modifiche evolutive tese a favorirne l'accesso e il buon esito della stessa;

Ritenuto opportuno non interrompere/proseguire con la sperimentazione di questa misura rideterminando la data di chiusura della piattaforma informatica al 30 maggio 2025, nelle more di valutare eventuali modifiche alla stessa;

Informato il Comitato di coordinamento per la programmazione europea, in data 25 febbraio 2025;

Informata l'Autorità di gestione del PR FSE + 2021-2027, in data 27 febbraio 2025;

Viste:

- la legge regionale n. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;
- la legge regionale n. 34/1978 e ss. mm. ii, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

DECRETA

1. di approvare la proroga dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione relative all'avviso «Valorizzazione della componente manageriale del capitale umano» - a valere sul Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027 nell'ambito dell'Obiettivo specifico ESO4.1, Azione a.1- alle ore 13:00 del 30 maggio 2025;

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale Bandi Online www.bandiregione.lombardia.it e sul portale regionale del Fondo Sociale Europeo www.fse.regione.lombardia.it;

3. di disporre inoltre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il direttore generale
Paolo Mora